



Aprile

- Decreto “Liquidità”: le principali misure del D.L. n. 23/2020
- Decreto “Cura Italia”: le principali misure del D.L. n. 18/2020
- Decreto “Cura Italia”: sospensione mutui, prestiti e leasing per le imprese



All'interno contributi a cura di:



APRILE 2020

INDICE

Novità in Breve

“Cura Italia”: le principali misure del D.L. n. 18/2020	03
Il decreto Liquidità: le principali misure del D.L. n. 23/2020	17
Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo	30

Principali Adempimenti del Periodo

Scadenario fiscale 2020 post emergenza Covid-19	39
---	----

Soluzioni di Pratica Fiscale

Sospensione mutui, prestiti e leasing per le imprese (artt. 54-56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”).....	45
Misure a sostegno della liquidità delle aziende (art. 49, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”).....	48
Sospensione mutui (art. 56 D.L. “Cura Italia”): ulteriori considerazioni	52
I buoni spesa per l'emergenza Coronavirus	54
Iva in edilizia: compravendita e locazione dei fabbricati	57
Iva in edilizia: manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo	65

Verifiche Economiche e Finanziarie e Controllo di Gestione

La riclassificazione del bilancio: lo stato patrimoniale	77
--	----

Schede Operative di Sintesi

Antiriciclaggio e Professionisti: la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni	83
---	----

La Segreteria: il biglietto da visita dello Studio Professionale

Dalla crisi del Coronavirus alle opportunità organizzative	93
--	----

Errata corrige

Nel numero di marzo, nell'introduzione dell'articolo “Antiriciclaggio e Professionisti: la valutazione del rischio”, a cura di Luca Signorini, è stato erroneamente indicato che le regole tecniche propedeutiche alla corretta gestione degli obblighi di adeguata verifica sono diventate vincolanti per gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dal 1° luglio 2020 (quindi, una data futura).

La data corretta di entrata in vigore di tali regole è in realtà il 1° gennaio 2020, come viene poi correttamente spiegato nei primi paragrafi dell'articolo.

Si tratta pertanto di un refuso, per il quale ci scusiamo.

“Cura Italia”: le principali misure del D.L. n. 18/2020

A cura della **Redazione**

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico, per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, contenente le prime manovre a favore di imprese, famiglie e lavoratori, a fronte dell'emergenza legata alla diffusione del Coronavirus. Si propongono, pertanto, delle schede tecniche riepilogative delle principali misure contenute nel decreto, in termini di bonus, crediti d'imposta ed altre agevolazioni.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

→ **Congedo speciale COVID-19 (Art. 23, D.L. n. 18/2020)**

• OGGETTO

Fruibilità di un congedo speciale, indennizzato o meno, per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con D.P.C.M. 4 marzo 2020.

• BENEFICIARI

Genitori, anche adottivi o affidatari, lavoratori del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps ex legge n. 335/1995, lavoratori autonomi iscritti all'Inps.

Il congedo è fruibile, alternativamente, da entrambi i genitori, nel limite complessivo di 15 giorni previsto, a condizione che:

- l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- l'altro genitore non sia disoccupato o non lavoratore;
- non sia stata richiesta la misura alternativa del bonus baby-sitting.

• PERIODO

Periodo, continuativo o frazionato, non superiore a 15 giorni, fruibile (retroattivamente) a far data dal 5 marzo 2020.

• INDENNITÀ

Il periodo di congedo è indennizzato diversamente a seconda del lavoratore fruitore, come di seguito specificato:

- lavoratori dipendenti del settore privato in congedo per figli fino a 12 anni: indennità pari al 50% della retribuzione;
- lavoratori dipendenti del settore privato in congedo per figli da 12 a 16 anni: nessuna indennità;
- lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps in congedo per figli fino a 12 anni: indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini dell'indennità di maternità;
- lavoratori autonomi iscritti all'Inps in congedo per figli fino a 12 anni: indennità, per ciascuna giornata, pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita, *ex lege*, per la tipologia di lavoro autonomo svolto.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

→ **Congedo speciale COVID-19 (Art. 23, D.L. n. 18/2020)**

N.B.: Il limite di età dei 12 anni non rileva in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4 della L. n. 104/1992, che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

- MODALITÀ OPERATIVE**

I beneficiari debbono presentare domanda al datore di lavoro e all'Inps, utilizzando la procedura telematica presente sul sito istituzionale:

→ Accedere al portale Inps, se dotati di Pin, Spid, Cie o Cns scegliendo il percorso: “Servizi online” > “Servizi per il cittadino” > “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”

→ Una volta loggati, scegliere “Acquisizione domanda” > “Congedo parentale” > quindi, selezionare il proprio inquadramento (Dipendente, Gestione separata, Autonomi)

→ Dopo aver verificato i propri dati e inserito quelli del coniuge, selezionare “Congedo COVID-19” e compilarne la relativa sezione.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

Congedo speciale COVID-19 (Art. 23, D.L. n. 18/2020)

CONGEDO COVID-19	
Richiesta per congedo COVID-19 *	
Dichiaro che il figlio per cui si presenta domanda è ricambiato disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che è iscritto a scuola o ospitato in centri diurni o strutture assistenziali *	☐ SI ☐ NO
	☐ SI ☐ NO

** I campi contrassegnati con * sono obbligatori*

→ Inserire, quindi, il periodo di congedo richiesto e i dati del minore

INPS L'istituto Dati, ricerche e bilanci Avvisi, bandi e fatturazione RAPS Comunità Prestazioni e servizi Amministrazione trasparente

[Indietro](#) [Vai a MyINPS](#) [Modifica contatti](#) [Modifica PIN](#) [Esci](#)

[Prestazioni e Servizi](#) / [Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata](#)

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi Online

- Informazioni
- Richiedi subito
- Acquisizione domanda
- Congedo di maternità/paternità
- Congedo parentale
- Dipendenti**
 - Autonomi
 - Gestione separata
 - Congedo parentale ex legge 30/95
 - Spese per distacco/altro documento
 - Congedo obbligatorio
 - Congedo facoltativo
 - Assegno di Maternità dello Stato
- Assicuramento durante
- Consultazione domanda
- Consultazione pratica
- Notizie page
- Reci

Acquisizione domanda/Congedo parentale/Lavoratori dipendenti

Richiedeteci:

Informazioni riguardanti il parto

Data effettiva del parto * Numero nati *

Informazioni riguardanti il congedo di maternità/paternità

Dichiaro di aver fruito (o di fruire) del congedo di maternità/paternità per il minore * ☐ NO ☒ SI

Data ultima giorno di congedo di maternità/paternità

Prestazioni di congedo parentale

Indicare il periodo di congedo indicando data inizio e data fine

Data inizio * Data fine *

→ Infine, dopo aver confermato i dati del datore di lavoro, inoltrare la domanda alla sede Inps di competenza.


[Istituito](#)
[Dati, ricerche e bilanci](#)
[Avvisi, bandi e fatturazione](#)
[INPS Comunica](#)
[Prestazioni e servizi](#)
[Amministrazione trasparente](#)

[Indietro](#)
[Vai a MyINPS](#)
[Modifica contatti](#)
[Modifica PIN](#)
[Esci](#)

[INPS](#) / [Prestazioni e Servizi](#) / [Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata](#)

Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni

Servizi Online

- Informazioni
- Manuali utente
- Acquisizione domanda
 - Congedo di maternità/paternità
 - Congedo parentale
 - Assegno di Maternità**
 - Autonomia
 - Gestione separata
 - Congedo parentale su base oraria
 - Riposi per affattamento dipendente
 - Congedo obbligatorio
 - Congedo facilitativo
 - Assegno di Maternità dello Stato
 - Interruzione domanda
 - Consultazione domanda
 - Consultazione pratica
 - Home page
 - Esci

Acquisizione domanda=Congedo parentale=Lavoratori dipendenti

Richiedente:

Minore:

La sede INPS di competenza è: **PESCARA - VIA R. PAGLUCCI 35, 65131 PESCARA (PG)**

In base ai dati forniti, la domanda risulta completa e non è necessario inviare alcun documento.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center nazionale ovvero a CAF e Patronati, che erogano il servizio gratuitamente.

N.B.: I genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 esclusivamente al proprio datore di lavoro, senza inoltrarla all'Inps, in quanto, per costoro, trattasi di periodo non indennizzato.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

→ **Congedo speciale COVID-19 (Art. 23, D.L. n. 18/2020)**• **NOTE**

A tutela dei lavoratori, vige, altresì, il divieto di licenziamento durante la fruizione del congedo e il diritto alla conservazione del posto.

Possono, infine, godere del congedo e della relativa indennità anche i genitori lavoratori del settore pubblico, a meno che uno o entrambi i genitori stiano fruendo di analoghi benefici. Per costoro, le modalità di richiesta e fruizione del congedo sono stabilite dall'Amministrazione Pubblica con cui intercorre il rapporto di lavoro (art. 25 del D.L. n. 18/2020).

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

→ **Bonus Baby Sitting (Art. 23, D.L. n. 18/2020)**• **OGGETTO**

Riconoscimento di un bonus pari a 600 Euro per l'acquisto di servizi di baby sitting, per la sorveglianza ed assistenza dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, disposto con D.P.C.M. 4 marzo 2020, utilizzabile **in alternativa alla fruizione del congedo** speciale COVID-19.

• **BENEFICIARI**

Medesime categorie di soggetti destinatarie del congedo speciale COVID-19 (Cfr. *scheda precedente*), nonché lavoratori autonomi non iscritti all'Inps subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali di appartenenza, del numero dei beneficiari.

• **PERIODO**

Incentivo utilizzabile a decorrere (retroattivamente) dal 5 marzo 2020.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

I beneficiari debbono presentare richiesta all'Inps, utilizzando la procedura telematica presente sul sito istituzionale.

→ Accedere al portale Inps, se dotati di Pin, Spid, Cie o Cns scegliendo il percorso: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Domande per Prestazioni a sostegno del reddito" > "Bonus servizi di baby sitting"



MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

➔ Bonus Baby Sitting (Art. 23, D.L. n. 18/2020)

→ Una volta loggati, selezionare “Nuova Domanda” per inserire e compilare l'apposita richiesta

The screenshot shows the INPS website interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'Chi siamo', 'Chi siamo e servizi', 'Avvisi, bandi e fatturazione', 'INPS Comunità', 'Prestazioni e servizi', and 'Amministrazione trasparente'. Below this is a search bar and a 'Cerca' button. The main content area has a breadcrumb trail: 'Home / Prestazioni e Servizi / Autorizzazioni / Cara Italia Bonus Baby Sitting / Nuova Domanda'. The 'Nuova Domanda' link is highlighted with a green circle. Below the breadcrumb, there's a text box with the following content:

Io richiedente, consapevole che il bonus per assistenza e sorveglianza dei minori di cui al presente modello di domanda:

- spetta, alternativamente, ai genitori per i figli di età non superiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020;
- è previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1999, n. 330, lavoratori autonomi iscritti all'INPS e alle casse professionali, nel limite complessivo di 600 euro per nucleo familiare;
- è altresì previsto in favore dei lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, nonché al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro per nucleo familiare;
- che il beneficio non può essere cumulato con l'indennità spettante per i congedi specifici di cui agli articoli 23 e 25 del decreto legge n. 18/2020;
- spetta anche ai genitori affettuari (adozioni nazionali e internazionali, affido preadottivo) ed è subordinato alla condizione che nel nucleo familiare l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, non sia disoccupato o non lavoratore, o, se lavoratore, non sia fruitore del congedo parentale specifico di cui al decreto legge n. 18/2020;

At the bottom right of the text box are two buttons: 'Indietro' and 'Avanti'.

In alternativa, è possibile rivolgersi al Contact Center nazionale ovvero a CAF e Patronati, che offrono il servizio gratuitamente.

L'erogazione del bonus avviene, successivamente, tramite il Libretto Famiglia di cui all'art.54-bis del D.L. n. 50/2017: il genitore beneficiario, entro 15 giorni dall'accoglimento della domanda, dovrà effettuare l'appropriazione telematica del bonus al fine di disporre per la remunerazione delle prestazioni lavorative di baby sitting, che andranno comunicate in procedura dopo il loro svolgimento.

- **NOTE**

L'importo del contributo è elevato a 1.000 Euro per le seguenti categorie:

- lavoratori pubblici impegnati nel settore sanitario pubblico e privato accreditato (medici, infermieri, tecnici di laboratorio e di radiologia medica, operatori sociosanitari);
- personale addetto alla sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per esigenze connesse all'emergenza epidemiologica.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI

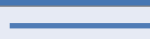
➔ Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63, D.L. n. 18/2020)

- **OGGETTO**

Riconoscimento di un premio pari a 100 Euro a favore dei lavoratori dipendenti che continuino a prestare servizio nella propria sede di lavoro (non in smart working).

- **BENEFICIARI**

Titolari di redditi di lavoro dipendente ex art. 49, comma 1 del Tuir, del settore pubblico e privato, che presentino un reddito **complessivo da lavoro dipendente** non superiore a 40.000 Euro per l'anno 2019. Restano esclusi, pertanto, i titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ex art. 50 del Tuir.

MISURE PER LE FAMIGLIE E I LAVORATORI
 **Premio ai lavoratori dipendenti (Art. 63, D.L. n. 18/2020)**

- **PERIODO**

Incentivo riconosciuto per la mensilità di marzo 2020.

- **MODALITÀ OPERATIVE**

L'incentivo è erogato, in via automatica, dal datore di lavoro in sede di corresponsione della retribuzione relativa al mese di marzo 2020 e «*comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di congruaggio di fine anno*».

L'ammontare del bonus spettante è determinato *pro-rata temporis*, in rapporto alle giornate di lavoro svolte nel predetto mese, fino ad un massimo di 100 Euro mensili e non concorre alla formazione del reddito complessivo dei percipienti.

- **NOTE**

Il premio sarà recuperato dei sostituti d'imposta eroganti tramite compensazione orizzontale sul modello "F24", da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. A tal fine, con risoluzione n. 17 del 31 marzo 2020, è stato istituito il codice tributo "1699" denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n.18 del 2020".

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITE IVA
 **Credito d'imposta botteghe e negozio (Art. 65, D.L. n. 18/2020)**

- **OGGETTO**

Riconoscimento di un credito d'imposta, per il 2020, pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo, di negozi e botteghe.

- **BENEFICIARI**

Contribuenti esercenti attività d'impresa che abbiano in locazione immobili rientranti nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe).

Sono, pertanto, esclusi Professionisti ed artisti, ancorché usufruiscano di immobili rientranti nella categoria catastale individuata. Restano, altresì, esclusi soggetti che esercitano un'attività d'impresa utilizzando un immobile di categoria catastale C/1 in forza di un titolo giuridico diverso dalla locazione (comodato).

- **PERIODO**

Incentivo riconosciuto per il canone relativo alla mensilità di marzo 2020.

- **MODALITÀ OPERATIVE**

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato, esclusivamente in compensazione orizzontale, per il versamento di debiti tributari e/o contributivi sul modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a partire dal 25 marzo 2020.

A tal fine, con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 13 del 20 marzo scorso, è stato istituito il codice tributo "6914" denominato "*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18*", da utilizzare come segue:

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITE IVA

→ **Credito d'imposta botteghe e negozio (Art. 65, D.L. n. 18/2020)**

Canone di locazione: 500 Euro → Credito d'imposta: 300 Euro

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	riduzione/regione/prov./ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	6004		2020	440,00	
	6914		2020		300,00
codice ufficio	codice atto				
			TOTALE A	440,00 B	300,00 +
					SALDO (A-B)
					140,00

indicare l'anno di riferimento

- NOTE**

L'incentivo non si applica alle attività identificate come essenziali (tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari) di cui agli allegati 1 e 2 del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e non interessate dalle misure di chiusura/sospensione.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITE IVA

→ **Credito d'imposta per sanificazione ambienti di lavoro (Art. 64, D.L. n. 18/2020)**

- OGGETTO**

Riconoscimento di un credito d'imposta, per il 2020, pari al 50% dell'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti, fino ad un massimo di 20.000 Euro.

- BENEFICIARI**

Contribuenti esercenti attività d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dimensione e dal settore di appartenenza, nonché esercenti arte o professione, in forma individuale o collettiva, che abbiano attuato processi di sanificazione degli ambienti di lavoro e strumenti di lavoro come misura di contenimento della diffusione epidemiologica.

- PERIODO**

Incentivo riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.

- MODALITÀ OPERATIVE**

I criteri e le modalità operative saranno stabilite con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi, di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.

- NOTE**

In base alle disposizioni attualmente in vigore, il credito d'imposta è riconosciuto, per l'annualità in corso, sino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di Euro.

MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

→ Indennità (Artt. 27-30, art. 38, D.L. n. 18/2020)

• **OGGETTO**

Corresponsione di una serie di indennità, erogate dall'Inps, di importo pari a 600 Euro a favore di soggetti le cui attività "stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19".

• **BENEFICIARI**

Ampia platea di soggetti lavoratori autonomi, così individuati:

- **Professionisti**, titolari di partita Iva "attiva" alla data del 23 febbraio 2020, ancorché partecipanti a Studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo ex art.53 del Tuir. Tali soggetti non devono essere beneficiari di un trattamento pensionistico diretto, né iscritti, alla data di presentazione della domanda di indennità, ad altre forme previdenziali obbligatorie;
- **titolari di rapporti di co.co.co.** "attivi" alla data del 23 febbraio 2020, purché siano iscritti esclusivamente alla Gestione Separata Inps (e non ad altre forme previdenziali obbligatorie) e non siano, alla data di presentazione della domanda di indennità, titolari di un trattamento pensionistico diretto;
- **artigiani, commercianti, IAP**, coltivatori diretti, coloni e mezzadri iscritti nelle rispettive Gestioni speciali dell'Ago (Assicurazione Generale Obbligatoria), purché non siano, alla data di presentazione della domanda di indennità, titolari di un trattamento pensionistico diretto ovvero iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione Separata Inps. Tali categorie ricomprendono sia i titolari di ditte individuali sia soci di società di persone e capitali, iscritti nelle Gestioni speciali Inps;
- **coadiuvanti e coadiutori** di artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti nelle relative Gestioni, ivi compresi i collaboratori di imprese familiari;
- soggetti (**agenti e rappresentanti di commercio**) iscritti obbligatoriamente alla Gestione commercianti Inps ed all'Enasarco;
- lavoratori dipendenti **stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**, il cui rapporto di lavoro sia cessato, involontariamente, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2019 e 17 marzo 2020, purché non titolari di altro rapporto di lavoro ovvero di trattamento pensionistico diretto, alla data di pubblicazione del decreto. Ai fini dell'accesso all'incentivo, la cessazione dev'essere avvenuta con datore di lavoro il cui CSC (Codice Statistico Contributivo) rientri tra quelli individuati nella Tabella di cui alla Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020;
- **operai agricoli**, a tempo determinato e figure ad essi equiparati (legge n. 334/1968), purché non siano beneficiari di un trattamento pensionistico diretto e possano vantare 50 giornate effettive di lavoro agricolo, effettuate nel corso dell'anno 2019;
- lavoratori dello **spettacolo**, iscritti al "Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo" che presentino almeno 30 contributi giornalieri versati, nel corso dell'anno precedente, al medesimo Fondo, da cui deriva un reddito, per il 2019, non superiore a 50.000 Euro. Tali soggetti non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di un rapporto di lavoro dipendente alla data di pubblicazione del decreto.

N.B.: Ai fini del riconoscimento dell'indennità prevista, è sufficiente il rispetto dei requisiti sopra elencanti, essendo **irrilevante la sospensione** o meno dell'attività svolta dal soggetto per effetto del D.P.C.M. 22 marzo 2020.

MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

Indennità (Artt. 27-30, art. 38 D.L. n. 18/2020)

• PERIODO

Incentivo riconosciuto una tantum per il mese di marzo 2020.

• MODALITÀ OPERATIVE

Gli interessati devono inoltrare domanda, esclusivamente in via telematica, tramite la procedura attiva sul sito internet dell'Inps, a partire dal 1° aprile 2020.

→ Accedere al portale Inps, se dotati di Pin (dispositivo o ordinario), Spid, Cie o Cns scegliendo il percorso: "Prestazione e servizi" > "Invio online domanda di anticipazione". Selezionare, pertanto, "Indennità COVID-19" > Invio domanda

→ Dopo aver verificato i propri dati anagrafici e recapiti, spuntare l'apposita casella e selezionare la tipologia di indennità spettante

MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

Indennità (Artt. 27-30, art. 38 D.L. n. 18/2020)

→ Quindi, selezionare il tipo di qualifica, ove richiesto

The screenshot shows the INPS website interface for requesting COVID-19 indemnity. The 'Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni' is the main section. Under 'Servizi Online', 'Indennità COVID-19' is selected. The 'Richiedi' button is active. The 'Seleziona il Tipo di Indennità da richiedere' section shows 'Indennità COVID-19' selected. The 'Tipo di Qualifica' dropdown is open, showing 'Lavoratore autonomo' as the selected option. The 'Inserisci i campi obbligatori' section is visible below.

→ Infine, dopo aver inserito la modalità di pagamento prescelta, spuntare l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 ed inoltrare la domanda all'Istituto

The screenshot shows the INPS website interface for requesting COVID-19 indemnity. The 'Sportello Virtuale per i servizi di Informazione e Richiesta di Prestazioni' is the main section. Under 'Servizi Online', 'Indennità COVID-19' is selected. The 'Recap dei dati forniti in compilazione' section is highlighted, showing the summary of the request. The 'Inoltra la domanda' button is visible at the bottom right.

N.B.: Al fine di agevolare l'accesso alla procedura, l'Inps ha previsto l'accesso ai servizi online attraverso un Pin semplificato (prima parte del Pin - 8 cifre) ovvero la possibilità di rivolgersi al Contact Center integrato, comunicando all'operatore la sola prima parte del Pin.

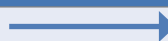
NOTE

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), non sono tra esse cumulabili e non sono compatibili con:

- reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019;
- indennità ex art. 1, comma 179 della L. n. 232/2016;
- assegno ordinario di invalidità ex L. n. 222/1984.

Sono, invece, compatibili e cumulabili con le indennità di disoccupazione Dis-Coll e Naspi (Circolare Inps n. 49 del 30 marzo 2020).

MISURE PER LAVORATORI AUTONOMI

 **Fondo per il reddito di ultima istanza (Art. 44, D.L. n. 18/2020)**

- **OGGETTO**

Istituzione di apposito Fondo, denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”, per la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.

Allo stato attuale, è normata l'erogazione di un'indennità, attinta dal Fondo, di importo pari a 600 Euro, a sostegno del reddito dei Professionisti iscritti nella Casse previdenziali professionali private.

- **BENEFICIARI**

Lavoratori autonomi, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui al D.Lgs. n. 509/1994 (Cnpadc, Enpam, Inarcassa, Enpap, Cipag, etc.) e n. 103/1996 (Casse Interprofessionali), che abbiano percepito, nel corso del 2018:

- un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi, non superiore a 35.000 Euro e la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica;
- un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a cedolare secca, compresi quelli per le locazioni brevi, compreso tra 35.000 e 50.000 Euro e la cui attività sia cessata ovvero sospesa o sia stata ridotta in conseguenza dell'emergenza epidemiologica.

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari, per **cessazione** è da intendersi la chiusura della Partita Iva avvenuta nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020; per **riduzione o sospensione**, invece, si intende la comprovata riduzione del reddito relativo al I trimestre 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.

- **PERIODO**

Incentivo riconosciuto *una tantum* per il mese di marzo 2020.

- **MODALITÀ OPERATIVE**

Gli interessati devono inoltrare apposita domanda, alla propria Cassa previdenziale di appartenenza, a partire dal 1° aprile 2020 e sino al 30 aprile 2020, secondo le modalità stabilite da ciascun Ente (alla cui consultazione si rinvia).

Le singole Casse previdenziali provvederanno a verificare la regolarità della domanda, la sussistenza dei requisiti in capo ai richiedenti e ad erogare l'indennità, in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande “accolte”.

- **NOTE**

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (Tuir), non sono tra esse cumulabili e non sono compatibili con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96, del D.L. n. 18/2020, né con il reddito di cittadinanza di cui al D.L. n. 4/2019.

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DI FAMIGLIE E IMPRESE

→ **Estensione Fondo solidarietà mutui prima casa (Art. 54, D.L. n. 18/2020)**• **OGGETTO**

Rifinanziamento ed estensione del Fondo di solidarietà per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa (c.d. *fondo Gasparrini*), istituito presso il Mef dall'art. 2, commi 475-480 della L. n. 244/2007, che consente di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate sino a 18 mesi.

• **BENEFICIARI**

Estensione della platea dei beneficiari, con inclusione di:

- **lavoratori** che abbiano subito una sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per almeno 30 giorni (Cig e altri ammortizzatori sociali);
- **lavoratori autonomi e liberi professionisti** che abbiano registrato un sensibile calo del fatturato, in relazione alla chiusura o restrizione della propria attività, operata in ottemperanza alle disposizioni emanate per l'emergenza epidemiologica.

Restano valide le pre-esistenti casistiche di accesso al Fondo, per la generalità dei cittadini.

• **PERIODO**

Ammissione al Fondo suddetto estesa ai lavoratori autonomi e liberi professionisti per il periodo intercorrente tra il 17 marzo 2020 e il 17 dicembre 2020.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

I cittadini devono presentare apposita richiesta, compilando il modulo per la "sospensione rate mutuo prima casa", disponibile sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla banca che ha concesso il mutuo.

I nuovi beneficiari (lavoratori autonomi e Professionisti) devono, altresì, autocertificare, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di aver rilevato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la medesima data e la data della richiesta, una diminuzione del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza dei provvedimenti restrittivi emanati per l'emergenza Covid-19.

• **NOTE**

In ogni caso, per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

Infine, l'accesso al beneficio è consentito anche a coloro che, in passato, abbiano già usufruito della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, purché risultino regolarmente versate le rate degli ultimi 3 mesi.

MISURE PER LA LIQUIDITÀ DI FAMIGLIE E IMPRESE

➔ **Moratoria finanziamenti e mutui PMI (Art. 56, D.L. n. 18/2020)**• **OGGETTO**

Ventaglio di misure di sostegno finanziario all'imprenditoria danneggiata dall'emergenza epidemiologica:

- **irrevocabilità**, anche parziale, fino al 30 settembre 2020, degli importi accordati dalla banca o intermediario finanziario, per le aperture di credito a revoca e per i prestiti concessi a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o alla data di pubblicazione del decreto, se superiori), sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata;
- **proroga** al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni, dei prestiti non rateali aventi scadenza contrattuale precedente a tale data, unitamente ai rispettivi elementi accessori;
- **sospensione**, sino al 30 settembre 2020, del pagamento delle rate o dei canoni di leasing scadenti prima e fino a tale data compresa, per mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, ancorché perfezionati tramite il rilascio delle cambiali agrarie. Tale sospensione può riguardare, a scelta dell'impresa, l'intera rata o canone ovvero la sola quota capitale.

• **BENEFICIARI**

Microimprese e PMI operanti in Italia, a prescindere dal settore di appartenenza, secondo la definizione della raccomandazione della Commissione europea n. 361/2003:

- imprese con meno di 250 dipendenti e fatturato annuo inferiore a 50.000.000 Euro, ovvero totale di bilancio sino a 43.000.000 Euro.

Sono da ricomprendere, altresì, tra i beneficiari anche i lavoratori autonomi e Professionisti con partita Iva. Tali soggetti devono essere, alla data di pubblicazione del decreto, *"in bonis"*, ossia privi di posizioni debitorie c.d. "deteriorate", ripartite nelle categorie sofferenze, inadempienze probabili, esposizione scadute e/o sconfinamenti deteriorati: in generale, non debbono esservi rate scadute e non pagate (ovvero pagate parzialmente) da più di 90 giorni.

• **PERIODO**

Moratorie concesse sino alla data del 30 settembre 2020.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

I soggetti interessati devono presentare apposita comunicazione di moratoria alla banca, intermediario finanziario e/o altro soggetto abilitato alla concessione del credito, a partire dal 17 marzo 2020.

Nella comunicazione, da inoltrare con mezzo atto a garantire data certa, il beneficiario deve autocertificare, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, oltre al rispetto dei requisiti per la qualifica di microimpresa o PMI, di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità come conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

• **NOTE**

La moratoria di rate e finanziamenti di cui all'art. 56 non si applica al credito al consumo.

N.B.: Le rate maturate e non pagate, dopo l'entrata in vigore del decreto, possono essere compilate nella sospensione, ancorché la comunicazione di moratoria sia presentata dopo la scadenza delle medesime; diversamente, le rate scadute e non pagate prima del 17 marzo 2020 non rientrano nella moratoria (Faq Mef)

MISURE PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

→ *Sospensione carichi Agenti della Riscossione (Art. 68, D.L. n. 18/2020)*

- **OGGETTO**

Sospensione dei termini per il pagamento dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione (cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito Inps, accertamenti Agenzia delle Dogane, etc.), ancorché di natura non tributaria.

- **BENEFICIARI**

Tutti i contribuenti destinatari degli atti di riscossione, indipendentemente dallo status di operatore economico.

- **PERIODO**

Sospensione disposta per le cartelle di pagamento che scadono nel periodo compreso tra l'**8 marzo 2020** e il **31 maggio 2020**. Inoltre, come confermato dalle Faq presenti sul sito di Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono sospese, qualora scadenti nel periodo di riferimento, anche le rate dei piani di dilazione già in corso.

- **PAGAMENTO DELLE SOMME**

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere pagati, in unica soluzione, entro il **30 giugno 2020**. Per le cartelle che scadono nel periodo di sospensione, è sempre possibile richiedere la rateazione secondo le consuete modalità. Tuttavia, per evitare l'attivazione di procedure di recupero coattive, è necessario inoltrare l'istanza entro e non oltre il 30 giugno 2020 (Faq Ader).

- **MODALITÀ OPERATIVE**

La sospensione dei versamenti opera automaticamente: non è necessaria alcuna procedura specifica.

- **NOTE**

Fino al 31 maggio 2020, sono, altresì, sospese le attività di notifica di nuovi atti e l'attivazione di procedure di recupero (fermo amministrativo, pignoramento, etc.), anche coattivo, delle cartelle e avvisi i cui termini di pagamento sono scaduti prima dell'inizio della sospensione.

Il decreto Liquidità: le principali misure del D.L. n. 23/2020

A cura della **Redazione**

L'architettura degli interventi normativi, a fronte dell'emergenza legata alla diffusione del Covid-19, si arricchisce di un nuovo pilastro: è stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, denominato *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*. Il decreto contiene misure urgenti a sostegno della liquidità nazionale, nonché ulteriori proroghe fiscali e dei termini amministrativi: si propongono, pertanto, schede tecniche delle principali novità evidenziando con un fondo grigio le misure di maggior interesse per i clienti di Studio.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ

Garanzia SACE Spa (Art. 1, D.L. n. 23/2020)

• OGGETTO

Concessione da parte di Sace Spa di garanzie a favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, altri soggetti abilitati all'esercizio del credito nel territorio dello Stato, per finanziamenti alle imprese, residenti in Italia, colpite dall'emergenza epidemiologica e che abbiano esaurito la propria capacità di accesso al Fondo Centrale di Garanzia.

• BENEFICIARI

Ampia platea di beneficiari, così individuati:

- imprese di grandi dimensioni e PMI operanti in Italia, iscritte al Registro delle Imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 361/2003;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali di appartenenza, titolari di partita Iva.

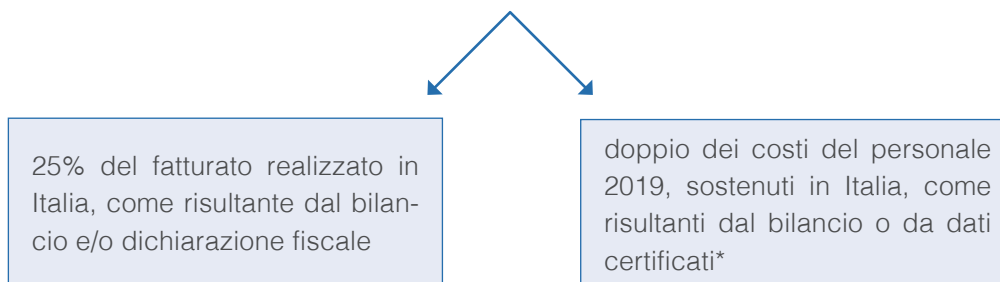
Ai fini della concessione della garanzia, i finanziamenti "garantiti" debbono rispondere alle seguenti **condizioni**:

- soggetti beneficiari non classificabili, con riferimento alla data del 31 dicembre 2019, come imprese in difficoltà ai sensi dei regolamenti UE n. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, né con esposizioni debitorie definibili come "deteriorate" ai sensi della normativa bancaria, escluse quelle successive al 31 gennaio 2020;
- impegno del soggetto beneficiario a non approvare la distribuzione dei dividendi nei dodici mesi successivi all'erogazione del finanziamento;
- impegno del soggetto beneficiario a mantenere i livelli occupazionali mediante specifici accordi sindacali;
- finanziamento avente durata massima pari a 6 anni, con possibilità di pre-ammortamento di 24 mesi;
- finanziamento "nuovo", ossia concesso dopo la data del 10 aprile 2020, per capitale, interessi ed oneri accessori;

[segue]

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ**Garanzia SACE Spa (Art. 1, D.L. n. 23/2020)**

- destinazione del finanziamento assistito da garanzia al sostenimento dei costi del personale, investimenti e/o capitale circolante, in stabilimenti produttivi e attività localizzate in Italia, come attestato dal legale rappresentante del beneficiario;
- importo massimo prestito garantito non superiore al maggiore tra



* Per i soggetti con inizio attività a partire dal 1° gennaio 2019, occorre far riferimento ai costi del personale **attesi** per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale del beneficiario.

N.B.: Qualora il soggetto beneficiario faccia parte di un gruppo, i valori esposti poc'anzi devono essere verificati su base consolidata. Inoltre, se la medesima impresa singola ovvero gruppo è beneficiario di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in oggetto o da altra garanzia pubblica, gli importi si cumulano.

- **PERIODO**

Concessioni di garanzia su finanziamenti previste sino al 31 dicembre 2020.

- **MODALITÀ OPERATIVE**

La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile. In riferimento ai finanziamenti aventi i requisiti di cui sopra, è prevista la seguente copertura:

Copertura	Destinatari
90% del finanziamento	Imprese < 5.000 dipendenti + fatturato fino a 1,5 miliardi Euro
80% del finanziamento	Imprese > 5.000 dipendenti + fatturato tra 1,5 e 5 miliardi Euro
70% del finanziamento	Imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di Euro

Relativamente alla prima categoria di destinatari (imprese con numero di dipendenti inferiore a 5.000 e fatturato di importo sino a 1,5 miliardi di Euro) è prevista la seguente procedura:

1. presentazione della domanda di finanziamento garantito da Sace Spa alla banca o altro soggetto finanziatore da parte del potenziale beneficiario;
2. in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, trasmissione della richiesta di concessione della garanzia a Sace Spa;

[segue]

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ**Garanzia SACE Spa (Art. 1, D.L. n. 23/2020)**

3. elaborazione della richiesta da parte di Sace Spa ed emissione di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
4. rilascio ed erogazione del finanziamento, garantito da Sace Spa, da parte del soggetto finanziatore.

N.B.: Per le imprese con requisiti superiori alle soglie di cui sopra, la concessione della garanzia e l'assegnazione del relativo codice unico sono subordinati, altresì, alla decisione assunta dal Mef, sentito il Mise adottata sulla base dell'istruttoria trasmessa da Sace Spa.

- **NOTE**

L'efficacia delle disposizioni a sostegno della liquidità è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione UE, ex art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Inoltre, è demandata al Mef l'approvazione di apposito decreto che disciplini eventuali ulteriori modalità attuative ed operative, nonché eventuali distinti parametri e requisiti per la concessione delle garanzie in esame.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ**Fondo Centrale di Garanzia PMI (Art. 13, D.L. n. 23/2020)**

- **OGGETTO**

Sostituzione dell'art. 49 del D.L. n. 18/2020, con ulteriori potenziamento ed estensione del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, che può garantire, ora, sino ad un importo massimo pari a 5.000.000 Euro per soggetto.

- **BENEFICIARI**

Estensione della platea di soggetti che possono accedere al Fondo Centrale di Garanzia:

- microimprese e Pmi operanti in Italia, iscritte al Registro delle Imprese, a prescindere dal settore di appartenenza, secondo la definizione della raccomandazione della Commissione Europea n. 361/2003;
- lavoratori autonomi e liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali di appartenenza ovvero ad associazioni professionali, purché iscritte nell'apposito elenco tenuto da Mise;
- imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 (mentre, in via ordinaria, possono accedervi solo le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249).

Per effetto del potenziamento del Fondo, la garanzia viene estesa anche a:

- soggetti che presentano, alla data di richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore segnalate alla Centrale Rischi come "inadempienze probabili", nonché con operazioni classificate come "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedenti alla data del 31 gennaio 2020;
- soggetti che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alla procedura di concordato con continuità aziendale ovvero hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti o presentato piano di risanamento.

[segue]

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ
 **Fondo Centrale di Garanzia PMI (Art. 13, D.L. n. 23/2020)**

N.B.: Restano escluse, in ogni caso, dall'operatività del Fondo, le imprese che presentano esposizioni catalogate come "sofferenze" ai sensi della disciplina normativa bancaria.

- PERIODO**

Modifiche all'operatività e alle procedure di accesso alle garanzie concesse dal Fondo valevoli sino al 31 dicembre 2020.

- MODALITÀ OPERATIVE**

Ai beneficiari la garanzia è concessa a titolo gratuito ed è, altresì, prevista l'inapplicabilità delle commissioni di cui all'art.10, comma 2 del D.M. 6 marzo 2017, normalmente dovute in caso di mancato perfezionamento dei finanziamenti garantiti.

Le percentuali di copertura della garanzia vengono innalzate su tre direttrici principali, come da tabella di sintesi:

Limite di ricavi beneficiario	Durata finanziamento	Durata preammortamento	Importo massimo finanziamento	Percentuale garanzia diretta	Percentuale garanzia in riassicurazione	Valutazione del beneficiario
Nessun limite	Fino a 72 mesi	24 mesi	25.000 Euro, nel limite del 25% dei ricavi o compensi del beneficiario	100%	100%	Nessuna valutazione del merito creditizio*
3.200.000 Euro			25% dei ricavi o compensi del beneficiario fino a massimo 800.000 Euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia Confidi o altro fondo		Nessuna valutazione andamentale
Nessun limite	Fino a 72 mesi		Il maggiore tra: 25% fatturato 2019; doppio spesa salariale 2019; fabbisogno per capitale	90%	100%	Nessuna valutazione andamentale

* Per tali finanziamenti è stabilito un iter procedurale accelerato, con rilascio della garanzia automatico e non subordinato ad alcuna valutazione da parte del Fondo: il soggetto finanziatore potrà erogare le somme, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria presso il FCG e previa mera verifica dei requisiti formali.

Inoltre, viene riconosciuta la possibilità di ammissione alla garanzia del Fondo, con copertura all'80% in garanzia diretta e 90% in riassicurazione, delle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti esistenti, purché queste prevedano l'erogazione contestuale, al beneficiario, di ulteriore credito per un importo almeno pari al 10% del debito originario.

- NOTE**

La disposizione sostituisce ed abroga la disposizione precedente di cui all'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO

➔ **Differimento dell'entrata in vigore del Codice della Crisi (Art. 5, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Differimento del termine a decorrere dal quale entreranno in vigore le nuove norme sul Codice della Crisi di impresa, previste dal D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14.

• **BENEFICIARI**

Tutti i contribuenti debitori, siano essi consumatori o Professionisti ovvero imprenditori che esercitano un'attività commerciale, artigiana o agricola, sia che operino come persone fisiche, sia come persone giuridiche.

• **PERIODO**

Le nuove norme, ad eccezione di quelle di cui agli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del citato D. Lgs. n. 14/2019, vengono posticipate al **1° settembre 2021**.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

Vengono posticipate al 1° settembre 2021 le norme sulla crisi di impresa, ad eccezione di quelle riferite agli "adeguati assetti organizzativi" ed alla nuova "responsabilità degli amministratori". Nello specifico, slittano gli obblighi di segnalazione di cui agli artt. 14, comma 2 e 15 del nuovo Codice della crisi. Si tratta, di fatto, delle segnalazioni all'Ocri da parte degli organi di controllo societari (sindaci e revisori), nonché dei c.d. creditori pubblici qualificati (Inps, Agenzia delle Entrate e Agente della Riscossione).

• **NOTE**

In precedenza, gli obblighi di segnalazione erano già stati rimandati al 15 febbraio 2021, ad opera del D.L. n. 9/2020. L'intento dell'ulteriore rinvio è di facile comprensione: come evidenziato dalla relazione illustrativa «*l'attuale emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 sta provocando a livello sostanzialmente planetario **effetti economici gravissimi**, ben evidenziati dall'adozione di provvedimenti economici radicali [...] Vi è altresì larghissima convergenza di vedute in ordine al fatto che al cessare dell'epidemia le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale **non verranno meno a breve termine ma si protrarranno per un periodo temporale piuttosto ampio***». Ciò premesso, in una situazione economica drammatica come quella attuale, i ben noti indicatori della crisi rischiano di perdere di significato; inoltre, l'applicazione di una nuova normativa ad elevato impatto e non roduta, assolutamente, dal punto di vista pratico, nel contesto socioeconomico odierno, rischierebbe (o, quantomeno, avrebbe rischiato) di amplificare gli aspetti negativi della crisi in atto.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO

➔ **Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Inapplicabilità, alle perdite realizzate nel corso del 2020 dalle società di capitali, delle norme del codice civile che disciplinano l'obbligo di ricapitalizzazione ovvero, in mancanza di questo, dell'obbligo di scioglimento.

• **BENEFICIARI**

Società di capitali - società cooperative.

• **PERIODO**

Agevolazione prevista per gli esercizi chiusi dal 9 aprile 2020 al 31 dicembre 2020.

[segue]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO

➔ **Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale (Art. 6 D.L. 23/2020)**• **MODALITÀ OPERATIVE**

Le perdite, che probabilmente molte aziende registreranno nel corso del 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica, non faranno scattare alcuni obbligo in capo agli amministratori.

In particolare, a tali perdite, **non** si applicano gli articoli seguenti:

- 1) 2446, commi secondo e terzo c.c.
- 2) 2447 c.c.
- 3) 2482 *bis* commi quarto, quinto e sesto c.c.
- 4) 2482 *ter*

che obbligano gli amministratori a convocare l'assemblea per una ricapitalizzazione; nonché gli articoli:

- 1) 2484, comma 1, numero 4) c.c.
- 2) 2545 – *duodecies* c.c.

che disciplinano, invece, tra le ipotesi di scioglimento, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO

➔ **Disposizioni in materia di redazione dei bilanci (Art. 7, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Valutazione del presupposto della continuità aziendale di cui all'art. 2423 *bis* c.c., nella redazione dei bilanci, senza tener conto degli effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica connessa alla diffusione del Covid-19.

• **BENEFICIARI**

Società obbligate alla redazione del bilancio d'esercizio.

• **PERIODO**

Bilancio di esercizio in corso al **31 dicembre 2020** – prospettiva di continuazione dell'attività con riferimento ai valori dei bilanci chiusi in data anteriore al **23 febbraio 2020**.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

La disposizione normativa ha lo scopo di neutralizzare «*gli effetti derivanti dall'attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità*».

In altri termini, la valutazione della continuità aziendale (intesa come capacità prospettica dell'azienda di mantenersi in continuità per i prossimi mesi), potrà essere effettuata senza tener conto dell'eventuale situazione di "squilibrio", creatasi a seguito dell'emergenza sanitaria (situazione esistente al 23 febbraio 2020). Infatti, in mancanza di una previsione normativa in tal senso, il rischio sarebbe stato quello di obbligare le imprese a redigere i bilanci 2020 secondo criteri di fatto "deformati".

[segue]

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO **Disposizioni in materia di redazione dei bilanci (Art. 7, D.L. n. 23/2020)**• **NOTE**

L'articolo 7 prevede anche che il criterio di valutazione debba essere specificatamente illustrato nella nota integrativa, anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Nell'operatività pratica, andranno evidenziate, nella parte descrittiva, le informazioni necessarie e le misure aziendali adottate dagli amministratori per far fronte all'emergenza legata alla diffusione del Covid-19.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ E BILANCIO **Postergazione finanziamento soci (Art. 8 D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Disapplicazione della disciplina della "postergazione", ex artt. 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, ai finanziamenti da parte dei soci effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 31 dicembre 2020.

• **BENEFICIARI**

Società per azioni e società a responsabilità limitata.

• **PERIODO**

Finanziamenti dei soci effettuati nel periodo intercorrente tra il **9 aprile 2020 e il 31 dicembre 2020**.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

Per i finanziamenti effettuati dai soci alle società partecipate, nel periodo indicato, non si applica la postergazione del rimborso rispetto agli altri creditori sociali. Con tale norma si intende non penalizzare coloro che, viste le difficoltà derivanti dalla crisi sanitaria in atto, erogano prestiti (anche infruttiferi) alle loro aziende, nel tentativo di fronteggiare la scarsa liquidità senza ricorrere all'indebitamento bancario. Per tali finanziamenti, quindi, non è applicabile la norma che li "equipara" giuridicamente al capitale di rischio, essendo parificato il loro rimborso unitamente a quello degli altri crediti sociali.

• **NOTE**

Anche se non esplicitamente previsto nel testo normativo, si ritiene che la disciplina di favore vada estesa, anche, al caso in cui il finanziamento dovesse essere restituito oltre il 31 dicembre 2020 (purché, ovviamente le somme siano erogate entro tale data). In questo senso, ad esempio, un finanziamento da parte di un socio, contrattualizzato ed erogato il 25 maggio 2020, con modalità di rimborso rateale a partire dal 1° marzo 2021, è da ritenere "ricadente" nella disciplina in esame e, pertanto, non postergabile rispetto agli altri crediti sociali. Ovviamente, posta la delicatezza dell'operazione, è consigliabile un contratto scritto avente data certa, il quale disciplini in maniera puntuale tutti gli aspetti del finanziamento, ivi comprese le tempistiche e modalità di restituzione.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

→ **Sospensione versamenti tributari e contributivi (Art. 18, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Sospensione dei versamenti in autoliquidazione di:

- ritenute alla fonte sui redditi lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 600/1973 e trattenuta relative alle addizionali regionali e comunali;
- Imposta sul valore aggiunto;
- contributi previdenziali e assistenziali, in termini di contributi relativi alle retribuzioni dei dipendenti ed alla Gestione separata Inps, nonché prima rata fissa per il 2020 dei contributi sul reddito minimale dovuta dai soggetti iscritti alla Gestione lvs commercianti – artigiani;
- premi per l'assicurazione obbligatoria Inail.

• **BENEFICIARI**

Contribuenti esercenti attività d'impresa, nonché **esercenti arte o professione**, in forma individuale o collettiva, che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

- che abbiano subito una **riduzione del fatturato** o dei corrispettivi nel/i mese/i di marzo e/o aprile 2020 almeno del 33% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente, se trattasi di soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di Euro nel 2019;
- che abbiano subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel/i mese/i di marzo e/o aprile 2020 almeno del 50% rispetto al medesimo mese del periodo d'imposta precedente, se trattasi di soggetti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di Euro nel 2019;
- che abbiano iniziato l'attività d'impresa, ovvero l'arte o professione, **a partire dal 1° aprile 2019**.

Enti non commerciali, ivi compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale non in regime d'impresa.

N.B.: Indipendentemente dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019, viene, altresì, prevista la sospensione dei versamenti Iva, scadenti nei mesi di aprile e maggio 2020, per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a fronte di una riduzione del fatturato almeno del 33% nel/i mese/i di marzo e/o aprile 2020 rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

• **PERIODO**

Sospensione disposta per i versamenti scadenti nel mese di aprile 2020 (a fronte di un calo del fatturato registrato nel mese di marzo 2020) e/o maggio 2020 (a fronte di un calo del fatturato registrato nel mese di aprile 2020).

• **PAGAMENTO DELLE SOMME**

I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, alternativamente:

- in un'unica soluzione, entro il 30 giugno 2020;
- ratealmente, in un numero massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

[segue]

- **MODALITÀ OPERATIVE**

La sospensione dei versamenti opera automaticamente: non è necessaria alcuna procedura specifica.

- **NOTE**

Restano valide, per i soggetti aventi diritto, le sospensioni di cui all'art. 8 del D.L. 2 marzo 2020 n. 9 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator) ed art. 61 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, etc./gestori di attività di ristorazione, gelaterie, ecc.), nei medesimi termini previsti dalle norme istitutive.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

➔ *Proroga non effettuazione ritenute (Art. 19, D.L. n. 23/2020)*

- **OGGETTO**

Proroga della mancata effettuazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto ex artt. 25 e ss. del D.P.R. n. 600/1973, ad opera dei sostituti d'imposta, originariamente prevista dall'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020.

- **BENEFICIARI**

Contribuenti percettori di redditi di lavoro autonomo e altri redditi, provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari, che risiedano sul territorio dello Stato e presentino ricavi e compensi, per l'anno d'imposta 2019, non superiori a 400.000 Euro, purché non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato nel mese precedente.

- **PERIODO**

Agevolazione prevista per i redditi percepiti dal 17 marzo al 31 maggio 2020 (proroga del termine già fissato al 31 marzo).

- **MODALITÀ OPERATIVE**

I beneficiari devono rilasciare apposita autocertificazione attestante il non assoggettamento dei ricavi o compensi a ritenuta in forza della disposizione in esame. Le ritenute non subite dovranno essere versate dai percipienti stessi, senza applicazione di sanzione e interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 ovvero in un massimo di 5 rate mensili a decorrere dalla medesima data.

- **NOTE**

La disposizione sostituisce ed abroga la disposizione precedente di cui all'art. 62, comma 7 del D.L. n. 18/2020.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

→ **Ulteriori proroghe e semplificazioni (Artt. 20, 21, 22, 23, 26, D.L. n. 23/2020)**

Statuizione di ulteriori proroghe e semplificazioni, come di seguito esposte:

- **OGGETTO**

Riduzione acconti Irpef, Ires ed Irap, per l'anno 2020: inapplicabilità di sanzioni e interessi ex art.13 del D.Lgs. n. 471/1997, nel caso di acconti determinati, in misura insufficiente, con metodo c.d. previsionale, purché risultino almeno pari al 80% di quanto effettivamente dovuto, come acconto, per l'anno 2020.

- **BENEFICIARI**

Tutti i contribuenti soggetti passivi Irpef, Ires ed Irap.

- **PERIODO**

Agevolazione prevista per gli acconti relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

.....

- **OGGETTO**

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza al 16 marzo, già prorogati al 20 marzo 2020 dall'art. 60 del D.L. n. 18/2020. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati **entro il 16 aprile 2020**.

- **BENEFICIARI**

Tutti i contribuenti (a prescindere da natura giuridica, dimensione e tipologia di attività) tenuti a versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni scadenti il 16 marzo 2020, ivi compresi quelli relativi a contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria.

- **PERIODO**

Agevolazione prevista per i versamenti la cui scadenza originaria era fissata al 16 marzo scorso.

.....

- **OGGETTO**

Proroga al 30 aprile 2020 del termine di consegna al percipiente, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 322/1998, delle Certificazioni Uniche 2020 relative ai redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, provvigioni e redditi diversi erogati nell'anno 2019.

Proroga al 30 aprile 2020 del termine di trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 contenenti redditi dichiarabili tramite il mod. 730/Redditi precompilato.

- **BENEFICIARI**

Tutti i sostituti d'imposta che abbiano erogato redditi di lavoro autonomo, dipendente e assimilati, provvigioni e redditi diversi nel corso del 2019.

- **NOTE**

Resta ferma la data del 2 novembre 2020 come termine di scadenza della trasmissione telematica delle Certificazioni contenenti **esclusivamente** redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

 Ulteriori proroghe e semplificazioni (Artt. 20, 21, 22, 23, 26, D.L. n. 23/2020)

- **OGGETTO**

Proroga al 30 giugno 2020 della validità dei certificati di regolarità fiscale (c.d. *Durf* o *Durc Fiscale*), di cui all'art. 17-bis, comma 5 del D. Lgs. n. 241/1997, rilasciati alle imprese, dall'Agenzia delle Entrate, entro il 29 febbraio 2020, in esonero degli obblighi in materia di appalti introdotti dal D.L. n. 124/2019.

- **BENEFICIARI**

Imprese appaltatrici o affidatarie e imprese subappaltatrici, soggette agli obblighi informativi di cui all'art. 17-bis del D. Lgs. n. 241/1997, in materia di ritenute e compensazioni nell'ambito dei contratti di appalto/subappalto c.d. *"labour intensive"*.

- **PERIODO**

Agevolazione prevista per tutti i certificati rilasciati sino alla data del 29 febbraio 2020, in luogo dell'originaria durata pari a 4 mesi.

.....

- **OGGETTO**

Semplificazione del versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche che potrà essere effettuato:

- per le fatture emesse nel primo trimestre solare, qualora l'importo sia inferiore a 250 Euro, in sede di versamento dell'imposta dovuta per il secondo trimestre;
- per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, qualora l'importo complessivamente dovuto per entrambi i trimestri sia inferiore a 250 Euro, in sede di versamento dell'imposta dovuta per il terzo trimestre.

Restano ferme le ordinarie scadenze per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse nel terzo e quarto trimestre solare dell'anno.

- **BENEFICIARI**

Tutti i soggetti passivi Iva tenuti alla fatturazione elettronica e all'apposizione del bollo virtuale.

- **PERIODO**

Semplificazione prevista a decorrere dall'anno 2020.

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA

 Credito d'imposta per dispositivi di protezione individuale (Art. 30, D.L. n. 23/2020)

- **OGGETTO**

Estensione dell'ambito di applicazione del credito d'imposta ex art.64 del D.L. n. 18/2020 (*sanificazione ambienti e strumenti di lavoro*), ora riconosciuto anche a fronte dell'acquisto di dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro.

[segue]

MISURE PER I TITOLARI DI PARTITA IVA **Credito d'imposta per dispositivi di protezione individuale (Art. 30, D.L. n. 23/2020)**• **BENEFICIARI**

Contribuenti esercenti attività d'impresa, a prescindere dalla natura giuridica, dimensione e dal settore di appartenenza, nonché esercenti arte o professione, in forma individuale o collettiva, che abbiano acquistato dispositivi di protezione individuale ed ulteriori dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, come misura di contenimento della diffusione epidemiologica nei luoghi di lavoro.

Rientrano nel credito d'imposta, pertanto, le spese per:

- acquisto di **mascherine** chirurgiche, FFP2 e FFP3, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari;
- acquisto e installazione di **barriere** e pannelli protettivi;
- detergenti mani e **disinfettanti**.

• **MISURA DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 64 del D.L. n. 18/2020, il credito d'imposta è riconosciuto per il 50% dell'ammontare delle spese ammesse, fino ad un massimo di 20.000 Euro per ciascun beneficiario.

• **PERIODO**

Incentivo riconosciuto per il periodo d'imposta 2020.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

Rinvio alle medesime disposizioni attuative previste dall'art. 64, comma 2 del D.L. n. 18/2020.

I criteri e le modalità di fruizione dovranno essere stabiliti con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, da emanarsi, di concerto con il Mef, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020.

• **NOTE**

Restano ferme le disposizioni previgenti, in base a cui il credito d'imposta è riconosciuto, per l'annualità in corso, sino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di Euro.

MISURE PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI **Sospensione termini agevolazioni "prima casa" (Art. 24, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Sospensione dei termini per acquisire i requisiti necessari a beneficiare delle agevolazioni c.d. "prima casa".

• **BENEFICIARI**

Tutti i contribuenti destinatari delle agevolazioni connesse all'acquisto della c.d. prima casa.

• **PERIODO**

Sospensione prevista per il periodo intercorrente **tra il 23 febbraio e il 31 dicembre 2020**.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

Allo scopo di mantenere le agevolazioni previste per l'acquisto della prima casa, i beneficiari vedono sospeso il termine:

- di 18 mesi dall'acquisto dell'immobile, per trasferire la residenza nel Comune ove è ubicata l'abitazione acquistata con le agevolazioni (Nota II-bis all'art.1 della Tariffa all. al D.P.R. n.131/1986);
- di 1 anno dalla cessione dell'immobile, per acquistare un altro immobile da adibire ad abitazione principale, nelle ipotesi di alienazione infraquinquennale della prima casa (Nota II-bis all'art.1 della Tariffa all. al D.P.R. n.131/1986);
- di 1 anno per l'alienazione di altra abitazione precedentemente acquistata con le agevolazioni "prima casa, nell'ipotesi di acquisto di una nuova abitazione (Nota II-bis all'art.1 della Tariffa all. al D.P.R. n. 131/1986);
- di 1 anno dall'alienazione dell'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" per l'acquisto di altra abitazione, ai fini dell'acquisizione del credito d'imposta di importo pari alle imposte pagate nel precedente acquisto o del nuovo, qualora inferiori (Art.7 della L. n. 448/1998).

MISURE PER LA GENERALITÀ DEI CONTRIBUENTI

➔ **Sospensione termini di scadenza titoli di credito (Art. 11, D.L. n. 23/2020)**• **OGGETTO**

Sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini di scadenza di vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 23/2020, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva alla medesima data.

• **BENEFICIARI**

Debitori e obbligati in via di regresso che presentino titoli di debito scadenti nel periodo di sospensione disposto. Viene fatta salva la possibilità, per i potenziali beneficiari, di rinunciare espressamente.

• **PERIODO**

Sospensione disposta per le scadenze ricorrenti o decorrenti nel periodo intercorrente **tra il 9 marzo e il 30 aprile 2020**.

• **MODALITÀ OPERATIVE**

Con riguardo agli assegni bancari e postali, la sospensione interessa i termini:

- per la presentazione dell'assegno;
- per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti;
- per il pagamento tardivo dell'assegno, di cui all'art.8, comma 1 della L. n. 386/1990;
- per il preavviso e la revoca delle autorizzazioni, di cui agli artt. 9, comma 2 e 9-bis, comma 2 della L. n. 386/1990.

Ad ogni modo, la disposizione di sospensione non impedisce la presentazione di assegni al pagamento, da parte del beneficiario, nel periodo indicato: il titolo continuerà ad essere pagabile, nel giorno di presentazione, in presenza di fondi disponibili sul conto del soggetto traente l'assegno. Per gli assegni privi di difetto della provvista nel periodo di sospensione, invece, sarà valida la sospensione della presentazione, per il traente, con conseguente temporanea inapplicabilità del protesto e della disciplina sanzionatoria dell'assegno: in tali ipotesi, non sarà, pertanto, inviato il preavviso di revoca e, se già stato inviato, il termine di 60 giorni per l'esecuzione del pagamento tardivo sarà sospeso.

• **NOTE**

Per lo stesso periodo, i protesti levati per mancato pagamento non sono trasmessi alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, saranno cancellati d'ufficio. Il termine per la levata del protesto rimane comunque sospeso sino al 30 aprile.

Circolari, risoluzioni, provvedimenti, risposte agli interpelli e altre novità fiscali del periodo

A cura della **Redazione**

SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE ISTANZE DI INTERPELLO – ART. 67 DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18 (DECRETO “CURA ITALIA”)

Circolare Agenzia delle Entrate n. 4 del 20 marzo 2020

A seguito dell'emanazione del decreto “Cura Italia”, nello specifico dell'art. 67, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, è stata disposta la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio dei termini per fornire risposta alle istanze di interpello presentate dai contribuenti.

In dettaglio, si tratta delle istanze di interpello riguardanti:

- l'applicazione delle disposizioni tributarie, qualora vi siano condizioni di obiettiva incertezza interpretativa;
- la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;
- l'applicabilità della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie;
- la disapplicazione di norme tributarie che limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta o altre posizioni soggettive.

Sono sospese, ai sensi del succitato articolo, anche le istanze di interpello presentate dai contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo e le istanze di interpello sui nuovi investimenti.

Nella circolare n. 4, viene precisato che i termini per la notifica della risposta previsti dalle reletive disposizioni, nonché di quello previsto per la regolarizzazione, decorreranno dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè dal 1° giugno 2020.

Operativamente, durante il periodo di sospensione dei termini, le competenti strutture dell'Agenzia delle Entrate potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze di interpello, ma i termini per fornire risposta al contribuente restano, in ogni caso, sospesi fino alla data del 1° giugno 2020, senza che, in caso di mancata risposta alle istanze nei termini ordinari, possa essere eccepita la formazione del silenzio-assenso. Inoltre, non è consentito l'accesso presso le sedi di svolgimento dell'attività di impresa o della stabile organizzazione, nonché lo svolgimento delle attività previste dalla disciplina sulle istruttorie delle istanze dei soggetti che hanno avuto accesso all'adempimento collaborativo.

[segue]

**CHIARIMENTI IN
MERITO AI TERMINI
PER IL PAGAMENTO
DEGLI IMPORTI
DOVUTI A SEGUITO
DI ACCERTAMENTI
ESECUTIVI – ART. 83 E
68 DEL D.L. 17 MARZO
2020, N. 18 (DECRETO
“CURA ITALIA”)**

Circolare Agenzia delle
Entrate n. 5 del
20 marzo 2020

Si precisa che, durante il periodo di sospensione, sono sospesi, altresì, i termini entro i quali i contribuenti sono tenuti a rispondere alle richieste inviate dagli stessi Uffici, ferma restando la possibilità, per il contribuente, di effettuare l'adempimento richiesto durante il medesimo periodo (8 marzo - 31 maggio 2020) con le prescritte modalità telematiche.

In merito alle istruttorie di ammissione al regime di adempimento collaborativo, la sospensione in oggetto comporta che i giorni compresi nel periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 siano esclusi dal computo del termine di centoventi giorni per la conclusione dell'istruttoria stessa.

Vale la pena soffermarsi su una premessa, ricordando che il contribuente, destinatario di accertamento esecutivo, può decidere, entro il termine di presentazione del ricorso, ossia ordinariamente entro 60 giorni dalla ricezione dell'atto, se effettuare il pagamento, prestando acquiescenza ed usufruendo della riduzione delle sanzioni. In tal modo, questi rinuncia all'impugnazione oppure a proporre ricorso in commissione tributaria, versando gli importi dovuti a titolo di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio. Una volta decorso il termine per l'impugnazione, l'atto diviene esecutivo e, decorsi ulteriori trenta giorni, in caso di mancato pagamento, (o in caso di impugnazione, per la parte non pagata a titolo provvisorio) la riscossione delle somme dovute avviene tramite affidamento in carico all'agente della riscossione. Ne consegue che, per gli avvisi di accertamento cosiddetti "esecutivi", il cui termine per la presentazione del ricorso era ancora pendente alla data 9 marzo, resta sospeso anche il relativo termine di pagamento e lo stesso ricomincia a decorrere dalla data del 16 aprile. Si pensi al seguente esempio: per un atto notificato in data 10 febbraio, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile e riprende a decorrere dal 16 aprile per, poi, scadere in data 18 maggio. Per gli avvisi notificati nel predetto intervallo temporale, l'inizio del decorso del termine per ricorrere, nonché del termine per il pagamento, è differito alla fine del periodo di sospensione: ad esempio, per un atto notificato il 10 marzo, il termine ordinario di sessanta giorni, per la presentazione del ricorso e per il pagamento, decorre dal 16 aprile. In linea generale, poiché l'esecuzione forzata da parte dell'agente della riscossione resta, comunque, sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento e posto che, anche a seguito della comunicazione di presa incarico inviata al debitore, non è previsto un termine di versamento, la sospensione dei "termini di versamento", in relazione agli accertamenti esecutivi, si intende riferita ai versamenti dovuti dal contribuente relativamente ai carichi affidati per i quali lo stesso si è avvalso della modalità di pagamento dilazionato.

SOSPENSIONE DEI TERMINI E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Circolare Agenzia delle
Entrate n. 6 del
23 marzo 2020

Gli articoli n. 67 e n. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 hanno disposto la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo degli Uffici, nonché di quelli processuali.

In particolare, l'articolo 67 del decreto *“Cura Italia”* recita: *«sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori»*. Tale norma disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività di controllo e di accertamento.

Anche l'articolo n. 83 prevede la sospensione dei termini di impugnazione dal 9 marzo al 15 aprile 2020, mettendo in evidenza che *«ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo»*.

Come precisato nella circolare, la *ratio* di tali disposizioni è quella di non sollecitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente e, pertanto, è stata data disposizione agli Uffici di sospendere le attività di accertamento e contenzioso, verifica, accesso, ispezione e liquidazione, esclusi gli atti urgenti o indifferibili.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che la sospensione dell'articolo 83 si cumula con il termine di sospensione di 90 giorni già previsto e, tenuto conto dei 60 giorni di tempo per proporre il ricorso, è possibile prolungare, fino a un totale di 187 giorni, il tempo utile per completare la procedura.

Nella circolare viene proposto anche l'esempio: *«...nel caso di un avviso di accertamento notificato il 21 gennaio 2020 e di istanza di accertamento con adesione presentata il 20 febbraio 2020, il termine per la sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione scade il 27 luglio 2020...»*.

L'Amministrazione Finanziaria, inoltre, pone in evidenza che, nel periodo di sospensione, in via del tutto innovativa, potrà finalizzare l'accertamento effettuando contraddittori telefonici o in videoconferenza, con successivo scambio e firma dei verbali tramite Pec o posta ordinaria.

La circolare elenca i punti (11) da seguire per concludere il processo di adesione. Si precisa che i citati punti sono adattabili sia al procedimento di accertamento con adesione avviato dall'ufficio, tramite invito al contribuente, sia all'istanza di adesione riferita ad un processo verbale di constatazione presentata dal contribuente, sia alle adesioni ai fini delle altre imposte indirette o ad ogni altro procedimento tributario che richiede la partecipazione o l'intesa con il contribuente.

Infine, le Entrate chiariscono che la sospensione non comprende il termine previsto per il versamento delle somme dovute da accertamento con adesione *«venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'articolo 7»* come previsto dall'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997.

PERDITE CONSEGUITE NELL'AMBITO DEL REDDITO D'IMPRESA

Interpello Agenzia delle
Entrate n. 94 del
24 marzo 2020

Un istante chiede se le perdite accertate a seguito di un avviso di accertamento, relativo all'anno d'imposta 2014 e notificato nel 2019, possano essere riportate interamente a partire dall'anno d'imposta della rettifica in base all'art.1, comma 23, lettera a), n. 2) della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Con quest'ultimo articolo, il legislatore è intervenuto al fine di avvicinare il regime fiscale dei soggetti Irpef a quello previsto per i soggetti Ires; pertanto, le perdite emerse nell'ambito del reddito d'impresa (individuale o società di persone) devono essere computate in diminuzione dei redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per differenza, nei successivi, nella misura massima dell'80% dei redditi conseguiti in detti periodi d'imposta, per l'intero importo che trova in esso capienza. L'Agenzia delle Entrate, facendo anche riferimento ai chiarimenti riportati nella circolare n.8 del 10 aprile 2019, chiarisce che non è consentito spostare la competenza di tale perdita, ritenendo che la stessa sia utilizzabile dal contribuente nei periodi d'imposta successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza. Ciò in quanto, se lo stesso avesse operato correttamente, avrebbe dichiarato nel periodo d'imposta cui la perdita si riferisce, ovvero l'anno d'imposta 2014, la perdita accertata nell'anno in cui aveva ricevuto l'avviso di accertamento, ovvero l'anno 2019.

L'Amministrazione Finanziaria conclude che la perdita riferita all'anno d'imposta 2014 potrà essere utilizzata dal contribuente come segue:

- per l'intero importo che trova capienza, dal 2015 al 2017, sulla base del pre-vigente art. 8, comma 3 del Tuir che prevedeva l'utilizzo della perdita nei 5 esercizi successivi;
- illimitatamente e nel limite dell'80% del reddito, dal 2018, la perdita eventualmente residua, sulla base della formulazione vigente dell'art. 8, comma 3 del Tuir, trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – PRIMI CHIARIMENTI

Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 12 del
18 marzo 2020

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, si dispone la proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza il 16 marzo (art. 60 del decreto "Cura Italia"). Viene precisato che la proroga è applicabile ai versamenti dovuti, a qualsiasi titolo, dalla generalità dei contribuenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, in scadenza alla data ricordata poc'anzi. È inoltre, prevista (art. 8, comma 1 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9) la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte e dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo, i tour operator che abbiano il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato. Nella tabella allegata alla risoluzione in commento, sono riportati, a titolo indicativo, i codici Ateco riferibili alle attività economiche individuate nel sopracitato art. 8.

CREDITO D'IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE – ISTITUZIONE CODICE TRIBUTO

Risoluzione Agenzia
delle Entrate n.13 del
20 marzo 2020

A seguito del D.L. 20 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”, è stato riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d'impresa, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – Negozi e botteghe (art. 65, comma 1 D.L. “Cura Italia”).

Con la risoluzione n. 13, l'Agenzia ha provveduto ad istituire il codice tributo “6914 – Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18” da utilizzare nella compilazione del modello F24 a partire dallo scorso 25 marzo.

Si segnala che il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente in compensazione, tramite modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI DA COVID-19: ULTERIORI PRECISAZIONI

Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 14 del
21 marzo 2020

Con la risoluzione n. 14 del 21 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori chiarimenti con riferimento all'elenco dei codici ATECO allegati alla risoluzione n.12 del 18 marzo 2020.

L'Amministrazione Finanziaria ha rimarcato che il suddetto elenco di codici Ateco ha valore “indicativo” e non anche “esaustivo”. Pertanto, i soggetti a cui si applicano le disposizioni a cui fa riferimento la circolare, ovvero il D.L. 9 del 2 marzo 2020 e il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, usufruiranno delle agevolazioni consistenti alla sospensione al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Infine, l'Agenzia fornisce l'esempio di un elenco di ulteriori codici Ateco ai quali si applicano le suddette disposizioni:

- 52.10.10 magazzini di custodia e deposito per conto terzi;
- 52.10.20 magazzini frigoriferi per conto terzi;
- 52.21.40 gestione di centri di movimentazione merci (interporti);
- 52.22.01 liquefazione e rigassificazione di gas a scopo di trasporto marittimo e per vie d'acqua effettuata al di fuori del sito di estrazione;
- 52.22.09 altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua;
- 52.29.10 spedizionieri e agenzie di operazioni doganali;
- 52.29.21 intermediari dei trasporti;
- 52.29.22 servizi logistici relativi alla distribuzione delle merci;
- 52.24.10 movimento merci relativo a trasporti aerei;
- 52.24.20 movimento merci relativo a trasporti marittimi e fluviali;
- 52.24.30 movimento merci relativo a trasporti ferroviari;
- 52.24.40 movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri;
- 53.20.00 altre attività postali e di corriere senza obbligo di servizio universale.

CODICE TRIBUTO PER IL RECUPERO IN COMPENSAZIONE, DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA, DEL PREMIO EROGATO AI LAVORATORI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.L. 17 MARZO 2020, N. 18

Risoluzione Agenzia
delle Entrate n. 17 del
31 marzo 2020

Ai sostituti d'imposta viene data la possibilità di recuperare in compensazione il premio previsto dall'art. 63 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 attraverso i codici tributo dei modelli F24 e F24 "Enti pubblici", appositamente istituiti. Per il modello F24, è istituito il codice tributo 1699 denominato "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto legge n. 18 del 2020". Tale codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario, nella colonna importi a credito, indicando nei campi rispettivi il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio. Per il modello F24 "enti pubblici", il codice tributo istituito è il 169E recante la stessa denominazione sopra enunciata. È esposto nella sezione Erario (valore F), in corrispondenza delle somme indicate nel campo "importi a credito compensati". Nei campi "riferimento A" e "riferimento B" verranno indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio. Gli F24 devono essere presentati, esclusivamente, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento; infine, non è richiesta la presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

IMPRESA DI RIPRISTINO– OPZIONE REGIME DI IMPONIBILITÀ IVA – ART. 10, PRIMO COMMA, N. 8 DEL D.P.R. N. 633/1972

Risposta Agenzia delle
Entrate n. 84 del
3 marzo 2020

L'istante passa da società immobiliare a gestione di "Room & Breakfast", per poi voler tornare alla precedente attività, locando l'unità immobiliare ammobiliata a potenziali conduttori che assumono direttamente, a propria gestione, l'attività di Room & Breakfast. Nel momento in cui l'immobile è locato nell'esercizio di attività di R&B, l'operazione non può essere esentata da Iva se rientrante, in base alla normativa di settore di ciascuno Stato membro, tra «*le prestazioni di alloggio, effettuate nel settore alberghiero in settori aventi funzioni analoghe*». Pertanto, se l'attività esercitata dalla società è qualificabile, in base alla normativa italiana di settore, ad uso turistico – alberghiero, le prestazioni rese dalla stessa sono soggette ad Iva con aliquota del 10%. Diversa è, invece, l'ipotesi in cui il soggetto loca l'intero immobile a potenziali conduttori, che assumono la gestione dell'attività di "R&B", ritornando, in tal modo, a svolgere l'attività di gestione immobiliare. Se le eventuali opere, fatte eseguire dalla società sull'immobile, rientrano tra quelle elencate all'art. 3, comma 1 del Testo Unico dell'Edilizia, l'istante può scegliere di assoggettare ad Iva la locazione dell'immobile, previa opzione da inserire nel relativo contratto. Qualora tale opzione dovesse mancare, la locazione rientrerà nel naturale regime di esenzione Iva, con relativa rettifica della detrazione, a suo tempo, operata dall'istante sugli acquisti di beni e servizi effettuati per adattare l'immobile all'attività imponibile di "R&B". In ultimo, va precisato che in merito all'aliquota Iva da applicare, questa dipende dalla tipologia degli interventi eseguiti ovvero varia a seconda che gli stessi rientrino o meno tra quelle elencate nell'art.3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Testo Unico dell'edilizia.

ESTEROMETRO E REVERSE CHARGE IN MODALITÀ ELETTRONICA

Risposta Agenzia delle
Entrate n. 91
dell'11 marzo 2020

Con la risposta n. 91, l'Agenzia delle Entrate offre alcuni chiarimenti in merito al c.d. esterometro, ex art. 1, comma 3-*bis* del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127. Richiamando la circolare n. 14 del 17 giugno 2019, si puntalizza che tutti i soggetti passivi, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, obbligati alla fatturazione elettronica tramite SdI, sono tenuti alla trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.

Nella situazione in cui un soggetto passivo italiano decida di avvalersi di un servizio, o una prestazione, reso da un soggetto non stabilito o residente nel territorio dello Stato, ai fini Iva, il suddetto servizio sarà territorialmente rilevante in Italia, poichè reso ad un committente soggetto passivo Iva stabilito nel territorio dello Stato. Quindi, ai sensi dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972, si dovrà adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione attraverso il meccanismo del reverse charge. In dettaglio, la fattura ricevuta dovrà essere integrata con l'appropriata aliquota Iva ed annotata nei registri acquisti e vendita; quindi, si procederà ai relativi obblighi di versamento.

In merito all'obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi alle operazioni di cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, già con la circolare n.14 del 2019 l'Agenzia aveva affermato che il committente italiano che sceglie di adempiere agli obblighi di fatturazione relativi al reverse charge, mediante SdI, non sarà tenuto all'adempimento dell'esterometro, essendo, l'Amministrazione Finanziaria, già a conoscenza dell'operazione.

CHIARIMENTI SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Circolare Ministero
dell'Economia e delle
Finanze n. 1 del
18 marzo 2020

L'art. 1, comma 738 della legge n. 160/2019, a decorrere dall'anno 2020, ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013, eliminando il tributo per i servizi indivisibili (Tasi), fatta eccezione per le disposizioni in materia di tassa sui rifiuti, Tari. La disciplina relativa all'IMU, ad oggi, risulta contenuta nell'art. 1, commi da 739 a 783 della richiamata legge. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, essendo stata abolita la Tasi, viene meno anche la ripartizione del tributo tra titolare del diritto reale e occupante, mentre l'Imu è dovuta dal solo titolare del diritto reale.

In merito all'acconto 2020, il comma 762 dispone che *«in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019»*.

Il Mef ha fornito le seguenti risposte alle casistiche particolari presentate dai contribuenti:

- in caso di immobile ceduto nel corso del 2019: l'applicazione del summenzionato comma comporterebbe un *«inutile aggravio di oneri»* per entrambi i soggetti del rapporto tributario, pertanto si deve tener conto della situazione sussistente al momento del versamento, cioè l'assenza del presupposto impositivo. A tale situazione è possibile ricondurre anche gli immobili tenuti a disposizione o locati nel 2019, che sono destinati ad abitazione principale nel 2020;

[segue]

- per gli immobili acquistati nel corso del primo semestre 2020: nonostante ai fini dell'acconto 2020 non sia richiesto alcun versamento in occasione della prima rata (per mancanza del presupposto impositivo), il contribuente potrebbe versare l'acconto sulla base dei mesi di possesso realizzati, rispettando le aliquote Imu stabilite per l'anno precedente. Qualora il comune abbia provveduto a pubblicare, sul sito www.finanze.gov.it, le aliquote Imu applicabili nel 2020, sarà possibile l'utilizzo di quest'ultime. Considerazioni simili valgono, anche, nel caso di un immobile destinato ad abitazione principale nel 2019, che viene tenuto a disposizione o locato nel 2020;
- immobili ceduti e acquistati nelle annualità 2019 e 2020: se un contribuente ha venduto un immobile nel 2019 e acquistato, nello stesso comune, un altro immobile nel primo semestre 2020, sarà tenuto al versamento dell'acconto 2020 scegliendo alternativamente tra (le presenti modalità potranno essere applicate anche per gli immobili che, nel 2020, subiscono un cambio di destinazione rispetto al 2019):
 - corrispondere l'acconto 2020 per l'immobile venduto, calcolato in misura pari al 50% di quanto versato nel 2019 a titolo di Imu e Tasi, senza corrispondere alcunché per l'immobile acquistato nel 2020;
 - versare l'acconto 2020 per l'immobile acquistato nel 2020, calcolato sulla base dei mesi di possesso nel primo semestre del 2020, tenendo conto dell'aliquota Imu 2019, senza dover versare alcunché per l'immobile venduto nel 2019;
- per i fabbricati rurali strumentali e fabbricati merce: nel 2019 erano assoggettati a Tasi, ma esenti da Imu; qualora si decida di versare l'acconto 2020, si potrà applicare l'aliquota base pari allo 0,1 per cento;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione in assenza di figli: nulla è mutato rispetto alla previgente disciplina. È esclusa da Imu la casa familiare, assegnata con provvedimento del Giudice poiché assimilata all'abitazione principale;
- alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti Erp: è prevista l'applicazione di una detrazione di 200 Euro e dell'aliquota ordinaria, o di quella eventualmente ridotta, deliberata dal Comune. Inoltre, ai sensi del comma 754, è possibile azzerare l'aliquota relativi agli immobili in questione che non erano (e continuano a non essere) assimilati all'abitazione principale;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali: se rispondenti ai requisiti del D.M. 22 aprile 2008, aditi ad abitazione principale, è prevista l'assimilazione ad abitazione principale con conseguente esenzione dall'Imu.

La circolare prevede che, in caso di mancata pubblicazione delle delibere comunali sul sito www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2020, si applicheranno le aliquote e le detrazioni Imu vigenti per l'anno 2019. Il medesimo principio potrà essere applicato anche qualora il Comune non abbia mai deliberato in materia di aliquote Imu, trovando applicazione l'aliquota dello 0,76 per cento per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dello 0,4 per cento per le abitazioni principali di lusso. Mentre, per i fabbricati rurali strumentali e i fabbricati merce, troverà applicazione l'aliquota dello 0,1 per cento.

[segue]

Il comma 741 stabilisce che si considera *«parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici purchè accatastata unitariamente»*.

Ai sensi del comma 743, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo, in caso di locazione finanziaria, *«per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto»*.

Infine, il comma 769 stabilisce che *«entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta»* deve essere presentata o trasmessa telematicamente la dichiarazione Imu. Esclusivamente per i casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio, o sono intervenute variazioni, nel corso del 2019, il termine per la presentazione, ovvero trasmissione telematica, della dichiarazione è fissato al 31 dicembre 2020.

Scadenzario fiscale 2020 post emergenza Covid-19

A cura della **Redazione**

In conseguenza dell'emergenza epidemiologica e dei provvedimenti restrittivi di volta in volta emanati, è stato riscritto l'intero scadenziario 2020, seppur con modifiche "a macchia di leopardo".

Alcune proroghe, peraltro, riguardano solo taluni soggetti e non altri, in funzione del fatturato, dell'attività svolta e della collocazione geografica.

Pertanto, la soluzione più completa, incisiva ed efficace è parsa quella di riscrivere lo scadenziario 2020 (con riferimento a tutto l'anno), evidenziando, per ciascun adempimento, le scadenze originarie e l'attuale, novellata, scadenza: uno scadenziario post Covid-19.

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
"Iva mensile dicembre 2019"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/01/20	16/01/20	/
Ritenute e contributi dipendenti dicembre 2019	Versamento	Tutti i contribuenti	16/01/20	16/01/20	/
"Imposta di bollo su FE IV trimestre 2019"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/01/20	20/01/20	/
Intrastat dicembre 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti	27/01/20	27/01/20	/
Intrastat IV trimestre 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti	27/01/20	27/01/20	/
Comunicazione TS spese mediche	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/01/20	31/01/20	/
Esterometro IV trimestre 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/01/20	31/01/20	/
"Iva mensile gennaio 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	17/02/20	17/02/20	/
Ritenute e contributi dipendenti gennaio 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	17/02/20	17/02/20	/
INPS contributi minimi IVS	Versamento	Tutti i contribuenti	17/02/20	17/02/20	/
Intrastat gennaio 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	25/02/20	25/02/20	/
Liquidazione periodica Iva IV trimestre 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti	02/03/20	02/03/20	/

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
"Iva mensile febbraio 2020"	Versamento	"Contribuenti con fatturato > 2Mln di Euro non appartenenti a categorie esposte**"	20/03/20	16/03/20	/
Ritenute e contributi dipendenti febbraio 2020	Versamento	"Contribuenti con fatturato > 2Mln di Euro non appartenenti a categorie esposte**"	20/03/20	16/03/20	/
"Tassa annuale vidimazione libri sociali"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/03/20	16/03/20	/
Saldo annuale Iva 2019	Versamento	"Contribuenti con fatturato > 2Mln di Euro non appartenenti a categorie esposte**"	20/03/20	16/03/20	/
Comunicazione TS spese veterinarie	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/03/20	28/02/20	/
Comunicazione AdE 730 precompilato spese funebri	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/03/20	28/02/20	/
Comunicazione AdE 730 precompilato spese condominio	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/03/20	28/02/20	/
"Invio Mod. CU/2020 (redditi precompilata)"	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	31/03/20	09/03/20	/
"Iva mensile marzo 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/04/20	16/04/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti marzo 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/04/20	16/04/20	__/__/__
"Imposta di bollo su FE I trimestre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/04/20	20/04/20	__/__/__
"Iva mensile aprile 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	18/05/20	18/05/20	__/__/__
Iva I trimestre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	18/05/20	18/05/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti aprile 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	18/05/20	18/05/20	__/__/__
INPS contributi minimi IVS	Versamento	Tutti i contribuenti	18/05/20	18/05/20	__/__/__
Rata rottamazione TER	Versamento	Tutti i contribuenti	01/06/20	28/02/20	__/__/__
"Iva mensile febbraio 2020"	Versamento	"Contribuenti con fatturato <= 2Mln di Euro appartenenti a categorie esposte**"	01/06/20	16/03/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti febbraio 2020	Versamento	"Contribuenti con fatturato <= 2Mln di Euro appartenenti a categorie esposte**"	01/06/20	16/03/20	__/__/__
Saldo annuale Iva 2019	Versamento	"Contribuenti con fatturato <= 2Mln di Euro appartenenti a categorie esposte**"	01/06/20	16/03/20	__/__/__
Rata saldo e stralcio	Versamento	Tutti i contribuenti	01/06/20	31/03/20	__/__/__
"Iva mensile maggio 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/06/20	16/06/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti maggio 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/06/20	16/06/20	__/__/__

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
IMU acconto 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/06/20	16/06/20	__/__/__
Intrastat maggio 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	25/06/20	25/06/20	__/__/__
Intrastat febbraio 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	25/03/20	__/__/__
Modello EAS variazioni 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	31/03/20	__/__/__
Intrastat marzo 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	27/04/20	__/__/__
Intrastat I trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	27/04/20	__/__/__
Invio Mod. Iva/2020	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	30/04/20	__/__/__
Esterometro I trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	30/04/20	__/__/__
Intrastat aprile 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	25/05/20	__/__/__
Liquidazione periodica Iva I trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/06/20	01/06/20	__/__/__
"Saldo 2019 - I acconto 2020 IIDD"	Versamento	Tutti i contribuenti	30/06/20	30/06/20	__/__/__
"Iva mensile giugno 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/07/20	16/07/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti giugno 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/07/20	16/07/20	__/__/__
"Imposta di bollo su FE II trimestre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/07/20	20/07/20	__/__/__
Intrastat giugno 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	27/07/20	27/07/20	__/__/__
Intrastat II trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	27/07/20	27/07/20	__/__/__
"Saldo 2019 - I acconto 2020 IIDD con magg. 0,40%"	Versamento	Tutti i contribuenti	30/07/20	30/07/20	__/__/__
Esterometro II trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	31/07/20	31/07/20	__/__/__
"Iva mensile luglio 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/08/20	20/08/20	__/__/__
Iva II trimestre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	20/08/20	20/08/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti luglio 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	20/08/20	20/08/20	__/__/__
INPS contributi minimi IVS	Versamento	Tutti i contribuenti	20/08/20	20/08/20	__/__/__
Intrastat luglio 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	25/08/20	25/08/20	__/__/__
"Iva mensile agosto 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/09/20	16/09/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti agosto 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/09/20	16/09/20	__/__/__
Liquidazione periodica Iva II trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	16/09/20	16/09/20	__/__/__
Intrastat agosto 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	25/09/20	25/09/20	__/__/__
Invio Mod. 730/2020	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	30/09/20	23/07/20	__/__/__

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
"Iva mensile settembre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/10/20	16/10/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti settembre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/10/20	16/10/20	__/__/__
"Imposta di bollo su FE III trimestre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	20/10/20	20/10/20	__/__/__
Intrastat settembre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	26/10/20	26/10/20	__/__/__
Intrastat III trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	26/10/20	26/10/20	__/__/__
"Invio Mod. 770/2020 (redditi precompilata)"	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	02/11/20	02/11/20	__/__/__
"Invio Mod. CU/2020 (redditi no precompilata)"	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	02/11/20	02/11/20	__/__/__
Esterometro III trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	02/11/20	02/11/20	__/__/__
"Iva mensile ottobre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/11/20	16/11/20	__/__/__
Iva III trimestre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/11/20	16/11/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti ottobre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/11/20	16/11/20	__/__/__
INPS contributi minimi IVS	Versamento	Tutti i contribuenti	16/11/20	16/11/20	__/__/__
Intrastat ottobre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	25/11/20	25/11/20	__/__/__
Liquidazione periodica Iva III trimestre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	30/11/20	30/11/20	__/__/__
"Il acconto 2020 IIDD"	Versamento	Tutti i contribuenti	30/11/20	30/11/20	__/__/__
"Invio Mod. Redditi/2020 IRAP/2020"	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	30/11/20	30/11/20	__/__/__
"Iva mensile novembre 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti	16/12/20	16/12/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti novembre 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/12/20	16/12/20	__/__/__
IMU saldo 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	16/12/20	16/12/20	__/__/__
Acconto Iva 2020	Versamento	Tutti i contribuenti	28/12/20	28/12/20	__/__/__
Intrastat novembre 2020	Comunicazione	Tutti i contribuenti	28/12/20	28/12/20	__/__/__
Dichiarazione IMU 2020	Dichiarazione	Tutti i contribuenti	31/12/20	31/12/20	__/__/__

ULTERIORI DIFFERIMENTI SCADENZE RELATIVE AI CONTRIBUENTI PRIME ZONE ROSSE

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
Liquidazione Periodica Iva IV trimestre 2019	Comunicazione	Contribuenti con sede nei comuni di Bertonico, Casalpusterlen-go, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'	01/06/20	02/03/20	__/__/__
"Invio Mod. CU/2020 (redditi precompilata)"	Dichiarazione	Contribuenti con sede nei comuni di Bertonico, Casalpusterlen-go, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo'	30/04/20	09/03/20	__/__/__

ULTERIORI DIFFERIMENTI SCADENZE ALTRE CATEGORIE ESPOSTE

DESCRIZIONE	TIPOLOGIA ADEMPIMENTO	TIPOLOGIA CONTRIBUENTE	SCADENZA ATTUALE	SCADENZA ORIGINARIA	SCADENZA PER ULTERIORE PROROGA
Liquidazione Periodica Iva IV trimestre 2019	Comunicazione	Tutti i contribuenti appartenenti alle categorie esposte indipendentemente dal fatturato	01/06/20	02/03/20	__/__/__
"Iva Mensile Marzo 2020"	Versamento	Tutti i contribuenti appartenenti alle categorie esposte indipendentemente dal fatturato	01/06/20	16/04/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti Marzo 2020	Versamento	Tutti i contribuenti appartenenti alle categorie esposte indipendentemente dal fatturato	01/06/20	16/04/20	__/__/__
Liquidazione Periodica Iva IV trimestre 2019	Comunicazione	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	02/03/20	__/__/__
"Iva Mensile Marzo 2020"	Versamento	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	16/04/20	__/__/__
Ritenute e contributi dipendenti Marzo 2020	Versamento	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	16/04/20	__/__/__
"Iva Mensile Aprile 2020"	Versamento	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	18/05/20	__/__/__
Iva I trimestre 2020	Versamento	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	18/05/20	__/__/__

Ritenute e contributi dipendenti Aprile 2020	Versamento	"Le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive, professionistiche e dilettantistiche"	30/06/20	18/05/20	__/__/__
---	------------	---	-----------------	----------	----------

Soggetti appartenenti alle categorie esposte:

- imprese turistico-recettive e agenzie di viaggio e turismo, tour operator;
- federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
- soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- aziende termali previste dalla Legge n. 323/2000 e centri per il benessere fisico;
- soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'art. 10 del DLgs. n. 460/1997, iscritte negli appositi registri, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla Legge n. 266/1991 ed associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della Legge n. 383/2000, che esercitano, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017.

Sospensione mutui, prestiti e leasing per le imprese (artt. 54-56, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”)

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. – “Fondazione Dino Agostini”

Gaetano Nani – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio

A seguito dell’emanazione del D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’attenzione di molte imprese cade, soprattutto, sulla ricerca di quelle norme atte a garantire la continuità aziendale ed alla verifica della liquidità necessaria a sopportare le scadenze di obbligazioni future e protratte nel tempo per evitare di incorrere in infrazioni finanziarie, prima e di mantenere un corretto rapporto con i propri creditori, poi. Le norme che meritano particolare attenzione sono quelle relative alla sospensione dei mutui, prestiti e leasing per le imprese. A nostro avviso, quelle da valutare sono contenute nell’art. 56 del D.L. n. 18/2020 ed ancor prima, quelle previste nell’art. 6 del D.L. n. 9/2020 valido solo per le c.d. “zone rosse” di prima valutazione governativa.

È bene precisare che il mondo bancario, attraverso l’ABI, assieme alle maggiori associazioni delle imprese aveva sottoscritto a novembre del 2018 un accordo con il quale, a richiesta delle singole imprese, poteva sospendere, posticipandole, le rate dei mutui per garantire la “ripresa economica” delle stesse. Il 6 marzo 2020, gli stessi soggetti, hanno proceduto nel rinnovo dell’accordo ampliando le causali per la sospensione dei mutui e prestiti all’emergenza COVID-19, oltre a definire i punti per la velocizzazione delle richieste di finanziamento avanzate dal mondo imprenditoriale (vedasi accordo per il credito 2019 e successivo *addendum* 2020).

Fatta questa premessa le imprese, ad oggi, indipendentemente dal nuovo dettato normativo del decreto “Cura Italia”, possono richiedere alle proprie banche (che hanno aderito all’accordo del novembre 2018 e rinnovato a marzo 2020 – il 93% di tutte quelle esistenti in Italia) la sospensione dei contratti di **mutui, prestiti e leasing** attraverso la **sospensione delle rate o allungamento del piano di ammortamento, esistenti alla data del 31 gennaio 2020**. Sul sito www.ancot.it sono a disposizione i modelli necessari per la presentazione della domanda alla filiale di competenza.

La **sospensione** può essere al massimo di 12 mesi per i mutui ipotecari e chirografari ed i leasing e provoca, in automatico, uno spostamento della scadenza della fine del finanziamento.

L’**allungamento**, invece, può essere richiesto sia per i mutui ipotecari e chirografari, sia per i crediti a breve e prestiti agrari.

Per i mutui è previsto l'allungamento del periodo di ammortamento fino ad un massimo del 100% delle rate a scadere.

Per i crediti a breve, invece il periodo di allungamento, può essere richiesto fino ad un massimo di 270 giorni.

Con riferimento, invece, alle norme emanate con il decreto "Cura Italia", la moratoria dei finanziamenti alle imprese è prevista nell'art. 56.



Nello specifico, l'articolo dispone in generale che le linee di credito accordate dalle banche o istituti finanziari siano sospese dalla revoca e quindi mantenute, **"a domanda"**, fino al 30 settembre 2020.

Dal dettato della norma contenuta nel predetto articolo, si evince che se esistono affidamenti per anticipi su fatture, finanziamenti extra fido, fidi "sino a revoca", rate di finanziamento di mutui ipotecari e/o chirografari, le imprese possono chiedere la moratoria fino al 30 settembre 2020 e le banche non possono esimersi dalla concessione. Le regole sopra descritte valgono per tutto il mondo bancario e per tutto il territorio nazionale.

È opportuno precisare che nelle singole regioni esistono diversi istituti di credito a valenza locale e sostanzialmente di emanazione pubblica – regionale che finanziano direttamente le imprese di quella regione, come, ad esempio, la CRIAS – Cassa Regionale per il Credito alle Imprese Artigiane della Sicilia, l'IRCAC – Istituto per il credito alle Cooperative, l'IRFIS – Istituto Regionale per il Finanziamento alle imprese commerciali, industriali e di servizi, FINLOMBARDA SPA.

Si dovrà procedere, pertanto e necessariamente, ad una verifica della situazione finanziaria dell'impresa, accertando se gli istituti di credito, operanti nel proprio ambito regionale e con i quali vi sono in essere contratti di finanziamento, hanno aderito alla moratoria dei finanziamenti.

Il raffronto tra l'accordo ABI e moratoria *ex art. 56* del "Cura Italia" evidenzia la differenza temporale dei due provvedimenti. Infatti, l'accordo ABI ha una valenza temporale più ampia rispetto a quella dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, dato atto che quest'ultimo ha efficacia, si sottolinea, fino al 30 settembre 2020. Di contro, invece, l'accordo ABI arriva fino a 12 mesi per i mutui e 270 giorni (9 mesi) per i crediti a breve. È opportuno rilevare che la sospensione, *ex decreto*, sospende l'intera rata, capitale + interessi, mentre la moratoria sospende solamente la sorte capitale. Questo non significa però che fino al 30 settembre 2020 non maturino gli interessi: gli stessi continuano a generarsi, ma verranno addebitati con le successive scadenze delle rate nel momento in cui riprenderanno a scadere.

A nostro parere la scelta e la valutazione sulle soluzioni da adottare spettano agli organi sociali delle imprese o al titolare, di concerto, con il suo management e consulenti anche in relazione alla capacità di rimborso, alla continuità aziendale, visto il periodo di crisi, l'esigenza di reperire nuove risorse finanziarie per affrontare le spese correnti ed eventuali spese capitali di reinvestimento per dare più impulso alla propria attività.



Un'altra importante misura, sull'argomento, è contenuta nell'art. 54, quella relativa alla **sospensione per un periodo di 9 mesi del mutuo prima casa** acceso da un imprenditore che abbia subito una restrizione o la chiusura della propria attività, registrando, di fatto, un calo del proprio fatturato almeno del 33% in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 rispetto a quello dell'ultimo trimestre 2019.

L'attivazione della misura è delegata ad uno specifico decreto del Ministero dell'Economia che ne disciplinerà l'attuazione e le modalità operative attingendo dal "Fondo solidarietà mutui prima casa".

Riteniamo, in ultimo, che una valutazione debba essere fatta sulle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.L. n. 9/2020. Le disposizioni di che trattasi hanno valenza, per il solo territorio della c.d. prima "zona rossa" (Lombardia ed altre 14 province del nord Italia). Nell'articolo è prevista la sospensione del pagamento delle rate, per un periodo di 12 mesi, dei finanziamenti INVITALIA a scadere fino al 31 dicembre 2020. Detta norma, di particolare importanza, a nostro avviso, appare di scarso impatto, se la si raffronta al territorio interessato. L'Agenzia, INVITALIA, opera e rivolge, prevalentemente, i suoi finanziamenti soprattutto alle imprese del sud Italia, circa il 90%. Pertanto, auspichiamo che in sede di conversione del decreto, si provveda ad una modifica con l'ampliamento a

tutto il territorio della norma in questione.

La Fondazione Dino Agostini, resta a disposizione per tutti coloro che necessitano o vorranno ulteriormente approfondire l'argomento in questione. È nostra intenzione essere da supporto per quanti necessitano di maggiori dettagli o che vorranno contribuire a migliorare lo studio delle varie tematiche che saranno affrontate, soprattutto nel corso di questo periodo, in cui il nostro paese: cittadini, imprese, lavoratori autonomi, Professionisti sono chiamati a fronteggiare e combattere un "nemico" che va oltre ogni possibile e immaginabile crisi economica.

Roma, 25 marzo 2020

Misure a sostegno della liquidità delle aziende (art. 49, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura Italia”)

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. – “Fondazione Dino Agostini”

Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio

IL FONDO DI GARANZIA PER LE MICRO E PMI

Nel periodo economico più buio dal dopoguerra ad oggi, appare essenziale per le imprese capire quale può essere il loro futuro: se passata questa crisi imprevedibile (dopo quella prevedibile degli ultimi 8 anni) potranno riprendere il loro percorso o cessarlo o convertirlo in altri settori o cambiare segmento economico.

Certo, questa “pandemia” ci sta cambiando e di sicuro cambierà comportamenti sociali e cambierà l’attenzione verso determinati settori economici e produttivi: si avrà maggior riguardo all’ambiente, alla salute, al benessere avendo maggiore attenzione, quindi, alla qualità piuttosto che alla quantità.

Nondimeno l’interesse attuale ed immediato di ogni imprenditore è quello di superare questo periodo, speriamo breve, cercando di economizzare al massimo la propria attività, recuperando la massima liquidità per poter essere pronto ad una ripartenza della propria produzione e quindi di essere competitivo nel nuovo mondo economico che nascerà.

L’impresa dovrà, pertanto, confrontarsi con i suoi partners finanziari e commerciali, dovrà ascoltare i propri stakeholders per capire quale direzione prendere e, soprattutto, dovrà ricercare quei capitali necessari per raggiungere i propri obiettivi, sia immediati, sia a medio-lungo periodo.

Affrontiamo oggi il primo tra questi obiettivi, quello della **ricerca dei capitali necessari alla liquidità**, indispensabile per la stessa sopravvivenza delle imprese per far fronte ai propri impegni verso i dipendenti, verso i fornitori, verso i propri finanziatori.

Il D.L. n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, affronta il tema con le norme contenute negli artt. 49 e 56, fornendo risposte alle prime richieste del mondo imprenditoriale. È bene rimarcare che, a nostro parere, le misure, così come emanate, non sono risolutive del problema per le motivazioni che verranno esposte di seguito. Il nostro, vuole rappresentare, comunque, un primo segnale che possa essere di impulso al sistema del mondo delle imprese e, conseguentemente, a quello imprenditoriale in senso generale.

Della moratoria dei mutui, finanziamenti, leasing e anticipazioni a breve, previste all'art. 56, si è già detto in precedente approfondimento.

L'intervento, così come normato, di concerto, con la moratoria dell'accordo ABI 2019 nonché dell'*addendum* 2020, consente di spostare le scadenze finanziarie del rimborso delle rate su finanziamenti per un periodo fino a 12 mesi, creando, di fatto, nel brevissimo periodo, una sorta di liquidità utilizzabile per sopperire ad altre scadenze non rinviabili, stante l'improvvisa e non prevedibile crisi finanziaria dovuta a "fattori" esterni al mondo economico, come quella dell'emergenza COVID-19.

Queste misure, gradite dalle imprese, nella pratica amministrativa sono "mal digerite" dal sistema bancario e dagli organismi finanziari. È essenziale, per dare piena efficacia ai provvedimenti emanati, che venga disposto e regolamentato un intervento finanziario statale (europeo) con immissione di nuova liquidità da parte della BCE.

Appare chiaro che l'intento della norma sulla moratoria dei mutui è quello di voler dare una immediata risposta alle esigenze di liquidità delle imprese. Di contro, con la norma contenuta nell'art. 49 del provvedimento governativo sopra citato, Fondo di garanzia per le PMI, si tenta di dare maggiore slancio ed un più ampio "respiro" al mondo delle imprese agevolando l'utilizzo del fondo di cui alla L. n. 662/1996 Medio Credito Centrale – Invitalia.

A tal proposito l'organismo di gestione, con la circolare 8/2020 del 19 marzo u.s., allegata assieme alla circolare ABI del 24 marzo 2020 al presente documento, analizza in maniera dettagliata la norma, dando indicazioni al mondo bancario per l'attivazione delle misure ivi previste. Di fatto, si tratta, di una semplificazione nell'utilizzo della garanzia statale a garanzia dei finanziamenti "vecchi" e soprattutto "nuovi" concessi dalle banche ed istituti finanziari alle imprese.

È bene ricordare che, i liberi professionisti, per espresso dettato normativo europeo, vengono assimilati alle PMI e, pertanto, possono accedere alla garanzia rilasciata da MCC ai sensi della L. n. 662/1996.

Dall'analisi della predetta circolare n. 8/2020, ripresa anche dall'ABI con la nota prot. UCR/000593 del 24 marzo 20, con l'art. 49 del decreto "Cura Italia", vengono confermate le seguenti misure e procedure:

- a) La garanzia del MCC viene riconosciuta a titolo gratuito, senza nessun onere a carico delle imprese;
- b) L'importo della garanzia, per singola impresa, viene elevato fino a 5 milioni di Euro. Fermo restando una variazione sulle modalità di calcolo della stessa, tenuto conto che, fino al 17 marzo, la stessa era calibrata su un importo massimo di 2,5 milioni di Euro. Questione, prettamente tecnica, che, in questo particolare periodo ha poca rilevanza per le imprese;
- c) La copertura della garanzia dell'80% è garantita per i finanziamenti fino a 1,5 milioni di Euro, diminuendo per importi superiori. La stessa, può arrivare fino al 90% in caso vi sia la copresenza di un confidi o di un altro fondo. Una importante precisazione, a seguito di espressa delibera da parte del fondo, va fatta sulla garanzia della percentuale dell'80%, anche se l'impresa ha in corso altre pratiche di importo superiore a tale limite nei limiti del massimale dei 5 milioni di Euro. Ciò significa che il plafond 1,5 decorre per le richieste fatte dal 17 marzo in poi e per i successivi 9 mesi;
- d) È possibile assoggettare, adesso, a garanzia tutte le operazioni di rinegoziazione di finanziamenti in corso finalizzati all'estinzione di precedenti finanziamenti e/o consolidamento di passività, a condizione che la banca conceda un credito aggiuntivo di almeno il 10% dell'importo residuo del debito. Tale operazione permette di creare maggiore liquidità all'imprenditore e di assoggettare a garanzia anche questa tipologia di finanziamento, fino ad adesso esclusa dall'operatività del fondo stesso;

- e) Per i finanziamenti o i crediti a breve concessi dalle banche o dagli istituti finanziari e che erano assoggettati a garanzia e che sono oggetto di moratoria sia per accordo ABI, sia per dettato normativo, in automatico, viene prorogata la garanzia stessa. A puro titolo esemplificativo: per un mutuo sospeso per 12 mesi, con conseguente proroga della scadenza, la garanzia MCC avrà efficacia fino alla definitiva scadenza dello stesso post-moratoria. Questa disposizione avrà valenza anche per le imprese considerate "in difficoltà" o posizionate dalle banche come esposizioni *non-performing*, superando, quindi, le iniziali perplessità di alcune associazioni di categoria;
- f) È semplificata, ai fini dell'accesso alla garanzia, la compilazione del modello di valutazione economico-finanziario delle condizioni di ammissibilità invitando i soggetti richiedenti a trasmettere, anche attraverso l'acquisizione automatica dei dati e delle informazioni fornite dalle banche dati pubbliche o private ai fini della valutazione degli andamenti relativi gli eventi pregiudizievoli;
- g) Il rilascio della garanzia rimane sempre gratuito anche nel caso di mancato perfezionamento delle operazioni;
- h) Sono incentivate le operazioni di investimento nel settore turistico-alberghiero della durata minima di 10 anni e di importo superiore ai 500.000 Euro, facendo cumulare la garanzia del fondo anche con altre fornite dalle imprese di tipo reale, assicurative, bancarie e senza limitazione di valore;
- i) È rilasciata la garanzia in forma automatica e senza valutazione con copertura dell'80% per i finanziamenti a 18 mesi meno un giorno e per un importo finanziato di 3.000 Euro;
- j) Tutte le operazioni di microcredito passano da 25 a 40 mila Euro con la garanzia del fondo rilasciata all'80%. La misura amplia ed agevola, semplificando la gestione amministrativa, i finanziamenti rilasciati alle micro e PMI neo costituite o che abbiano iniziato la propria attività da meno di 3 anni.

Appare del tutto evidente che l'intervento normativo, in questa fase, è stato sostanzialmente quello di voler incentivare l'utilizzo di uno strumento, il fondo di garanzia, quale moltiplicatore e volano per le banche e gli istituti finanziari al fine della concessione di nuova finanza alle imprese richiedenti.

Nel periodo attuale, caratterizzato dalla mancanza di liquidità, il binomio banche/garanzia MCC risulta essere fondamentale. La speranza è quella di un immediato recepimento delle norme da parte del mondo finanziario al fine di immettere in circolazione le maggiori fonti possibili per sopperire alla diminuzione di PIL che, per cause di "forza maggiore", è crollato sensibilmente a scapito del reddito e dei consumi. La nuova finanza servirà a non interrompere i pagamenti delle forniture già eseguite nonché al pagamento delle retribuzioni ai milioni di lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività.

Le misure fin qui analizzate, se pur non esaustive, serviranno a mantenere in vita quelle imprese che dovranno, nel breve periodo, pensare a riprendere la propria attività con un'ottica imprenditoriale differente rispetto al periodo ante emergenza. Avranno l'esigenza di dover utilizzare altri strumenti finanziari per l'acquisizione di nuove immobilizzazioni, materiali ed immateriali, per dare nuovo slancio e nuova linfa al ciclo economico che si presenterà nel breve periodo.

Diverse iniziative finanziarie, dirette o per garanzie accessorie, sono allo studio nelle diverse regioni italiane, le quali, sfruttando parte delle risorse europee del FESR, non ancora utilizzate, intendono agevolare il ricorso al credito, concedendo contributi sugli interessi e/o sulle spese di gestione bancarie o addirittura finanziamenti diretti alle imprese. L'invito per il management aziendale ed i consulenti è di verificare nella regione di collocazione le eventuali iniziative che il governo locale sta mettendo in atto al fine di valutare con completezza le migliori solu-

zioni finanziarie a beneficio dell'attività imprenditoriale.

L'A.N.Co.T. - Associazione dei Consulenti Tributari, di concerto con "La Fondazione Dino Agostini" rimane sempre a disposizione ed al fianco dei Professionisti e delle imprese per eventuali chiarimenti e/o quesiti che senz'altro possono sorgere relativamente all'interpretazione o all'esecuzione delle norme analizzate nel presente documento. L'intento dell'A.N.Co.T. e della sua Fondazione rimane quello di una semplificazione delle normative, come nel caso, quelle relative al mondo finanziario italiano.

Roma, 27 marzo 2020

Sospensione mutui (art. 56 D.L. “Cura Italia”): ulteriori considerazioni

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. – “Fondazione Dino Agostini”

Gaetano Nani – Maurizio Natali – Andrea D’Onofrio

A seguito dell’emanazione di alcune circolari, prima dell’ABI e, dopo, da parte di ogni singolo istituto finanziario a chiarimento della portata dell’art. 56 del c.d. decreto “Cura Italia” inerente la moratoria sui finanziamenti, mutui, leasing e crediti a breve per le imprese, si ritiene utile implementare l’approfondimento che questa Fondazione ha pubblicato nelle pagine precedenti con ulteriori informazioni che potranno agevolare le scelte da parte dei titolari e/o degli amministratori delle aziende interessate, nonché dei consulenti aziendali al fine di poter dare una panoramica completa sulle possibilità offerte dalla norma.

L’art. 56, come detto, prevede la possibilità, su richiesta dell’impresa di “sospendere” il pagamento dei finanziamenti, mutui, leasing fino alla data del 30 settembre 2020 compresa, nonché di “prorogare” le scadenze delle aperture di credito a qualsiasi titolo scadenti entro il 30 settembre 2020 sempre a quella data.

Infatti l’impresa che volesse utilizzare tale possibilità deve obbligatoriamente presentare una specifica domanda al proprio istituto finanziatore e/o alla propria banca.

Solitamente gli operatori finanziari hanno predisposto una propria modulistica e, quindi, sarebbe opportuno che ognuno contattasse la propria filiale per farsi indicare la procedura ed il modulo da essa utilizzato.

In mancanza, ed in ogni caso, è possibile utilizzare il **modulo disponibile sul sito www.ancot.it**, appositamente predisposto ed in modalità editabile.



Ribadiamo che gli istituti destinatari della richiesta, **a differenza della moratoria ABI:**

- non possono denegare la richiesta e, quindi, **sono obbligati** per legge alla sospensione delle rate o allungamento della disponibilità a breve;
- devono procedere alla richiesta senza addebito di commissioni ed oneri bancari.

Ugualmente alla moratoria ABI, invece:

- è previsto il pagamento degli interessi moratori che, nel caso della richiesta ex art. 56, potranno:
 - o essere riaddebitati nelle rimanenti rate a scadere del finanziamento se viene bloccata l’intera rata;
 - o essere pagati nel periodo di moratoria, alle stesse scadenze iniziali, se si è scelti di sospendere solo la sorte capitale.
- è prevista l’allungamento dell’eventuale garanzia MCC di cui alla L. n. 662/1996. Infatti la garanzia statale

viene automaticamente "allungata" per lo stesso periodo di moratoria concessa.



Alla moratoria *ex art. 56* potranno accedere:

- le micro e PMI così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e quindi con un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di Euro, un attivo patrimoniale inferiore a 43 milioni di Euro e meno di 250 dipendenti;
- le imprese che hanno subito una temporanea carenza di liquidità dipendente dalla diretta diffusione dell'epidemia COVID-19.

Questi sono requisiti indispensabili e che bisogna dichiarare, con le conseguenze penali del caso, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.



Le modalità di presentazione della domanda possono essere diverse.

È possibile la consegna diretta allo sportello della filiale di competenza ed in tal caso è opportuno farsi rilasciare copia con ricevuta di presentazione oppure la spedizione tramite PEC all'istituto finanziario o alla banca.

Nel caso di spedizione, ai fini dell'autentica della sottoscrizione, bisogna allegare un documento in corso di validità del sottoscrittore oppure procedere alla sottoscrizione con firma digitale del modulo appositamente compilato.

Le considerazioni da fare ulteriormente partono da alcune domande che gli imprenditori sicuramente si faranno:

→ **Usciremo da questa crisi imprevista ed imprevedibile entro il 30 settembre 2020?**

→ **Le imprese avranno la liquidità e la forza di poter ripartire da quella data in poi?**

Probabilmente la sospensione per un periodo di sei mesi sembra essere troppo breve in considerazione dell'ampiezza di questo periodo di blocco e che segnerà per forza di cose l'economia globale dei prossimi anni.

Quindi vi è da valutare l'opportunità di suggerire al legislatore l'opportunità di prorogare in automatico questa scadenza almeno di altri 6 mesi.

Una soluzione possibile di allungamento deriva anche dal combinato disposto dell'accordo ABI del quale abbiamo parlato nel precedente approfondimento.

Infatti ai sensi del punto 2.1.11 dello stesso è possibile richiedere la moratoria entro il 31 dicembre 2020 e quindi successivamente alla scadenza *ex art. 56* del D.L. n. 18/2020. Inoltre la stessa richiesta sembrerebbe attuabile e non in contrasto con quella attuale sempre ai sensi del punto 2.1.5, nel quale si afferma che non possono essere concesse moratorie alle imprese che già ne siano state beneficiarie nei 24 mesi precedenti ad eccezione di quelle riconosciute *ex lege* in via generale e quindi nel nostro caso specifico.

Secondo la nostra valutazione, questa soluzione, in mancanza quindi di un nuovo dettato normativo che ampli temporalmente la durata della moratoria, potrebbe rappresentare una valida soluzione per dare alle imprese una maggiore stabilità finanziaria che possa essere utile ad una concreta ripresa dell'attività produttiva.

Restiamo sempre vigili sull'argomento impegnandoci ad intervenire nuovamente in caso si ritenga dovessero intervenire modifiche normative interessanti e da segnalare all'attenzione del mondo imprenditoriale e professionale di riferimento.

Roma, 30 marzo 2020

I buoni spesa per l'emergenza Coronavirus

A cura del gruppo di lavoro A.N.CO.T. – “Fondazione Dino Agostini”

Gaetano Nanì – Maurizio Natali – Andrea D'Onofrio

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2020 l'ordinanza della Protezione Civile che dispone le risorse per adottare le misure di solidarietà alimentare da destinare ai cittadini e la loro ripartizione ai vari Comuni. L'ordinanza dà seguito al D.P.C.M. n. 658 del 29 marzo 2020 che ha rideterminato, incrementandola, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2020, per aiutare appunto i Comuni a mettere in campo interventi di sostegno alimentare alle famiglie più gravemente colpite dall'emergenza Coronavirus.

Grazie alle risorse del Fondo, i Comuni possono acquistare:

- **buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell'elenco pubblicato da ciascun comune nel proprio sito istituzionale;**
- **generi alimentari o prodotti di prima necessità.**

CHI SONO I BENEFICIARI DEI BUONI SPESA

Sarà l'Ufficio dei Servizi sociali di ciascun Comune ad individuare la platea dei beneficiari e a determinare il contributo da erogare per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali, dando priorità a coloro che non ricevono alcun sostegno economico pubblico.

Per quanto sopra gli interessati dovranno accedere al sito istituzionale del Comune dove verrà pubblicato il “modello di domanda” per la richiesta del buono spesa e sicuramente provvederanno a rendere pubblico un numero telefonico dedicato per informazioni del merito.

Riteniamo che, solo per **casi eccezionali**, tale modello potrà essere ritirato presso ufficio del Comune tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria Coronavirus.

Da quanto abbiamo verificato, il “modello di domanda” varia da Comune a Comune, così come sono varie le diverse modalità di rilascio dei buoni spesa e cioè nel formato (tessera, carnet ecc.) e nei tagli riguardanti l'importo. Il “modello di domanda” debitamente compilato dovrà essere restituito al Comune per e-mail (per WhatsApp o fax ecc., ciò in base alle direttive comunali).

Riteniamo, solo per **casi eccezionali**, che tale modello potrà essere restituito *brevi manu* presso l'ufficio del Comune, tenendo sempre in considerazione le disposizioni di sicurezza sanitaria Coronavirus.

I BUONI SPESA

I buoni spesa sono spendibili **solo** presso gli esercizi aderenti all'iniziativa ed esclusivamente per l'acquisto di generi alimentari e di prima necessità, come stabilisce l'ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020.

Quindi i buoni spesa legittimeranno il loro possessore all'acquisto di alimenti (pane, carne, olio, sale, zucchero, frutta, verdura ecc.), prodotti essenziali per l'igiene personale e l'alloggio (sapone, dentifricio, shampoo, detersivo per piatti e pavimenti, etc.), prodotti per la prima infanzia (latte, omogeneizzati, pannolini ecc.) e beni di prima necessità (farmaci e prodotti medicali).

Il buono spesa non dà diritto all'acquisto di bevande alcoliche, preparati di rosticceria, alta pasticceria e di tutti gli altri prodotti non destinati agli usi sopraindicati esempio: prodotti di bellezza, vestiario, alimenti e prodotti per animali, elettrodomestici, telefoni cellulari, ricariche telefoniche, prodotti di cartoleria, oggettistica ecc.

A fronte di una spesa di importo maggiore rispetto al buono spesa, la differenza resta a carico dell'acquirente. I buoni spesa sono personali cioè utilizzabili dal titolare indicato nello stesso buono oppure da persona da esso designato tramite apposito atto corredato dai documenti di riconoscimento del delegato e del delegante.

Non sono invece trasferibili, né cedibili a terzi, né convertibili in denaro contante.

Relativamente alla questione se l'importo riportato nel buono spesa debba essere utilizzato per intero o a scalare, sicuramente verrà stabilito dal Comune.

Di certo riteniamo che il buono spesa debba essere utilizzato per il suo intero in un unico esercizio in quanto giudichiamo che, in caso di buono spesa spendibile a scalare, l'esercente debba ritirare il buono e quindi, con le modalità che riterrà più opportune (annotazione, rilascio di una ricevuta e/o altro) darà la possibilità, al titolare del buono, di utilizzarlo per la sua totalità. A confermare tale tesi anche le modalità con le quali l'esercizio commerciale dovrà restituire i buoni che tratteremo in seguito.

Il buono spesa riporterà la data entro e non oltre potrà essere spendibile.

DOVE UTILIZZARE I BUONI SPESA

I Comuni possono richiedere l'iscrizione nell'elenco, che predisporranno e pubblicheranno sul proprio sito e altro, agli **esercizi commerciali al dettaglio di generi alimentari o di beni di prima necessità (farmacie e/o parafarmacie) che a tutt'oggi risultano in esercizio secondo le liberatorie del quadro normativo in vigore.**

I Comuni possono inoltre richiedere agli esercizi commerciali che aderiscono ad accettare i buoni, l'applicazione di uno sconto extra (5% - 10%) sul monte acquistato con l'utilizzo degli stessi.

Per quanto sopra, i Comuni inviteranno gli interessati alla compilazione di una "domanda di adesione" appositamente predisposta e pubblicata sul proprio sito, o altro.

La "domanda di adesione" una volta redatta e sottoscritta dovrà essere agli stessi Comuni a mezzo e-mail e/o altro come da istruzioni.

Come già sopra asserito i Comuni renderanno pubblicità sul proprio sito istituzionale o altro degli esercizi commerciali che hanno aderito ad accettare i buoni spesa.

COMPORTAMENTO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE ACCETTANO I BUONI SPESA

L'esercente che aderisce di accettare i buoni spesa dovrà mettere a disposizione del Comune:

- il buono spesa originale
- allegare obbligatoriamente lo/gli scontrino/i fiscale/i con indicazione delle merci acquistate

Indubbiamente i Comuni potranno richiedere, ciò in base al proprio modello di buono spesa emesso, l'obbligo di annullare i Buoni stessi con timbro e firma dell'esercizio.

L'esercizio commerciale che ha aderito ad accettare i buoni spesa dovrà:

- > verificare l'autenticità del buono spesa al momento dell'accettazione;
- > monitorare il corretto utilizzo del buono da parte dei beneficiari;
- > accertare l'identità del possessore del buono richiedendo documento d'identità in corso di validità (forse è il caso di fotocopiare il documento) e/o accertarsi e verificare la persona designata tramite apposito atto all'utilizzo del buono, e qui secondo noi occorre trattenere o fotocopiare l'atto e i documenti del delegato e del delegante;

> verificare che i prodotti acquistati rientrino fra quelli ammessi.

Gli esercizi commerciali in possesso dei buoni spesa “esauriti” potranno procedere alla richiesta di pagamento al Comune mediante fatturazione elettronica, consegnando altresì allo stesso Comune, come sopra riportato, i buoni spesa in originale, sicuramente timbrati e firmati, con l'obbligo di allegare gli scontrini fiscali della spesa sostenuta dall'avente titolo.

I Comuni di certo provvederanno a stabilire le scadenze entro cui presentare le fatture per il pagamento, così come riteniamo che provvederanno alla liquidazione dopo verifica e controllo.

CONSIDERAZIONI SUL RILASCIO DELLO SCONTRINO DA PARTE DELL'ESERCIZIO COMMERCIALE – FATTURAZIONE ELETTRONICA – SCRITTURE CONTABILI

Il buono corrispettivo è uno strumento che contiene l'obbligo di essere accettato, anche per pagamenti parziali, a fronte di una cessione di beni. Nel caso in esame, trattasi di buoni “multiuso” (al momento dell'emissione non si conosce la disciplina a fini Iva applicabile alle cessioni di beni oggetto dei buoni), disciplinati dall'art. 6 *quater* del D.P.R. n. 633/1972.

Alla luce di ciò, la cessione dei beni e relativa esigibilità dell'imposta si verifica al momento di effettivo acquisto da parte del cittadino, certificata mediante rilascio di documento commerciale da parte dell'esercente.

L'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione attraverso il pagamento, previa presentazione da parte dell'esercente, dei buoni ricevuti. L'esercente dovrà rendicontare il valore totale dei buoni a mezzo documento Fuori Campo Iva (Art. 2 D.P.R. n. 633/1972) che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate, sfugge all'obbligo di fatturazione elettronica.

Le scritture contabili saranno:



Al momento dell'emissione documento commerciale:

Buoni Covid-19	A	Diversi Merci c/vendite Iva ns. debito
----------------	---	--



Al momento dell'emissione documento verso il Comune:

Crediti v/Comune di	A	Buoni Covid -19
--------------------------	---	-----------------



Al momento del pagamento effettuato dal Comune:

Banca c/c	A	Crediti v/Comune di
-----------	---	--------------------------

Roma, 2 aprile 2020

Iva in edilizia: compravendita e locazione fabbricati

A cura della **Redazione**

La compravendita e la locazione di fabbricati sono operazioni soggette ad Iva. Nella pratica, tuttavia, considerate le innumerevoli casistiche disciplinate dal legislatore italiano, risulta complicato capire quale aliquota Iva applicare. Allo stesso modo è difficile individuare quelle situazioni dove l'Iva si applica con il meccanismo del reverse charge, ovvero quando non viene applicata a fronte di operazioni esenti.

PREMESSA

Preliminarmente occorre delimitare il significato che l'ordinamento giuridico italiano attribuisce al termine di **fabbricato**. Una esauriente definizione è rinvenibile nella circolare 23 luglio 1960, n. 1820 del Ministero dei Lavori Pubblici, dove «*per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere una o più scale autonome. Per fabbricato o edificio residenziale si intende quel fabbricato urbano o rurale, destinato per la maggior parte (cioè il più della cubatura) ad uso di abitazione*».

Esaurita tale premessa, affinché la compravendita o la locazione di un fabbricato sia assoggettata ad Iva è necessario, a norma del D.P.R. n. 633/1972, che:

- l'immobile oggetto dell'operazione sia ubicato in Italia;
- l'operazione sia realizzata da un soggetto passivo Iva;
- l'operazione sia considerata una cessione di beni o una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'imposta.

Considerato che la locazione e la cessione di fabbricati, ai sensi degli artt. 2 e 3 del citato decreto del 1972, sono considerate operazioni rilevanti ai fini Iva e che nel prosieguo si tratterà dei soli fabbricati ubicati in Italia, non resta che concentrarsi sul requisito soggettivo ed esaminare le situazioni in cui il cedente o il locatore e il cessionario o il locatario influiscono sull'applicazione dell'Iva e della sua aliquota.

TIPOLOGIA DI FABBRICATI /IMMOBILI

Analizziamo prima di tutto le casistiche esistenti nel caso della compravendita di un fabbricato, premettendo che possono essere ceduti:

- fabbricati abitativi, ovvero tutti gli edifici classificati o classificabili nella categoria catastale A, ad eccezione della categoria A/10 (uffici e studi privati);
- fabbricati strumentali, ovvero tutti gli edifici classificati o classificabili nella categoria B (scuole, uffici pubblici, altri ...), C (negozi, laboratori, magazzini, altri ...), D (opifici, alberghi, ...), E (stazioni per servizi di trasporto, ponti, cimiteri, ...) e A/10.

N.B.: Cessione di immobili con cedente privato (cessione da persona fisica NON nell'esercizio di impresa o di professione)

Se nella compravendita il cedente è un privato cittadino che agisce al di fuori dell'esercizio di impresa o professione, la cessione è sempre esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, indipendentemente dal tipo di fabbricato ceduto o dal soggetto che acquista.

CESSIONE DI IMMOBILI IN REGIME DI IMPRESA (FABBRICATI ABITATIVI)

Quando la cessione ha ad oggetto un fabbricato abitativo e il cedente è:

1. un'impresa che ha costruito il fabbricato o che ha realizzato sullo stesso un intervento di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001 e:
 - la vendita avviene entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, è obbligatoria, a prescindere dalla figura del cessionario, l'applicazione dell'Iva nella misura del:
 - 4% se trattasi di cessione prima casa;
 - 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati non di lusso;
 - 22% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati di lusso;
 - la vendita avviene oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, l'operazione è esente Iva, salvo opzione specifica di applicazione dell'Iva da parte del cedente. In caso di opzione l'Iva si applica:
 - se il cessionario è un soggetto passivo Iva con il meccanismo del reverse charge;
 - se il cessionario è un privato cittadino che agisce al di fuori dell'esercizio di impresa o professione, secondo le aliquote del:
 - 4% se trattasi di cessione prima casa;
 - 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati non di lusso;
 - 22% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati di lusso;
2. una qualsiasi impresa diversa dalla precedente, l'operazione è sempre esente da Iva, indipendentemente dalla qualifica del soggetto che acquista.

Si noti che per usufruire dell'aliquota ridotta 4% prima casa, il fabbricato o la porzione di fabbricato ceduto non deve essere in categoria catastale A/1, A/8 o A/9 e l'acquirente persona fisica deve rilasciare apposita dichiarazione dove attesta che:

- ha la residenza o intende spostarla nel comune dove si trova il fabbricato;
- non è titolare di un altro immobile nel medesimo comune;
- non è titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa.

La dichiarazione è solitamente inserita nell'atto notarile di acquisto.

Per quanto invece riguarda invece le caratteristiche necessarie per definire gli **immobili di lusso**, a far data dal 13 dicembre 2014, l'art. 33 del D.Lgs. n. 175/2014 prevede che ai fini Iva sia necessario riferirsi alla tipologia catastale del fabbricato. Più precisamente sono considerati di lusso gli immobili in categoria catastale:

- A/1 – abitazioni di tipo signorile;
- A/8 – abitazioni in ville;
- A/9 – castelli, palazzi di pregio artistico e storico;

In precedenza, ai sensi della previgente disciplina, le c.d. "abitazioni di lusso" erano quelle definite dal D.M. 2 agosto 1969, dove era previsto il rispetto di determinati parametri costruttivi (estensione del giardino, presenza di piscina, dimensione dell'immobile, ecc.).

CESSIONE DI FABBRICATI ABITATIVI CATEGORIA "A" E PERTINENZE - ESCLUSO "A10" UFFICIO	
CONDIZIONI	IVA
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.	Obbligatoria l'applicazione dell'Iva: - 4% se prima casa; - 10% fabbricati non di lusso; - 22% fabbricati di lusso.
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero. Il cedente esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	1. Se l'acquirente non è un soggetto passivo Iva: - 4% se prima casa; - 10% fabbricati non di lusso; - 22% fabbricati di lusso. 2. Se l'acquirente è un soggetto passivo Iva si applica il meccanismo del <i>reverse charge</i> .
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero. Il cedente non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	Esente
Il cedente è un qualsiasi soggetto passivo Iva diverso dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato	Esente
Il cedente è un privato cittadino	Fuori campo

CESSIONE DI IMMOBILI IN REGIME DI IMPRESA (IMMOBILI STRUMENTALI)

Nel caso, invece, di compravendita di un fabbricato strumentale, se il cedente è:

- un'impresa che ha costruito il fabbricato o che ha realizzato sullo stesso un intervento di recupero e:
 - la vendita avviene entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, è obbligatoria, a prescindere dalla figura del cessionario, l'applicazione dell'Iva nella misura del:
 - 10% in caso di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione diversa da abitativa compresi nei c.d. "edifici Tupini" (Legge 2 luglio 1949, n. 408);
 - 22% negli altri casi;
 - la vendita avviene oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, l'operazione è esente Iva, salvo specifica opzione di applicazione dell'Iva da parte del cedente. In caso di opzione l'Iva si applica:
 - se il cessionario è un soggetto passivo Iva con il meccanismo del *reverse charge*;
 - se il cessionario è un privato cittadino che agisce al di fuori dell'esercizio di impresa o professione, secondo le aliquote del:
 - 10% in caso di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione diversa da abitativa compresi nei

c.d. "edifici Tupini" (legge 2 luglio 1949, n. 408);

- 22% negli altri casi;

2. una qualsiasi impresa diversa dalla precedente, l'operazione è esente Iva, salvo specifica opzione di applicazione dell'Iva da parte del cedente. In caso di opzione l'Iva si applica:

- se il cessionario è un soggetto passivo Iva, con il meccanismo del *reverse charge*;
- se il cessionario è un privato cittadino che agisce al di fuori dell'esercizio di impresa o professione, secondo le aliquote del:
 - 10% in caso di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
 - 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione diversa da abitativa compresi nei c.d. "edifici Tupini" (Legge 02.07.1949, n. 408);
 - 22% negli altri casi.

CESSIONE DI FABBRICATI STRUMENTALI	
CONDIZIONI	IVA
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.	Obbligatoria l'applicazione dell'Iva: - 10% in caso di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di recupero diversi rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria; - 10% in caso immobili c.d. Tupini; - 22% negli altri casi.
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero. Il cedente esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	1. Se l'acquirente non è un soggetto passivo Iva: - 10% in caso di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di recupero diversi rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria; - 10% in caso immobili c.d. Tupini; - 22% negli altri casi. 2. Se l'acquirente è un soggetto passivo Iva, si applica il <i>reverse charge</i> .
Il cedente è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. La vendita avviene oltre i 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero. Il cedente non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	Esente
Il cedente è un qualsiasi soggetto passivo Iva diverso dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato ed esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	1. Se l'acquirente non è un soggetto passivo Iva: - 10% in caso di immobili sui quali sono stati effettuati interventi di recupero diversi rispetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria; - 10% in caso immobili c.d. Tupini; - 22% negli altri casi. 2. Se l'acquirente è un soggetto passivo Iva si applica il <i>reverse charge</i> .

Il cedente è un qualsiasi soggetto passivo Iva diverso dalle imprese che hanno costruito o ristrutturato il fabbricato e non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva in atto.	Esente
Il cedente è un privato cittadino	Fuori campo

In tema di locazione di fabbricati abitativi e non, similamente a quanto indicato per la compravendita, la normativa italiana prevede una serie di casistiche che prendono in considerazione la figura del locatore e del locatario, nonché il tipo di immobile locato, premettendo che se il locatore è un privato cittadino che agisce al di fuori dell'esercizio di impresa o professione, la locazione è sempre esclusa dal campo di applicazione dell'Iva.

Nello specifico, in caso di locazione di un fabbricato abitativo, qualora il locatore sia:

1. un'impresa che ha costruito il fabbricato o che ha realizzato sullo stesso un intervento di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001, la locazione si considera esente da Iva, salvo specifica opzione di applicazione dell'imposta da parte del locatore. In caso di opzione l'Iva si applica nella misura del 10%;
2. una qualsiasi impresa diversa dalla precedente, l'operazione è sempre esente da Iva, indipendentemente dalla qualifica del soggetto locatario;
3. una qualsiasi impresa e oggetto della locazione è un fabbricato abitativo destinato ad alloggi sociali cui al D.M. 22 aprile 2008, l'operazione è sempre esente da Iva, indipendentemente dalla qualifica del soggetto locatario, ma salva specifica opzione di applicazione dell'imposta da parte dell'impresa. In caso di opzione l'Iva si applica nella misura del 10%.

LOCAZIONE DI FABBRICATI ABITATIVI CATEGORIA "A" E PERTINENZE - ESCLUSO "A10" UFFICIO	
CONDIZIONI	IVA
Il locatore è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. Il locatore esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva nel contratto.	10%
Il locatore è un'impresa che ha costruito i fabbricati o che ha realizzato sugli stessi interventi di ristrutturazione di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), d) ed f) D.P.R. n. 380/2001. Il locatore non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva nel contratto.	Esente
Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva diverso dal precedente	Esente
Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e trattasi di locazione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008. Viene esercitata l'opzione per l'applicazione dell'Iva nel contratto.	10%
Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e trattasi di locazione di alloggi sociali di cui al D.M. 22 aprile 2008. Non viene esercitata l'opzione per l'applicazione dell'Iva nel contratto.	Esente
Il locatore è un privato cittadino	Fuori campo

Se invece la locazione riguarda un fabbricato strumentale e il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva, la locazione è esente salvo specifica opzione di applicazione dell'imposta da parte dell'impresa e indipendentemente dal soggetto locatario. In caso di opzione, l'Iva si applica in misura pari al 22%.

LOCAZIONE DI IMMOBILI STRUMENTALI	
CONDIZIONI	IVA
Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva ed esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva nel contratto.	22%
Il locatore è un qualsiasi soggetto passivo Iva e non esercita l'opzione per l'applicazione dell'Iva sul contratto.	Esente
Il locatore è un privato cittadino.	Fuori campo

È appena il caso di aggiungere che qualora venga sottoscritto un contratto di sublocazione, esso rappresenta un rapporto autonomo, ancorché dipendente dal contratto di locazione principale, per cui deve essere autonomamente assoggettato ad imposizione Iva (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E/2007).

La disciplina applicabile è la medesima riservata ai contratti di locazione. Occorre, dunque, avere riguardo alla posizione soggettiva delle parti del rapporto di sublocazione (senza tener conto di quella del rapporto di locazione principale).

CASISTICA OPERATIVA E CASI RISOLTI

Domanda: *Gli immobili tipo box, posti auto o cantine, che costituiscono pertinenze di immobili abitativi, sono soggetti al medesimo regime Iva dell'immobile principale oppure il regime resta determinato in base alle loro specifiche caratteristiche catastali?*

Risposta: In caso di cessione di immobili destinati ad uso abitativo è prevista una specifica disciplina Iva distinta da quella riservata agli immobili strumentali. Per tale motivo occorre riservare particolare attenzione al trattamento applicabile alle cessioni di unità immobiliari che, ancorché rientranti nelle categorie catastali che contraddistinguono i fabbricati strumentali (ad esempio box e cantine, rientranti nelle categorie C/6 o C/2), sono destinate al servizio di abitazioni, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

In proposito la presenza del vincolo pertinenziale, rendendo il bene servente una proiezione del bene principale, consente di attribuire alla pertinenza la medesima natura del bene principale (circolare Agenzia delle Entrate n. 12/E/2007) e dunque anche il medesimo trattamento Iva.

È necessario tuttavia, che la pertinenzialità venga evidenziata nell'atto notarile di cessione.

Si ricorda che, in ogni caso, la presenza della pertinenzialità non comporta che venga meno l'autonoma rilevanza fiscale dell'operazione di vendita della pertinenza, rispetto alla quale, pertanto, devono essere verificati i presupposti oggettivi e soggettivi che determinano il trattamento fiscale in concreto applicabile all'operazione.

Questo significa che, ad esempio, in caso di acquisto di un box pertinenziale successivo alla compravendita del relativo fabbricato abitativo, dove il cedente è l'impresa che lo ha costruito, il trattamento fiscale applicabile dovrà tener conto del numero di anni trascorsi dalla costruzione della pertinenza in maniera autonoma rispetto agli anni trascorsi dalla costruzione dell'immobile principale.

Quindi se l'immobile principale è stato acquistato entro 5 anni dalla sua costruzione, mentre la pertinenza successivamente ai 5 anni, la prima compravendita sarà stata assoggettata ad Iva, mentre la seconda sarà esente e solo in caso di opzione da parte del costruttore sarà applicata l'Iva (eventualmente con il meccanismo del reverse charge se l'acquirente sarà un soggetto passivo Iva).

Domanda: *I contratti di service sono soggetti alla medesima disciplina Iva prevista per i contratti di locazione di immobili strumentali?*

Risposta: Con il contratto di service s'intende un contratto caratterizzato da una pluralità di prestazioni finalizzate a supportare lo svolgimento di una attività lavorativa, quali ad esempio i servizi di segreteria, di lavanderia, postali e, in generale, tutti quei servizi che vanno oltre la semplice locazione dell'immobile.

Appare evidente come in questi casi l'uso degli spazi di un edificio si ponga solo come un mezzo per attuare

una prestazione molto più complessa, per cui non si è di fronte a una mera locazione, bensì ad una prestazione di servizi generica.

Ne deriva che i contratti di service restano estranei al regime di esenzione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, previsto per i contratti di locazione immobiliare e sono invece soggetti all'applicazione dell'Iva in base ai criteri ordinari.

Domanda: *La cessione di un immobile da parte di un'impresa edile che si è avvalsa di imprese terze per la realizzazione del fabbricato abitativo rappresenta una «cessione di un'impresa costruttrice» ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972? In tal caso l'assoggettamento ad Iva dell'operazione di cessione è obbligatorio solo laddove siano trascorsi 5 anni dalla costruzione del fabbricato?*

Risposta: In merito alle condizioni necessarie per rivestire la qualifica di impresa costruttrice si specifica che è tale non solo l'impresa che realizza i lavori con mezzi propri, ma anche quella che si avvale di imprese terze. Ne consegue che, al contrario, l'impresa che svolge materialmente i lavori edili per conto terzi non può essere considerata impresa costruttrice ai fini del regime Iva di cui all'art. 10 nn. 8-bis) e 8-ter) del D.P.R. n. 633/1972. La qualificazione di impresa costruttrice è una qualità ricollegata ad un dato di fatto (quello della costruzione dell'immobile) e non a particolari riconoscimenti formali, dovendosi prescindere anche dall'attività svolta in via principale o prevalente dall'impresa o dal suo oggetto sociale, potendo la qualità di impresa costruttrice spettare in relazione anche ad un'attività di costruzione svolta occasionalmente.

Quanto poi all'assoggettamento ad Iva in caso di cessione del fabbricato entro il quinquennio dalla sua costruzione o ristrutturazione, si conferma che l'Iva va obbligatoriamente applicata nella misura del 4%, se l'acquirente può godere dei benefici prima casa, del 10% nel caso di compravendita di un fabbricato non di lusso o del 22% nei restanti casi.

Domanda: *In caso di cessione di un fabbricato strumentale da parte di un'impresa costruttrice nei confronti di un soggetto passivo Iva, qualora il rogito sia previsto oltre il quinquennio dalla sua costruzione, è possibile, anticipando l'emissione della fattura nel quinquennio di riferimento, applicare l'Iva al posto del reverse charge?*

Risposta: La cessione di un immobile strumentale effettuata da un'impresa che ha costruito il fabbricato o che ha realizzato sullo stesso un intervento di recupero, qualora avvenga entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, obbliga all'applicazione dell'Iva, a prescindere dalla figura del cessionario. L'Iva si applica nella seguente misura:

- 10% in caso di fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero, escluse le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
- 10% in caso di fabbricati o porzione di fabbricati a destinazione diversa da abitativa compresi nei c.d. "edifici Tupini" (Legge 2 luglio 1949, n. 408);
- 22% negli altri casi.

Qualora invece la vendita avvenga oltre 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero, l'operazione è esente Iva, salvo specifica opzione di applicazione del tributo. In caso di opzione, laddove l'acquirente sia un soggetto passivo Iva, l'imposta è dovuta attraverso il meccanismo del *reverse charge*.

Ci si potrebbe a questo punto chiedere cosa debba intendersi per cessioni "effettuate" entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento di recupero.

L'individuazione del momento di effettuazione delle cessioni di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 (entro i 5 anni dalla fine lavori), sulla base dei criteri previsti dall'art. 6 del medesimo decreto, porta ad attribuire rilevanza al pagamento del corrispettivo o all'anticipata fatturazione, dato che in tali ipotesi «l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo pagato o fatturato, alla data del pagamento o della fattura».

Ne deriva che se nei 5 anni dall'ultimazione dei lavori il corrispettivo viene in tutto o in parte pagato, o anche solo fatturato, l'operazione è da assoggettare obbligatoriamente ad Iva, per l'importo pagato o fatturato, anche qualora la stipulazione dell'atto di cessione sia realizzata oltre i 5 anni.

Domanda: *Quale disciplina Iva devo applicare in caso di stipula di un contratto “rent to buy” che prevede come oggetto un fabbricato abitativo? Prevalgono le disposizioni relative alla locazione di immobili o quelle relative alla sua cessione?*

Risposta: Con il contratto “rent to buy” il locatario di un immobile mira ad acquisire la disponibilità ed il godimento del fabbricato, posticipando gli effetti traslativi della proprietà ad un momento successivo. Al contempo egli si obbliga a corrispondere una parte del corrispettivo della cessione attraverso l'imputazione di una quota dei canoni ad “acconto prezzo”.

Con la circolare 4/E/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini Iva è necessario scindere le due componenti di ogni singolo pagamento. Da una parte il canone corrisposto, ossia la quota pagata per poter utilizzare l'immobile, la quale vedrà applicata la disciplina Iva delle locazioni; dall'altra parte invece, l'acconto prezzo, ossia la quota pagata a titolo di corrispettivo anticipato per la successiva cessione, dove varranno le disposizioni Iva specifiche per la compravendita dei fabbricati.

In riferimento a quest'ultimo aspetto, l'aliquota Iva applicabile sarà quella in vigore al pagamento di ogni singolo acconto. Pertanto, se l'acquirente in sede di stipula del contratto segnalerà di volersi avvalere delle agevolazioni prima casa e l'immobile ne potrà avere i requisiti, l'Iva sarà dovuta nella misura del 4%. Alternativamente, si applicherà l'aliquota del 10% per gli altri immobili abitativi, ad esclusione di quelli appartenenti alle categorie catastali (A/1, A/8 e A/9 – immobili di lusso) per i quali invece l'Iva dovrà essere corrisposta al 22%.

Iva in edilizia: manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo

A cura della **Redazione**

Scopo del presente scritto è fornire una disamina dell'applicazione dell'Iva in un ambito edile, in particolare relativamente alla manutenzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo. È inoltre approfondita la disciplina dei "beni significativi" e sono analizzate alcune questioni di casi risolti sul tema.

GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO E LE ALIQUOTE IVA APPLICABILI

Secondo l'art. 31 della L. n. 457 del 5 agosto 1978, per interventi di recupero del patrimonio edilizio si intendono quelli di:

- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica;
- restauro e risanamento conservativo.

Tale articolo non si limita ad elencare gli interventi ma fornisce anche una definizione dei medesimi:

Art. 31.

(Definizione degli interventi)

Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

- a) *interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;*
- b) *interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;*
- c) *interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.*
Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
- d) *interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;*
- e) *interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.*

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione e ristrutturazione, si applicano le seguenti aliquote Iva, a seconda che si riferiscano a immobili abitativi o "altri immobili":

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

Immobili abitativi*	Prestazioni rese con contratto di appalto, cessione di beni finiti con posa in opera, cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorati) con posa in opera	aliquota ridotta del 10%
	Prestazioni rese con contratto di subappalto (si applica reverse charge), cessione di beni finiti senza posa in opera, cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorati) senza posa in opera, prestazioni professionali (come quelle rese ad esempio da tecnici - geometri, ingegneri ecc.)	aliquota del 22%
Altri immobili (esempio uffici, negozi, studi, capannoni)	Qualsiasi prestazione di manutenzione ordinaria e straordinaria	aliquota del 22%

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Immobili abitativi*	Prestazioni rese con contratto di appalto e subappalto (si applica <i>reverse charge</i>), cessione di beni finiti con posa in opera e senza posa in opera	aliquota ridotta del 10%
	Cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorati) con posa in opera e senza posa in opera, prestazioni professionali (come quelle rese ad esempio da tecnici - geometri, ingegneri ecc.)	aliquota del 22%
	Prestazioni di servizi e cessioni di beni finiti nell'ambito opere finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche	aliquota ridotta del 4%
	Cessione di altri beni e materiali come materie prime e semilavorati (materie prime e semilavorati) nell'ambito opere finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche	aliquota del 22%
Altri immobili (esempio uffici, negozi, studi, capannoni)	Prestazioni rese con contratto di appalto e subappalto (si applica <i>reverse charge</i>), cessione di beni finiti con posa in opera e senza posa in opera	aliquota ridotta del 10%
	Cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorati) con posa in opera e senza posa in opera, prestazioni professionali (come quelle rese ad esempio da tecnici - geometri, ingegneri ecc.)	aliquota del 22%
	Prestazioni di servizi e cessioni di beni finiti nell'ambito opere finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche	aliquota ridotta del 4%
	Cessione di altri beni e materiali (materie prime e semilavorati) nell'ambito opere finalizzate al superamento/eliminazione delle barriere architettoniche	aliquota del 22%

*Per immobili abitativi, ossia «a prevalente destinazione abitativa privata», si intendono:

- le singole unità immobiliari a destinazione abitativa (categorie catastali da A1 ad A11, escluso A10), a prescindere dall'effettivo utilizzo, e relative pertinenze;
- gli interi fabbricati con più del 50% della superficie dei piani sopra terra destinati ad abitazione privata.

COSA FARE IN CASO DI APPLICAZIONE DI ALIQUOTA IVA RIDOTTA

Ogni qual volta che si applica l'aliquota Iva ridotta, il committente rilascia una dichiarazione attestante l'utilizzo dei servizi oggetto del contratto di appalto per la realizzazione di interventi agevolati.

La responsabilità circa la corretta applicazione dell'Iva, in termini di eventuale maggiore Iva dovuta, interessi e sanzioni a seguito di accertamento, rimane però in capo all'impresa che effettua i lavori, la quale deve quindi verificare di volta in volta, nonostante la dichiarazione di cui sopra, che ricorrano i presupposti per l'applicazione di un'aliquota Iva ridotta.

Eventuali esimenti in tema di responsabilità, in favore dell'impresa sono:

- la dimostrabilità di condizioni obiettive di incertezza nell'applicazione della corretta normativa;
- la prova che il cliente ha prodotto atti o omesso informazioni tali da indurre in errore l'impresa.

DEFINIZIONE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, ESEMPI ED ALIQUOTA IVA APPLICABILE

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono di solito soggetti all'aliquota del 22 per cento. Per quanto riguarda gli interventi sui fabbricati a prevalente destinazione abitativa, la legge finanziaria del 2010 ha disposto a regime l'aliquota del 10 per cento, dopo anni di agevolazioni temporanee.

Gli interventi di **manutenzione ordinaria** sono quelle che hanno ad oggetto le opere di:

- riparazione;
- rinnovamento;
- sostituzione delle finiture degli edifici;
- le opere necessarie ad integrare o comunque mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, con materiali e finiture simili a quelli esistenti.

Si tratta quindi di interventi di **“mantenimento”**, che riparano le finiture e gli impianti tecnologici in essere nell'edificio.

A titolo esemplificativo, si intendono **rientranti della manutenzione ordinaria** i seguenti interventi (come da C.M. 24 febbraio 1998, n. 57):

- la sostituzione integrale o parziale di pavimenti e le relative opere di finitura e conservazione;
- la riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
- rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni senza modifiche dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
- rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
- rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura senza modifiche ai materiali;
- sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate per smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
- riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
- riparazione recinzioni;
- sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza modifica della tipologia di infisso.

Gli interventi di **manutenzione straordinaria** sono quelli invece che hanno ad oggetto le opere di:

- di rinnovamento e sostituzione di parti anche strutturali degli edifici
- realizzazione e integrazione dei servizi igienico-sanitari e tecnologici, che non comportano alterazione di volumi, di superfici e di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari.

Si tratta quindi di interventi, anche innovativi rispetto al preesistente, in ambito impiantistico ed edilizio, che non modificano come detto superficie/volumetria/destinazione d'uso dell'immobile, ma che comportano il mantenimento in efficienza e l'adeguamento all'uso corrente dell'edificio.

Se la manutenzione ordinaria aveva come scopo il mantenimento, con la manutenzione straordinaria prevale un concetto di **innovazione** nel rispetto dell'immobile preesistente.

A titolo esemplificativo, sempre ricavati dalla C.M. 24 febbraio 1998, n. 57, si elencano:

- sostituzione infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, con modifica di materiale o tipologia di infisso;
- realizzazione ed adeguamento di opere accessorie e pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle superfici;
- realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo schema distributivo delle unità immobiliari e dell'edificio;
- consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
- rifacimento vespai e scannafossi;
- sostituzione di solai interpiano senza modifica delle quote d'imposta;
- rifacimento di scale e rampe;
- realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- sostituzione solai di copertura con materiali diversi dai preesistenti;
- sostituzione tramezzi interni, senza alterazione della tipologia dell'unità immobiliare;
- realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
- interventi finalizzati al risparmio energetico.

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

Per gli interventi di:

- ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
- restauro e risanamento conservativo;

si applica l'aliquota Iva del 10%, indipendentemente da quale sia la natura dell'immobile oggetto degli interventi e dalla tipologia dell'impresa realizzatrice degli interventi.

Allo stesso modo si applica l'aliquota Iva del 10% le cessioni di beni nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, restauro e risanamento conservativo, con l'eccezione:

- della cessione di semilavorati e materie prime (con o senza posa in opera);
- delle prestazioni professionali rese nell'ambito degli interventi (quindi compensi di geometri, architetti, ingegneri ecc.).

Lo scopo dell'agevolazione è da intendersi come volto a favorire il recupero degli immobili esistenti, tanto relativamente agli immobili abitativi, quanto agli immobili non abitativi.

In particolare per interventi di **restauro** e **risanamento conservativo** si intendono le opere che mirano a **conservare l'immobile** e ad assicurarne le funzionalità previste dalle destinazioni d'uso dello stesso, rispettandone i suoi elementi formali e strutturali.

Si tratta quindi, a titolo esemplificativo, di:

- modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
- innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
- ripristino dell'aspetto storico-architettonico di un edificio, anche tramite la demolizione di superfetazioni;
- adeguamento delle altezze dei solai, con il rispetto delle volumetrie esistenti;
- apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Per interventi di **ristrutturazione edilizia**, invece, si intendono opere volte a trasformare gli edifici, attraverso interventi che possono anche arrivare a determinare un immobile in parte o totalmente diverso da come era prima dell'inizio della ristrutturazione.

Sempre a titolo esemplificativo, rientrano nella ristrutturazione edilizia:

- riorganizzazione distributiva degli edifici e delle unità immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
- costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti;
- mutamento di destinazione d'uso di edifici, secondo quanto disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
- trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
- modifiche agli elementi strutturali, con variazione delle quote d'imposta dei solai;
- interventi di ampliamento delle superfici.

Nella ristrutturazione edilizia rientrano anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con la medesima volumetria e sagoma dell'edificio preesistente, fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

N.B.: considerato quanto la corretta determinazione dell'aliquota Iva dipende dalla chiara e precisa individuazione dell'intervento edilizio (che come detto può rientrare in manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo), si ritiene utile e consigliato confrontarsi, quando possibile, con un tecnico del settore (geometra, ingegnere, architetto), magari quello di fiducia dell'impresa realizzatrice dell'intervento, per poter avere un parere professionale che qualifichi correttamente la natura dell'operazione.

In tal modo sarà poi più agevole individuare la relativa aliquota Iva applicabile, considerato come questa dipenda anche da aspetti prettamente tecnici.

OPERE INTERNE

Da ultimo, un breve cenno per le "opere interne" ex art. 26 della legge n. 47/1985. Si intendono opere caratterizzate da assenza di alterazione dell'aspetto esterno degli edifici e sono interventi edilizi che non comportano trasformazioni urbanistiche oggetto di concessione edilizia.

Spesso rientrano nell'ambito della manutenzione straordinaria/ordinaria, oppure nell'ambito del restauro/risanamento conservativo; in tal caso seguono il trattamento fiscale, a livello di Iva, dell'intervento edilizio in cui sono inseriti (che potrà quindi essere ordinaria oppure ridotta).

Diversamente, se siamo in presenza di opere interne non qualificabili in una delle categorie di interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (ossia manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica, restauro e risanamento conservativo), troverà applicazione unicamente l'aliquota Iva del 22%.

I BENI SIGNIFICATIVI NELLE MANUTENZIONI ABITATIVE

Nell'ambito degli interventi di manutenzione ai sensi art. 7 comma 1, lettera b), L. n. 488/1999, per i beni che costituiscono una "parte significativa" del valore delle forniture impiegate, si applica l'aliquota Iva del 10% solo fino a concorrenza della differenza tra:

- il valore complessivo dell'intervento di recupero
- e quello dei beni stessi

Il valore residuo del bene è assoggettato all'aliquota Iva del 22%, mentre la posa in opera (comprensiva dell'eventuale margine a favore dell'impresa) all'aliquota del 10%.

La categoria dei beni significativi, individuati dal D.M. del 29 dicembre 1999, e la loro disciplina Iva particolare, assumono rilevanza solo nelle ipotesi in cui siano realizzati interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

È richiesto poi che i beni di cui sopra siano forniti dallo stesso soggetto che esegue la prestazione (i beni forniti da un soggetto diverso o acquistati direttamente dal committente dei lavori sono soggetti ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria del 22%).

Come si dirà meglio in seguito, in fattura si deve poi indicare distintamente il valore dei beni e il valore della manodopera (in quest'ultimo rientra anche il margine applicato dall'impresa sulla prestazione complessiva, il cosiddetto "mark-up").

Il D.M. del 29 dicembre 1999 indica quali sono le tipologie di beni significativi:

- ascensori e montacarichi;
- infissi esterni ed interni;
- caldaie;
- videocitofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza.

Esempio

Si ipotizzi che il valore complessivo di un intervento di manutenzione ordinaria, effettuato su un immobile a prevalente destinazione abitativa, ammonti ad Euro 5.000, di cui Euro 2.200 è il valore del bene significativo (fornito dalla stessa ditta che esegue l'intervento).

Si applicherà l'Iva ridotta del 10% dal momento che il valore del bene significativo (pari a 2.200 Euro) non supera la metà dell'intera prestazione (pari a Euro 5.000).

Esempio

Il valore complessivo della prestazione relativa ad un intervento di manutenzione ordinaria realizzato su un immobile a prevalente destinazione abitativa privata ammonta ad Euro 2.500, di cui Euro 1.400 è il valore del bene significativo, fornito dalla stessa ditta che esegue l'intervento.

A differenza dell'esempio di cui sopra, il valore del bene significativo (pari a Euro 1.400) supera la metà dell'intera prestazione, pertanto siamo in presenza di un caso di applicazione dell'Iva in base alla disciplina dei beni significativi. Avremo quindi applicazione dell'Iva al 10% su questi importi:

- Euro 1.100 per la manodopera e margine applicato dal prestatore sul valore del bene significativo;
- Euro 1.100 per il valore del bene significativo impiegato (ottenuto per differenza tra il totale del corrispettivo pattuito di Euro 2.500 e il valore dei beni significativi di Euro 1.400),

mentre si applicherà l'aliquota ordinaria del 22% sui residui Euro 300.

L'elenco di cui sopra dei beni considerati significativi deve considerarsi tassativo, ma al tempo stesso i termini utilizzati per individuare i beni significativi degli interventi di recupero devono essere intesi nel loro significato "generico" e non "tecnico". Sono pertanto da ritenersi rientranti nella categoria di "beni significativi" anche i beni che presentano una diversa denominazione per via di intrinseche e specifiche caratteristiche o motivazioni commerciali, ma che in realtà hanno la medesima funzionalità di quelli rientranti nell'elenco tassativo di cui sopra.

Esempio

La circolare 15/E del 12 luglio 2018 illustra l'esempio relativamente all'acquisto di una stufa a pellet, acquistata per il riscaldamento dell'acqua per l'impianto di termosifoni e per la produzione dell'acqua sanitaria: in tal caso può essere considerato acquisto di un "bene significativo" in quanto assimilabile ad una caldaia. Diversamente, se tale stufa a pellet fosse utilizzata solo per il riscaldamento dell'ambiente, non saremmo in presenza di un bene significativo.

I RECENTI CHIARIMENTI IN TEMA DI BENI SIGNIFICATIVI

L'Agenzia delle Entrate, con la sopra citata circolare n. 15/E/2018, è intervenuta a fornire importanti chiarimenti in tema di "beni significativi" ed in particolare riguardo il corretto trattamento ai fini Iva.

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha fornito, al comma 19 una norma di interpretazione autentica riguardo la disciplina dei beni significativi.

Le principali novità e chiarimenti sono:

- 1) il criterio in base al quale le componenti o parti staccate assumono rilevanza nella determinazione del valore dei beni significativi è quello **dell'autonomia delle parti rispetto al manufatto principale**.

In particolare per le parti staccate dei beni significativi (fornite insieme a questi ultimi nell'ambito di una prestazione di servizi avente ad oggetto un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa privata), come potrebbe essere il bruciatore di una caldaia, nell'ambito della determinazione della base imponibile su cui applicare l'aliquota del 10% la verifica in merito alla loro rilevanza rispetto al bene significativo è da effettuarsi in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale.

Avremo quindi che:

- se le parti staccate dei beni significativi sono connotate da un'autonomia funzionale rispetto al manufatto principale (bene significativo) → il loro valore non è compreso nel valore del bene significativo, ai fini della verifica della quota di valore non soggetta ad aliquota nella misura del 10%;
- se le parti staccate concorrono alla normale funzionalità dei beni significativi e sono, dunque, prive di una propria autonomia funzionale in quanto elementi essenziali del bene significato, devono essere considerati parte integrante dei beni significativi stessi → il loro valore deve confluire, per determinare il limite cui applicare l'aliquota Iva del 10%, nel valore dei beni significativi.

Si rimanda alla C.M. 12 luglio 2018 n. 15/E per l'analisi di alcuni casi particolari afferenti alle parti staccate (si citano le tapparelle, gli scuri, le veneziane, le zanzariere, le inferriate o le grate di sicurezza).

- 2) il valore dei beni significativi va considerato come quello risultante dagli **accordi contrattuali** stipulati tra le parti; deve tener conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime, sia della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, **non può essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi**.

In caso di bene significativo prodotto dal prestatore stesso e fornito nell'ambito dell'intervento, il valore del bene in ottica dell'individuazione dell'aliquota Iva applicabile è costituito dal relativo costo di produzione (che non può essere inferiore al costo delle materie prime utilizzate ed al costo della manodopera impiegata), comprensivo degli oneri che concorrono alla realizzazione del medesimo bene.

- 3) in tema di fatturazione, si stabilisce che al fine di evidenziare la corretta applicazione dell'aliquota Iva nella

misura del 10% all'intervento di manutenzione, è necessario che la **fattura emessa** dal prestatore che realizza l'intervento **indichi** puntualmente, oltre al corrispettivo complessivo dell'operazione, comprensivo del valore dei beni significativi forniti nell'ambito dell'intervento, **anche il valore dei beni medesimi**.

Tale indicazione specifica del valore dei beni significativi si rende necessaria:

- sia qualora il valore del bene non sia superiore alla metà del valore dell'intervento agevolato (caso in cui l'intero valore del bene significativo può quindi essere assoggettato ad Iva con applicazione dell'aliquota nella misura del 10%);
- sia nel caso di intervento di recupero complesso, comprendente una pluralità di opere/servizi tra cui anche la fornitura e l'installazione di beni significativi, per il quale il committente si obblighi a pagare un unico corrispettivo riferito all'opera nel suo complesso (comprensivo sia del valore della prestazione di servizi sia del valore del bene significativo).

ESEMPIO DI FATTURAZIONE RELATIVO A PRESTAZIONI RIGUARDANTI UN INTERVENTO DI MANUTENZIONE CON FORNITURA DI BENI SIGNIFICATIVI

Si ipotizzi questa volta che il valore complessivo di un intervento di manutenzione ordinaria consistente nella sostituzione di infissi interni, effettuato su un immobile a prevalente destinazione abitativa, ammonti sempre ad Euro 5.000 Euro, di cui Euro 3.000 è il valore del bene significativo, (fornito dalla stessa ditta che esegue l'intervento). I rimanenti Euro 2.000 sono invece il valore della manodopera ed il "*mark-up*", ossia margine applicato dal prestatore.

In forma più schematica:

Corrispettivo pattuito	Euro 5.000
Infissi interni (bene significativo come da D.M. 29.12.1999)	Euro 3.000
Posa in opera comprensiva del margine per impresa	Euro 2.000

Siamo in presenza di una casistica che soddisfa tutti i requisiti per l'applicazione dell'Iva differenziata tra 10% e 22% per via di presenza di beni significativi, in quanto il valore del bene significativo (pari a 3.000 Euro) non supera la metà dell'intera prestazione (pari a 5.000 Euro).

Dal punto di vista dell'applicazione dell'Iva avremo:

- aliquota Iva del 10% sull'importo di Euro 4.000, dato da:
 - Euro 2.000, manodopera e margine applicato dal prestatore
 - Euro 2.000 per il valore del bene significativo impiegato (ottenuto per differenza tra il totale del corrispettivo pattuito di Euro 5.000 e il valore dei beni significativi di Euro 3.000)
- aliquota Iva del 22% sull'importo di Euro 1.000, pari all'eccedenza di valore del bene significativo.

Volendo esemplificare in forma schematica gli importi e le diciture che saranno presenti in fattura si ha:

Corrispettivo complessivo	Euro 5.000
Infissi interni (beni significativi)	Euro 3.000
Posa in opera	Euro 2.000
Infissi interni	
- di cui con Iva agevolata 10%	Euro 2.000
- di cui con Iva ordinaria 22%	Euro 1.000
Posa in opera (aliquota iva 10%)	Euro 2.000
Totale imponibile 10%	Euro 4.000
Iva 10%	Euro 400
Totale imponibile 22%	Euro 1.000
Iva 10%	Euro 220
Totale imponibile	Euro 5.000
Totale Iva	Euro 620
Totale Fattura	Euro 5.620

CASISTICA OPERATIVA E CASI RISOLTI

Aliquota Iva applicabile in caso di ristrutturazione ed acquisto di beni finiti da parte del committente

Domanda: In caso della ristrutturazione di un'abitazione già esistente, per l'eventuale acquisto di beni finiti presso il rivenditore finale, è possibile beneficiare dell'Iva agevolata al 10%, senza esser nell'ambito di un contratto di fornitura e posa in opera dei beni?

Risposta: Sì, è possibile beneficiare dell'aliquota Iva del 10%. Infatti l'Iva agevolata del 10% è applicabile per le cessioni di beni finiti da destinare a interventi di: restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, ristrutturazione urbanistica.

L'agevolazione spetta sia quando l'acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d'opera che li esegue. Non sarebbe invece possibile in caso di manutenzione ordinaria o straordinaria di immobile abitativo, per il quale è previsto che vi sia necessariamente la posa in opera da parte dell'impresa che esegue i lavori.

Aliquota Iva per gli interventi di manutenzione straordinaria effettuate su un immobile strumentale

Domanda: Un'impresa intende effettuare lavori di manutenzione, catalogabile come straordinaria, sul proprio capannone.

Quale sarà l'aliquota Iva applicabile su tali interventi?

Risposta: Il dubbio verte se si debba applicare l'aliquota Iva ordinaria, o se invece sia possibile beneficiare dell'aliquota Iva ridotta del 10%.

A tal fine è bene precisare che la possibilità di usufruire dell'aliquota ridotta del 10%, nell'ambito degli "altri immobili" diversi da quelli abitativi, come appunto un capannone od un ufficio, è prevista, ai sensi della disposizione di cui al n. 127 della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972:

- per i servizi dipendenti da contratti d'appalto aventi ad oggetto gli interventi di recupero edilizio di cui all'articolo 31, lettere c) e d), della legge n. 457 del 1978 (rispettivamente il restauro e risanamento conservativo e la ristrutturazione edilizia);

- alle cessioni di beni finiti, escluse le materie prime e semilavorate forniti nell'ambito della realizzazione degli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, lettere c) e d) della legge n. 457 del 1978.

Con riferimento agli interventi di manutenzione straordinaria (ed anche ordinaria), effettuati su immobili non abitativi, trova applicazione solo ed esclusivamente l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Errata applicazione dell'Iva nella cessione di un bene significativo: responsabilità e rimedi

Domanda: *Un privato ha acquistato da un'impresa un videocitofono, bene significativo, con relativa installazione. A differenza di quanto esplicitato nel preventivo, l'impresa non ha poi distinto in fattura il valore del bene significativo dal resto del corrispettivo.*

Inoltre ha applicato sulla fattura di vendita l'Iva del 10% su tutto l'importo, nonostante il valore del citofono fosse superiore la metà dell'intera prestazione.

In una simile casistica, qual è il regime di responsabilità? Il cliente finale incorre in eventuali sanzioni? È possibile rimediare all'errore?

Risposta: Essendo il videocitofono un bene che rientra tra quelli significativi ai sensi del D.M. 29 dicembre 1999, si avrebbe dovuto effettivamente:

- distinguere in fattura il valore del bene videocitofono e il rimanente corrispettivo;
- applicare l'aliquota agevolata al 10% (di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 191/2009) solo sino a concorrenza del valore della manodopera impiegata (intesa come compenso per installazione ed eventuali materie prime impiegate nei lavori), e l'aliquota ordinaria del 22% sull'eventuale parte eccedente.

Dal punto di vista della responsabilità che deriva da tale errata applicazione dell'aliquota, l'Amministrazione Finanziaria potrebbe richiedere l'integrazione dell'Iva e connesse sanzioni all'impresa venditrice; al tempo stesso, l'impresa potrebbe a sua volta richiedere al cliente privato la maggior differenza di Iva (la sanzione rimarrebbe invece a carico dell'impresa).

Il consiglio pertanto, nell'ottica di tutelare la posizione del cliente e del venditore è quello di segnalare l'errore all'impresa, affinché ponga in essere le necessarie correzioni alla fattura emessa (in particolare si dovrà distinguere il valore del bene significativo dal resto del corrispettivo ed emettere una nota di variazione in aumento della fattura ex art. 26 D.P.R. n. 633/1972).

Aliquota Iva applicabile in caso di intereventi di sistemazione a verde

Domanda: *Un contribuente privato dispone di un immobile abitativo e di un connesso terreno agricolo.*

A breve inizierà dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono, tra i vari interventi, anche quelli di sistemazione a verde del terreno, come la realizzazione di aiuole ed altri interventi connessi (come la realizzazione dell'impianto di irrigazione).

Relativamente a tali lavori sul terreno, per il quale il contribuente usufruirà del bonus verde ex articolo 1, commi 12-15, della legge 205/2017 (ossia la detrazione decennale del 36% dell'importo delle spese) quale sarà l'aliquota Iva applicabile: Iva al 10% oppure al 22%?

Risposta: Per tali interventi non edili di sistemazione a verde del terreno, per i quali il contribuente potrà effettivamente beneficiare del recupero decennale del 36% (a condizione che il pagamento avvenga in modalità tracciabili e nel limite dell'importo massimo di 5.000 Euro per unità immobiliare), non si potrà beneficiare di aliquote Iva ridotte, dovendosi applicare l'aliquota Iva ordinaria del 22%.

Dichiarazione di applicazione Iva ridotta nel rifacimento degli intonaci e tinteggiatura

Domanda: *Un cliente privato intende effettuare lavori di rifacimento degli intonaci interni e relativa tinteggiatura nella propria abitazione. L'impresa incaricata di effettuare tali lavori ha richiesto al cliente una dichiarazione nella quale motiva e certifica la sua richiesta di applicazione dell'Iva ridotta del 10%.*

Si chiede come deve essere realizzata tale dichiarazione, con riferimento in particolare ai riferimenti normativi da esplicitare.

Risposta: In primo luogo è importante individuare la corretta qualificazione dell'intervento da un punto di vista

prettamente edilizio ed urbanistico, e in questo caso si è in presenza di un intervento di manutenzione ordinaria. Successivamente, per stabilire correttamente l'aliquota Iva applicabile, rileva la natura dell'immobile oggetto di manutenzione: abitativo o altro immobile.

Considerato che si tratta di una manutenzione che sarà eseguita su un immobile abitativo, si potrà applicare correttamente l'aliquota Iva del 10%.

Il cliente potrà quindi rilasciare una dichiarazione all'impresa che realizzerà gli interventi nella quale richiede l'applicazione dell'Iva ridotta del 10% ai sensi dell'articolo 2, comma 11 della legge n. 191/2009 (che ha disposto l'Iva al 10% per gli interventi di manutenzione degli edifici residenziali).

La riclassificazione del bilancio: lo stato patrimoniale

A cura della **Redazione**

La riclassificazione del bilancio è il primo passo verso la strada che porta ad una migliore comprensione dell'andamento della gestione.

Le grandezze che compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico possono essere catalogate in modi differenti per consentire l'evidenziazione di indici e margini essenziali al processo decisionale.

PREMESSA

La riclassificazione del bilancio, sia esso un bilancio annuale o infrannuale, è un'attività che consiste nella riorganizzazione delle voci di cui si compongono lo stato patrimoniale ed il conto economico in funzione delle informazioni che si desidera ottenere, al fine di fornire uno strumento utile al processo decisionale aziendale.

Tale attività risulta indispensabile se si considera che il bilancio redatto in base alle disposizioni del codice civile non sempre si presta a mettere in evidenza quei risultati intermedi e quelle informazioni indispensabili al "controller" per procedere alla successiva rilevazione di indici e margini fondamentali per supportare l'imprenditore a comprendere la situazione dell'azienda o, più in generale, a fornirgli le c.d. "informazioni per decidere".

A tale fine, lo stato patrimoniale viene riclassificato secondo diverse metodologie che consentono di evidenziare grandezze in grado di fornire informazioni utili in merito all'equilibrio finanziario e alla solidità patrimoniale dell'azienda.

In particolare, in questa sede verranno analizzate la riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il "criterio finanziario" e secondo il "criterio funzionale".

LA RICLASSIFICAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale secondo il criterio finanziario

La riclassificazione dello stato patrimoniale secondo il criterio finanziario è volta all'individuazione dei tempi di ritorno in forma liquida degli **impieghi** di capitale e della scadenza delle fonti di approvvigionamento acquisite per finanziare tali impieghi.

Il metodo finanziario è molto utilizzato, perché offre al lettore tre fondamentali strumenti:

- consente di verificare la presenza dell'equilibrio finanziario, ossia la capacità dell'azienda di far fronte ai propri impegni di breve periodo con impieghi della stessa durata;
- permette di creare facilmente indici di bilancio;
- permette di avere un quadro "statico" della situazione aziendale.

Secondo tale schema di riclassificazione, gli elementi dell'attivo o, meglio, gli impieghi di capitale sono classificati in base al livello di **liquidità**, ossia in base alla loro capacità di tornare in forma liquida distinguendo tra:

> **ATTIVO CORRENTE**, ossia tutti quegli impieghi che si caratterizzano per un elevato livello di liquidità. Sono

considerati tali, ovviamente, le disponibilità liquide, i crediti a breve termine, le rimanenze di magazzino ed i ratei e risconti.

Per “breve periodo” si intende, convenzionalmente, un periodo non superiore ai 12 mesi. Ciò comporta la necessità di suddividere gli elementi dell'attivo quali crediti, ratei e risconti ecc... (ma lo stesso discorso vale per gli elementi del passivo) tra quelli con scadenza inferiore all'anno e quelli con scadenza superiore. Secondo tale ottica, anche le voci che normalmente vengono considerate di breve durata come, ad esempio, i crediti verso clienti, devono essere singolarmente valutate al fine di individuare quelle che potrebbero tornare in forma liquida entro un lasso di tempo superiore ai 12 mesi.

- > **ATTIVO FISSO**, ossia tutti gli impieghi caratterizzati da un basso grado di liquidità, tra i quali si annoverano sicuramente le immobilizzazioni, ma anche i crediti con scadenza superiore ai 12 mesi, le rimanenze con un grado di rotazione superiore all'anno ed, eventualmente, i ratei ed i risconti per la componente pluriennale.

Dall'altro lato, le fonti sono classificate in base al loro grado di esigibilità, ossia in base al tempo previsto per il loro rimborso:

- > **PASSIVO CORRENTE**, comprende tutti quei debiti che hanno un “tempo di rimborso” inferiore ai 12 mesi. Tra questi, vanno sicuramente compresi i saldi negativi di conto corrente, i debiti verso fornitori (esclusi quelli che prevedono, in via eccezionale, una dilazione di pagamento superiore all'anno) ecc..;
- > **PASSIVO CONSOLIDATO**, tra cui ricomprendere tutti i debiti con scadenza superiore all'anno. Tra i debiti a medio-lungo termine, possono sicuramente annoverarsi i piani di rimborso di mutui e finanziamenti. In questo caso, per avere una rappresentazione in bilancio il più aderente possibile al vero, occorrerebbe suddividere le quote da rimborsare entro i prossimi 12 mesi, da quelle successive. In tal modo, le due componenti potranno essere riclassificate in maniera distinta tra il passivo corrente e quello consolidato.
- > **MEZZI PROPRI (patrimonio netto)**, che individua tutte quelle fonti di finanziamento che non hanno un'esplícita scadenza di rimborso. Tra queste, si annoverano il capitale sociale, le riserve e l'utile d'esercizio non destinato alla distribuzione ai soci.

Si riporta di seguito uno schema semplificato di stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio finanziario:

STATO PATRIMONIALE SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO (LIQUIDITÀ/ESIGIBILITÀ)	ANNO N-1	
	ANNO N	
ATTIVITÀ (IMPIEGHI)		
+ Cassa e Banca		
+ Crediti vs clienti a breve		
+ Altri crediti a breve		
+ Magazzino		
+ Ratei e risconti attivi		
A Totale attività correnti	€ 0,00	€ 0,00
+ Crediti a M/L termine		
+ Immobilizzazioni Materiali		
+ Immobilizzazioni immateriali		
+ Immobilizzazioni finanziarie		
B Totale attività fisse	€ 0,00	€ 0,00
C TOTALE CAPITALE INVESTITO (A+B)	€ 0,00	€ 0,00

PASSIVITÀ (FONTI)		
+	Debiti vs banche a breve	
+	Debiti vs fornitori	
+	Altri debiti a breve	
+	Ratei e risconti passivi	
C	Totale passivo corrente	€ 0,00 € 0,00
+	Debiti a medio/lungo termine	
+	Fondo TFR	
+	Altri fondi	
D	Totale passivo consolidato	€ 0,00 € 0,00
E	TOTALE MEZZI DI TERZI (C+D)	€ 0,00 € 0,00
+	Capitale Sociale e Riserve	
+/-	Utile/Perdita d'esercizio	
F	TOTALE MEZZI PROPRI	€ 0,00 € 0,00
G	TOTALE PASSIVITA' (E+F)	€ 0,00 € 0,00

Alcune considerazioni di carattere operativo:

- Nella riclassificazione delle immobilizzazioni, così come del resto accade già nella riclassificazione effettuata secondo le disposizioni del codice civile, i fondi di ammortamento non vengono considerati quale passivo consolidato, bensì stornati dal costo storico dei relativi beni;
- qualora non sia disponibile una classificazione delle rimanenze di magazzino sulla base del periodo di rotazione, esse sono convenzionalmente considerate attività correnti;
- allo stesso modo, i crediti verso clienti e i debiti verso fornitori, laddove non sia possibile individuare quelli con eventuale durata superiore ai 12 mesi, sono riclassificati rispettivamente tra le attività e passività correnti;
- la voce "finanziamenti soci", particolarmente utilizzata per sopperire alla mancanza di liquidità, laddove contenga finanziamenti infruttiferi senza vincoli di rimborso, può essere riclassificata tra le voci del patrimonio netto anziché tra quelle del passivo corrente o consolidato.

Lo stato patrimoniale secondo il criterio funzionale

Questo metodo di riclassificazione è anche conosciuto come il metodo di "*pertinenza gestionale*" e si accomuna a quello finanziario per la distinzione di attività e passività in correnti e consolidate.

La particolarità di tale metodo sta nel fatto che, oltre alla distinzione su base temporale, prevede anche una distinzione tra le voci inerenti alla gestione operativa e quelle che, invece, attengono alla sfera extra-caratteristica o puramente finanziaria.

Con questo metodo, dunque, oltre ad evidenziare il rapporto tra fonti e impieghi sulla base della durata, è possibile analizzare il livello di solidità in termini di composizione del patrimonio aziendale, in particolare quanto esso sia legato alla produzione e quanto ad altri aspetti di carattere finanziario.

Questa metodologia di riclassificazione, quindi, permette di mettere in evidenza i seguenti risultati intermedi:

> **ATTIVO CORRENTE OPERATIVO**, che ripropone, in sostanza, la riclassificazione già prevista con il meto-

do finanziario per l'attivo corrente. La differenza sta nel fatto che, in questo caso, andrà operata un'ulteriore scrematura, andando a depurare dalle attività a breve tutte quelle non attinenti in modo diretto alla gestione caratteristica.

Non andranno, dunque, considerate le disponibilità liquide (attinenti la sfera finanziaria), mentre andranno considerati i crediti verso i clienti, le rimanenze di magazzino e tutti gli altri crediti derivanti dalla gestione operativa.

- > **PASSIVO CORRENTE OPERATIVO**, con gli stessi criteri esposti per l'attivo, deve essere effettuata una distinzione tra i debiti operativi e quelli puramente finanziari. Tra quelli operativi ricordiamo i debiti verso i fornitori e tutti quelli derivanti dalla gestione strettamente operativa;
- > **CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO**, anche conosciuto come *“working capital”*, è dato dalla differenza tra attivo e passivo corrente operativo. Tale risultato riveste un ruolo fondamentale nell'analisi dell'equilibrio finanziario di breve periodo, in quanto va a misurare il fabbisogno finanziario generato dalla gestione caratteristica.

Per meglio comprendere la significatività di tale valore, basti pensare a quelli che sono gli elementi da cui deriva, ad esempio:

- crediti verso clienti → ricavi non incassati;
- debiti verso fornitori → costi non pagati;
- rimanenze di magazzino → costi sospesi;

Analizzato sotto questo aspetto, un capitale circolante netto operativo che tende a crescere non sempre è indice di una corretta gestione. L'incremento dei crediti commerciali spesso è sinonimo di difficoltà nell'incassare gli stessi, così come un incremento del magazzino può essere sinonimo di difficoltà nel tramutare in ricavi i beni prodotti. Quindi, i mancati incassi e le mancate vendite (o gli eccessi di produzione) possono generare un fabbisogno di liquidità nel breve periodo che può condurre alla necessità del ricorso al credito (che, per non creare squilibrio tra durata delle fonti e degli impieghi, dovrebbe essere anch'esso di breve periodo), il quale porta, inevitabilmente, alla generazione di oneri finanziari. In altri termini, avere un capitale circolante netto operativo in crescita può essere sinonimo dell'incapacità di trasformare in liquidità l'attivo a breve.

- > **ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO**, che evidenzia i crediti della gestione caratteristica con scadenza superiore ai 12 mesi;
- > **PASSIVO CONSOLIDATO OPERATIVO**, tra cui si annoverano le immobilizzazioni materiali relative alla gestione operativa, quelle immateriali (convenzionalmente tutte) e tutti i debiti di natura operativa con scadenza superiore all'anno;
- > **CAPITALE INVESTITO NETTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA**, dato dal capitale circolante operativo netto al lordo dell'attivo e passivo operativo a M/L termine.
Tale indice consente di valutare, in modo complessivo, i fabbisogni finanziari generati dalla gestione caratteristica sia breve che a medio-lungo termine;
- > **CAPITALE INVESTITO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE**, in questa voce vengono collocati tutti gli elementi dell'attivo e del passivo, indipendentemente dalla *“durata”*, che esulano dalla gestione caratteristica. La gestione patrimoniale accoglie, dunque, tutte le operazioni di investimento non destinate alla produzione. Ad esempio, vengono qui annoverati i debiti e crediti di natura patrimoniale, le immobilizzazioni materiali non afferenti all'area operativa (i c.d. investimenti), ecc..

Note operative:

- finora hanno trovato collocazione nello stato patrimoniale funzionale tutti i crediti, i debiti e gli altri elementi di natura *“caratteristica”* e *“patrimoniale”*. Non sono ancora stati menzionati, infatti, oltre alle disponibilità liquide, i crediti finanziari e, soprattutto, i debiti di natura meramente finanziaria, ossia quei debiti che hanno natura esplicitamente onerosa (trattasi dei c.d. *“finanziamenti negoziati”*).

- > **PATRIMONIO NETTO**, che non è altro che la somma del capitale sociale, delle riserve e degli utili non destinati alla distribuzione. Inoltre, è bene nettare il patrimonio netto dei crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, in quanto costituenti la parte di capitale sociale non ancora "liquida".
- > **POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA**, che si sostanzia nelle disponibilità liquide a disposizione dell'azienda al netto dei debiti di natura finanziaria a breve termine;
- > **POSIZIONE FINANZIARIA NETTA**, ossia la posizione finanziaria corrente netta a cui vanno aggiunte le attività finanziarie di M/L periodo e sottratti i debiti finanziari della stessa durata.

Di seguito, lo schema dello stato patrimoniale riclassificato secondo il criterio funzionale:

STATO PATRIMONIALE SECONDO IL CRITERIO FINANZIARIO (PERTINENZA GESTIONALE)		ANNO N-1	ANNO N
+ Crediti operativi correnti + Quota a breve di crediti operativi a M/L + Magazzino + Ratei e risconti attivi (quota a breve)			
A Attivo corrente operativo		€ 0,00	€ 0,00
+ Debiti operativi correnti + Quota a breve di debiti operativi a M/L + Quota a breve di fondi TFR e rischi e oneri operativi + Ratei e risconti passivi (quota a breve)			
B Passivo corrente operativo		€ 0,00	€ 0,00
C CAPITALE CIRCOLANTE OPERATIVO NETTO (A-B)		€ 0,00	€ 0,00
+ Immobilizzazioni Materiali della gestione caratteristica + Immobilizzazioni immateriali + Crediti operativi esigibili oltre l'esercizio successivo + Ratei e risconti attivi (quota a oltre l'esercizio successivo)			
D Attivo immobilizzato operativo		€ 0,00	€ 0,00
+ Debiti operativi a medio/lungo termine + Quota a M/L di fondi TFR e rischi e oneri operativi + Ratei e risconti passivi (quota a oltre l'esercizio successivo)			
E Passivo consolidato operativo		€ 0,00	€ 0,00
F ATTIVO IMMOBILIZZATO OPERATIVO NETTO(D-E)		€ 0,00	€ 0,00
G CAPITALE INVESTITO NETTO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (C+F)		€ 0,00	€ 0,00

+	Altri crediti non operativi		
+	Immobilizzazioni materiali della gestione patrimoniale (non operativi)		
-	Altri fondi della gestione non operativa		
H	CAPITALE INVESTITO NETTO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	€ 0,00	€ 0,00
I	CAPITALE INVESTITO NETTO (G+H)	€ 0,00	€ 0,00

+	Capitale Sociale		
+	Riserve		
+/-	Utile/Perdita d'esercizio		
-	Crediti vs soci per versamenti ancora dovuti		
J	Patrimonio Netto	€ 0,00	€ 0,00
+	Disponibilità liquide		
+	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
+	Altri crediti finanziari a breve		
-	Debiti finanziari breve termine		
K	POSIZIONE FINANZIARIA CORRENTE NETTA	€ 0,00	€ 0,00
+	Altri crediti finanziari a M/L termine		
+	Immobilizzazioni finanziarie		
-	Debiti finanziari a M/L termine		
L	POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	€ 0,00	€ 0,00
M	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PFN (J+L)	€ 0,00	€ 0,00

Antiriciclaggio e Professionisti: la conservazione dei dati, dei documenti e delle informazioni

A cura della **Redazione**

Nel numero di marzo abbiamo proposto la valutazione del rischio, per come è stata declinata dalla regola tecnica n. 2. Ora, con l'ausilio delle linee guida emanate dal CNDCEC, completiamo l'argomento proponendo le regole da seguire in materia di conservazione dei dati e delle informazioni che alimentano i processi del controllo in materia di antiriciclaggio, che nella sostanza si concretizzano nel fascicolo della clientela.

La regola tecnica n. 3 si occupa degli obblighi di cui agli articoli 31, 32 e 34 del D.Lgs. 231 del 2007. La conservazione soddisfa queste due specifiche esigenze:

- 1) impedire la perdita o distruzione dei documenti;
- 2) mantenere nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità.

Nell'ambito di tali possibilità di conservazione e nel rispetto dei principi di semplificazione, economicità ed efficienza, i Professionisti possono continuare ad alimentare gli archivi cartacei o informatici esistenti prima delle novità introdotte, quali il registro cartaceo o l'archivio informatico, integrando secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni i dati relativi al titolare effettivo e alle informazioni sullo scopo e la natura del rapporto e ignorando i dati non più obbligatori.

Quale immediata conseguenza della soppressione dell'obbligo di istituzione del registro antiriciclaggio - e conseguentemente dell'obbligo di registrazione - i soggetti obbligati non sono più tenuti ad effettuare la registrazione delle prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica della clientela. Dal punto di vista sanzionatorio, ricordiamo che l'art. 69, comma 1 introduce il principio del *favor rei* in ambito amministrativo, talché nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni non costituisce più illecito.

La conservazione potrà essere sia cartacea, sia informatica. Di seguito proponiamo una tabella di sintesi delle diverse modalità di conservazione dei dati:

Conservazione cartacea	Conservazione informatica
1. L'istituzione di un sistema atto alla conservazione cartacea dei documenti deve soddisfare gli obiettivi previsti dalla legge, impedendo la perdita o la distruzione dei documenti e mantenendo nel tempo le loro caratteristiche di integrità, leggibilità e reperibilità. 2. Al fine di soddisfare il requisito della storicità, tutti i documenti conservati in modalità cartacea devono essere datati e sottoscritti dal Professionista o da un suo delegato. 3. Anche nell'ipotesi di conservazione in modalità cartacea, il fascicolo del cliente può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato elettronico non modificabile all'interno del sistema informatico dello Studio professionale (ad es. visure estratte da pubblici registri). 4. Il fascicolo del cliente, tenuto in conformità agli articoli 31 e 32 del D.Lgs.231/2007, costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.	1. Ai fini della conservazione informatica, i Professionisti possono avvalersi: • di un modello interno per cui il processo/sistema di conservazione è realizzato all'interno della struttura organizzativa del soggetto produttore dei documenti informatici; • di un modello esterno per cui il responsabile della conservazione può affidare il processo/sistema di conservazione, in modo totale o parziale, a soggetti terzi pubblici o privati che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. 2. In entrambi i casi il sistema di conservazione informatico deve garantire l'accesso all'oggetto conservato, per il periodo prescritto dalla norma, indipendentemente dall'evolversi del contesto tecnologico. 3. I documenti informatici, i dati e le informazioni possono essere conservati in cartelle intestate a ciascun cliente. Anche in caso di conservazione informatica, il sistema adottato può rimandare ad alcuni documenti conservati in formato cartaceo all'interno dello Studio professionale.

Qualunque sia il sistema di conservazione prescelto, occorrerà individuare i soggetti legittimati ad alimentare il sistema di conservazione e quelli che possono accedere ai dati ed alle informazioni ivi conservati, individuando anche uno o più responsabili della conservazione ai fini del rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

A tal proposito, le modalità di conservazione sono per l'appunto improntate al rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali; la conservazione, infatti, rientra in modo esplicito nella definizione di "trattamento" del dato personale. I dati raccolti per la finalità antiriciclaggio devono intendersi assunti in esecuzione di un compito di interesse pubblico e per l'adempimento di un obbligo legale; di conseguenza, per il soggetto obbligato sarà sufficiente rilasciare al cliente l'informativa ex art. 13 GDPR.

L'obbligo di conservazione

L'obbligo di conservazione ha per oggetto:

- 1) la copia dei documenti acquisiti in occasione dell'adeguata verifica della clientela, sia per le prestazioni professionali, sia per le operazioni;
- 2) l'originale, ovvero copia avente efficacia probatoria ai sensi della normativa vigente, delle scritture e registrazioni inerenti esclusivamente le operazioni.

In questo secondo caso, l'obbligo di conservazione opera esclusivamente nelle ipotesi marginali in cui si verifichi una vera e propria "interposizione" del soggetto obbligato, e quindi quest'ultimo agisca quale mero mandatario

del cliente, con o senza rappresentanza.

L'incarico professionale, in tal caso, avrà ad oggetto la movimentazione o il trasferimento di mezzi di pagamento, oppure la stipulazione di atti negoziali a contenuto patrimoniale in nome o per conto del cliente. In tali casi, il soggetto obbligato potrebbe agire in qualità di mero intermediario del cliente, utilizzando, a seconda del mandato ricevuto, fondi propri o fondi messi a disposizione dal cliente per eseguire l'operazione.

Tali operazioni devono essere oggetto di adeguata verifica solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 Euro.

La conservazione cartacea o informatica deve consentire quanto meno di ricostruire univocamente:

- a) nel caso di prestazioni professionali:
 - la data del conferimento dell'incarico;
 - i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- b) nel caso di operazioni:
 - la data, l'importo e la causale dell'operazione;
 - i mezzi di pagamento utilizzati (in questo caso, il Professionista è tenuto alla conservazione di copia dei medesimi, nel caso in cui la movimentazione di mezzi di pagamento costituisca l'oggetto o la modalità d'esecuzione della prestazione professionale in concreto resa in favore del cliente).

In merito al contenuto minimo di elementi soggetti all'obbligo di conservazione, in relazione alle prestazioni professionali ricomprese tra quelle a rischio non significativo si rinvia a quanto illustrato in precedenza, nelle regole di condotte di cui alla valutazione del rischio inerente.

Per le prestazioni a rischio inerente poco significativo, abbastanza o molto significativo, le regole tecniche forniscono regole di condotta diversificate ai fini dell'adeguata verifica e, conseguentemente, del contenuto dell'obbligo di conservazione.

Di seguito si riporta la tabella di cui alle linee guida:

Presupposto:	Operatività:
ADEGUATA VERIFICA Conferimento dell'incarico	Il conferimento dell'incarico è l'attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, al compimento di una prestazione professionale, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo. L'elemento da conservare relativo alla data del conferimento dell'incarico potrà essere diretto, consistendo nel mandato sottoscritto dal cliente o in altro documento sottoscritto dal medesimo avente pari effetti, ovvero indiretto, riguardando in tal caso la documentazione in cui si possa individuare la data del conferimento dell'incarico (ad es. l'eventuale corrispondenza tra il Professionista e il cliente anche formata a mezzo posta elettronica, non necessariamente certificata; in questo ambito si evidenzia come la dichiarazione del cliente, ex art. 22 del decreto, con evidenza della data del conferimento dell'incarico, sia un documento idoneo ai fini del rispetto dell'obbligo di conservazione, come pure la scheda di adeguata verifica). Nei casi di prestazioni professionali multiple, diversi dagli incarichi di assistenza continuativa, ai fini della conservazione verrà acquisita la data dell'incarico più risalente nel tempo. <i>[segue]</i>

	Operativamente, potranno essere conservati, in via alternativa, in base alla natura della prestazione al fine di individuare la data del conferimento dell'incarico, i seguenti documenti: - mandato professionale; - dichiarazione del cliente ex art. 22 del decreto; - comunicazione al cliente di avvio della prestazione professionale; - comunicazione del cliente in cui si individui in modo esplicito o implicito il conferimento dell'incarico; - comunicazione del Professionista della rete/network o dello Studio associato in cui si evidenzia l'incarico del cliente; - comunicazione di conferimento di incarico da parte dell'organizzazione del cliente; - comunicazione di conferimento di incarico rilevata o acquisita nei moduli per lo svolgimento dell'adeguata verifica del cliente; - autocertificazione del Professionista, datata e sottoscritta, avente ad oggetto il conferimento di incarico da parte del cliente; - scheda di adeguata verifica.
ADEGUATA VERIFICA Dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore	L'elemento costitutivo dell'obbligo di conservazione sarà il seguente: • Cliente persona fisica: Il Professionista avrà cura di conservare i seguenti dati identificativi forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - estremi del documento di identificazione; - codice fiscale, ove assegnato; - copia in formato cartaceo o elettronico di un documento d'identità (del cliente o dell'esecutore o di entrambi) in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi all'eventuale titolare effettivo forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - il codice fiscale, ove assegnato. • Cliente diverso da persona fisica: Nella maggior parte dei casi la figura dell'esecutore coinciderà con quella del soggetto che all'interno dell'ente ha poteri di gestione e rappresentanza (quali quelli normalmente conferiti all'amministratore unico, ai consiglieri di amministrazione, all'amministratore delegato ecc.) Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il Professionista avrà cura di conservare seguenti dati identificativi forniti dall'esecutore (es. amministratore unico, consigliere di amministrazione, amministratore delegato, ecc.) e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: Con riferimento all'esecutore: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; <i>[segue]</i>

	L'elemento costitutivo dell'obbligo di conservazione sarà il seguente: • Cliente persona fisica: Il Professionista avrà cura di conservare i seguenti dati identificativi forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - estremi del documento di identificazione; - codice fiscale, ove assegnato; - copia in formato cartaceo o elettronico di un documento d'identità (del cliente o dell'esecutore o di entrambi) in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi all'eventuale titolare effettivo forniti dal cliente o dall'esecutore e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - il codice fiscale, ove assegnato. • Cliente diverso da persona fisica: Nella maggior parte dei casi la figura dell'esecutore coinciderà con quella del soggetto che all'interno dell'ente ha poteri di gestione e rappresentanza (quali quelli normalmente conferiti all'amministratore unico, ai consiglieri di amministrazione, all'amministratore delegato ecc.). Nel caso di cliente diverso da persona fisica, il Professionista avrà cura di conservare i seguenti dati identificativi forniti dall'esecutore (es. amministratore unico, consigliere di amministrazione, amministratore delegato, ecc.) e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica. Con riferimento all'esecutore: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - estremi del documento di identificazione; - codice fiscale, ove assegnato; - copia in formato cartaceo o elettronico di un documento d'identità dell'esecutore in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente. Con riferimento al cliente diverso da persona fisica: - denominazione; - sede legale; - codice fiscale, ove assegnato. Conserverà, inoltre, i seguenti dati relativi al titolare effettivo forniti dal cliente e verificati nell'ambito degli obblighi dell'adeguata verifica: - nome e cognome; - luogo e data di nascita; - residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica; - codice fiscale, ove assegnato. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il soggetto obbligato conserverà anche l'ulteriore documentazione acquisita secondo le indicazioni fornite nella regola tecnica n. 2.5.
--	--

ADEGUATA VERIFICA Informazioni sullo scopo e la natura della prestazione	L'elemento costitutivo dell'obbligo, secondo quanto previsto sopra, sarà da osservare in funzione della classificazione di rischio che viene attribuita al cliente dal Professionista. Il Professionista avrà cura di conservare la documentazione contenente i dati e le informazioni forniti dal cliente con riferimento allo scopo e alla natura della prestazione professionale richiesta, oltre alle ulteriori informazioni acquisite in base al livello di rischio relative alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all'attività lavorativa svolta. In molti casi, l'obbligo di acquisire informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale può ritenersi assolto anche nel mandato professionale, o nella documentazione precontrattuale, ovvero desumibile direttamente dalla prestazione professionale nei casi in cui l'incarico sia previsto da norme di legge o al fine di predisporre adempimenti previsti dalla legge, senza ulteriori oneri a carico del Professionista (ad es. nomina di revisore legale).
ADEGUATA VERIFICA Controllo	Per le prestazioni continuative, il soggetto obbligato avrà cura di conservare i dati e le informazioni attestanti il corretto svolgimento del controllo costante secondo la periodicità prestabilita.
OPERAZIONI (QUANDO IL PROFESSIONISTA AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE) Data, importo e causale	In caso di operazione occasionale, l'adempimento è richiesto solo se i mezzi di pagamento trasmessi o movimentati sono di importo pari o superiore a 15.000 Euro. In aggiunta a quanto indicato per l'adeguata verifica, il documento da conservare sarà quello dal quale risulta la data in cui il Professionista, in nome e per conto del cliente, ha trasmesso o movimentato mezzi di pagamento (ad es. contabile bancaria), ovvero la data in cui – sempre in nome e per conto del cliente – ha compiuto atti negoziali a contenuto patrimoniale (ad es. nel caso in cui l'atto negoziale abbia ad oggetto una cessione di quote sociali il Professionista, oltre all'atto di cessione, conserverà copia dei bonifici attestanti il trasferimento dei mezzi di pagamento).
OPERAZIONI (QUANDO IL PROFESSIONISTA AGISCE IN NOME E PER CONTO DEL CLIENTE) Mezzi di pagamento utilizzati	Nell'ambito delle operazioni eseguite in nome o per conto del cliente, il Professionista avrà cura di conservare copia o altro dato informativo relativo ai mezzi di pagamento utilizzati (v. allegato AV.3) secondo la seguente classificazione: - denaro contante; - assegni bancari; - assegni postali; - assegni circolari; - altri assegni a essi assimilabili o equiparabili; - vaglia postali; - ordini di accredito o di pagamento; - carte di credito; - altre carte di pagamento; - polizze assicurative trasferibili; - polizze di pegno; - ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale.

Per la data di cessazione, potranno essere conservati i seguenti documenti probatori:

- comunicazione al cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. rinuncia all'incarico);

- comunicazione del cliente di cessazione del rapporto professionale (ad es. revoca dell'incarico);
- comunicazione del collega subentrante nella prestazione professionale;
- lettera di consegna della documentazione per la cessazione dell'incarico professionale;
- altro documento in cui si possa individuare la cessazione del rapporto professionale (ad es. documento attestante l'ultimo adempimento inerente l'incarico ricevuto).

Il fascicolo del cliente

L'istituzione e tenuta del fascicolo del cliente costituisce idonea modalità di conservazione dei dati e delle informazioni assunte ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Indipendentemente dalla modalità (informatica o cartacea) scelta per la conservazione dei dati e delle informazioni, è possibile individuare, a seconda del risultato della valutazione del rischio del cliente, una serie di documenti, dati e informazioni, come di seguito evidenziato, che possono alimentare e integrare il fascicolo della clientela, ai sensi dell'art. 31, comma 2.

Per agevolare la composizione/formazione del fascicolo del cliente, il soggetto obbligato può utilizzare la checklist di cui all'allegato AV.2 delle Linee Guida, che di seguito si riporta integralmente.

La scheda contiene l'elenco della documentazione richiesta, con possibilità di contrassegnare quanto raccolto e inserito in fascicolo, unitamente ad osservazioni esplicative e spazio per ulteriori eventuali annotazioni del soggetto obbligato.

AV.2 – CHECK-LIST AI FINI DELLA FORMAZIONE DEL FASCICOLO DEL CLIENTE

(X)	DOCUMENTAZIONE	OSSERVAZIONI	ANNOTAZIONI PROFESSIONISTA
	Documento previsto dalle regole di condotta di cui alla Regola Tecnica n. 2	<i>Per le prestazioni professionali a rischio inerente "non significativo" vedi specifiche previsioni contenute nella Tabella n. 1 della Regola Tecnica 2.1. In questi casi, e nei limiti previsti dalla suddetta Regola Tecnica, non è necessaria l'ulteriore documentazione di cui alla lista sottostante</i>	
	(in alternativa) PER LE PRESTAZIONI DIVERSE DA QUELLE DI CUI ALLA REGOLA TECNICA 2.1 TABELLA 1:		
	Fotocopia documento di identità o di altro documento di riconoscimento equipollente, in corso di validità, del Cliente ovvero dell'esecutore in caso di società/enti	<i>Documento del Cliente persona fisica ovvero dell'esecutore (soggetto che agisce per conto del Cliente società/ente). Da integrare eventualmente con documentazione da fonti affidabili e indipendenti per verifica dati identificativi. Annotazioni/Informazioni aggiuntive su PPE. Consultazione del seguente sito nel caso sussistano dubbi sulla veridicità del documento esibito: https://www.crimnet.dpc.interno.gov.it/crimnet/</i>	

Visura del Registro Imprese (certificato equivalente per società di diritto estero)	<i>Per verificare denominazione/ragione sociale e sede della società/ente Cliente nonché per verificare esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto della società/ente nel conferimento dell'incarico professionale</i>	
Atti costitutivi e delibere per i soggetti/enti che non sono tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese	<i>Per verificare esistenza e ampiezza dei poteri di rappresentanza del soggetto che agisce per conto dell'ente nel conferimento dell'incarico professionale</i>	
Attestazione codice fiscale e (eventuale) partita IVA		
Mandato (lettera di incarico) professionale	<i>Al fine di documentare la data di inizio dell'incarico professionale, copia del mandato professionale scritto e relativa accettazione da parte del Cliente</i>	
Scheda di adeguata verifica (ai fini della dimostrazione dell'avvenuto adempimento dei relativi obblighi)	<i>Si consiglia l'adozione del modello AV.3 delle presenti Linee Guida al fine di documentare:</i> > l'identificazione del Cliente > l'identificazione del Titolare effettivo > l'acquisizione e valutazione di informazioni su scopo e natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale > il controllo costante	
Dichiarazione antiriciclaggio resa dal Cliente ex art. 22 D.Lgs. 231/2007	<i>Si consiglia l'adozione del modello AV.4 delle presenti Linee Guida</i>	
Scheda di determinazione del rischio effettivo ex art. 17 D.Lgs. 231/2007	<i>Si consiglia l'adozione del modello AV.1 delle presenti Linee Guida</i>	
Attestazione per l'esecuzione dell'obbligo di adeguata verifica da parte di terzi ex art. 26, D.Lgs. 231/2007	<i>Si consiglia l'adozione del modello AV.5 delle presenti Linee Guida</i>	
Documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità (o la necessità) di applicare obblighi semplificati (o rafforzati) di adeguata verifica della clientela	<i>Vedasi articoli 23, 24 e 25, D.Lgs. 231/2007 e Regola Tecnica n.2</i>	
Dichiarazione sostitutiva di certificazioni e di atti notori o certificato del Tribunale in merito ad eventuali condanne e procedimenti penali in corso	<i>Nel caso si venga a conoscenza di condanne o procedimenti in corso a carico del Cliente/titolare effettivo e si ritenga necessario documentare l'esclusione del collegamento tra le imputazioni e la prestazione professionale richiesta</i>	

	Esiti di ricerche su internet o in apposite banche dati del nominativo del Cliente, del soggetto che agisce per conto del Cliente e degli eventuali titolari effettivi	<i>Nel caso si ritenga utile verificare la presenza di eventuali condanne o notizie pregiudizievoli sul Cliente/titolare effettivo per valutarne l'eventuale connessione con la prestazione professionale richiesta</i>	
	Documentazione o attestazioni comprovanti la consistenza patrimoniale e/o la capacità di credito del Cliente (p.e. ultima dichiarazione dei redditi, ultimo bilancio approvato, lettera di referenze di un Istituto di Credito, lettera di presentazione di un soggetto sottoposto alla normativa antiriciclaggio, ecc.).	<i>Ove la prestazione professionale comporti una consistente movimentazione di mezzi di pagamento e si ritenga necessario approfondire e documentare la coerenza delle disponibilità con il profilo economico/patrimoniale del Cliente</i>	
	Visura camerale nominativa completa per codice fiscale per la verifica delle cariche sociali (amministratore e socio), del bollettino dei protesti e dell'assoggettamento a procedure concorsuali del legale rappresentante e degli eventuali titolari effettivi	<i>Ove possa essere utile verificare o approfondire la posizione soggettiva della persona (Cliente, esecutore, titolare effettivo)</i>	
	Documentazione che comprovi l'esame della posizione giuridica del Cliente o l'espletamento di compiti di difesa o rappresentanza davanti a un'Autorità giudiziaria compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare il procedimento (e copia dell'incarico professionale conferito)	<i>Ai fini del termine per la verifica dell'identità del Cliente (comma 4, art.18, D.Lgs. 231/2007) e dell'esonero da SOS (comma 5, art.35, D.Lgs. 231/2007)</i>	
	Rapporti/documentazione circa un eventuale nominativo rilevante ai fini antiterrorismo	<i>Nel caso si renda necessaria una verifica del nominativo del Cliente rispetto alle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento</i>	
	Documenti, estratti da pubblici registri o annotazioni che il Professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in particolare ai fini della valutazione dei rischi e delle segnalazioni di operazioni sospette	<i>Può essere utile inserire dati, documenti e annotazioni non espressamente richiesti dalle norme, ma che costituiscono un supporto alla valutazione del rischio e alle motivazioni che hanno condotto, o meno, alla segnalazione di un'operazione sospetta</i>	

	Documenti relativi alle modifiche anagrafiche (ove intervenute in vigenza di incarico professionale) o altri documenti per il controllo costante	<i>Del Cliente persona fisica, del Cliente società, del soggetto che ha rappresentato la società nell'incarico professionale, del titolare effettivo e dell'eventuale esecutore; se le modifiche sono tali da comportare una variazione del livello di rischio, risulta opportuno aggiornare la scheda di valutazione del rischio antiriciclaggio/antiterrorismo</i>	
	Documenti riferiti alle "operazioni" secondo la definizione dell'art. 1 lett. t) D.Lgs. 231/2007		
	Altra documentazione ritenuta opportuna a seguito di valutazioni/considerazioni del Professionista (specificare):	<i>Ogni ulteriore documento o traccia di informazione necessaria o utile per l'adeguata verifica, ovvero per altri presidi antiriciclaggio</i>	
	Dichiarazione di astensione del Professionista (art. 42 D.Lgs. 231/2007)	<i>Si consiglia l'adozione del modello AV.6 delle presenti Linee Guida</i>	
	Documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale	<i>Eventuale lettera/comunicazione di revoca o di rinuncia all'incarico. Copia della cancellazione partita IVA/codice fiscale, cessazione dal Registro delle Imprese, decreto di estinzione, ecc. in capo al Cliente</i>	

Dalla crisi del Coronavirus alle opportunità organizzative

A cura della **Redazione**

La pandemia ha travolto tutti cogliendoci impreparati. In un attimo tutte le abitudini di lavoro sono cambiate e lo smart working ha riempito il nostro tempo lavorativo. Gli uffici hanno in pochi giorni dovuto riorganizzarsi come procedure, modalità di lavoro, tempi. Il divieto di andare in ufficio per attuare il distanziamento sociale ha imposto anche ai più restii all'uso del digitale e di doversi convertire alle videoconferenze, alle chiamate su Skype e su WhatsApp. Le chat sono diventate, insieme alle email, il principale strumento di comunicazione e la giornata è stata scandita dalle riunioni on line di Studio per non perdere, almeno a distanza, il contatto visivo. Siamo a metà del guado e abbiamo oramai preso nuove abitudini con questi strumenti e questa nuova modalità di interazione e lavoro. Già il 2020 era cominciato all'insegna di novità epocali come il 5G, l'intelligenza artificiale e i robot, ora ci mancava anche il Coronavirus.

Poiché la vera forza sta nella capacità di adattarsi, vediamo cosa è utile fare per far fronte a questa situazione e cosa ci possiamo portare come esperienza da questo periodo decisamente impegnativo. Sicuramente Internet sta facendo la parte del leone, permettendo di comunicare, informarci e di lavorare. Bisogna però saperlo usare, conoscere i software che oggi offre il mercato e saperli utilizzare per lavorare con efficacia.

Infine, è utile seguire regole organizzative e di team working, che permettono all'organizzazione di funzionare anche se i componenti non sono tutti presenti in azienda, ma dislocati in location diverse.

SMART WORKING

Cominciamo dalla nuova condizione lavorativa che ci siamo trovati a dover seguire oramai da oltre un mese: il lavoro da casa. Si chiama, infatti, smart working, il lavoro agile, cioè flessibile quanto alle modalità con cui può essere svolto. Lo smart working permette di lavorare da remoto. Tutto ciò è possibile grazie alla rete, che permette di essere costantemente in contatto con colleghi e clienti e grazie al cloud, di accedere ai documenti di lavoro da qualunque parte del mondo, in quanto presenti nella "nuvola". Solo qualche anno fa sarebbe stato molto difficile realizzare il lavoro a distanza, soprattutto per le strutture più piccole, che non disponevano di server e di software molto performanti. Oggi chiunque può accedere facilmente a tali strumenti e realizzare lo smart working senza particolari difficoltà e costi.

La rete e il cloud non bastano però a realizzare lo smart working: serve anche una nuova mentalità dei collaboratori. Infatti, per poter lavorare efficacemente a distanza è necessario sentire il senso di responsabilità per il lavoro che si svolge e sentire lo spirito di squadra. Inoltre la mentalità deve passare dal lavoro a tempo al lavoro

per obiettivi. Lavorando a distanza, infatti, è impossibile effettuare controlli e sarebbe antieconomico e controproducente. Nello smart working la prima cosa che deve mutare, quindi, è la mentalità: **dalla cultura del controllo bisogna passare alla cultura della responsabilizzazione**. Allo stesso modo, bisogna passare dalla cultura individualista del lavoro alla cultura del lavoro in team. Una volta attuati questi cambi di mentalità si può passare a valutare software e altri strumenti per organizzare il lavoro in smart working.

I nostri consigli per uno smart working più efficace:

- organizzare all'interno della propria abitazione un **angolo dedicato** alla postazione lavorativa, per tenere il più possibile separati il lavoro e vita privata, con una luce adatta e una sedia confortevole: lavorare in una situazione "comoda" è una condizione necessaria per essere produttivi;
- **organizzare il proprio lavoro dandosi delle priorità**: riepilogare ogni giorno le proprie attività stilando una *to-do-list*, stabilendo i tempi da dedicare a ciascuna, aiuterà a non distrarsi e a ragionare per obiettivi;
- rimanere **connessi con il proprio team**, mantenendo quindi un flusso di comunicazione interno costante (la tecnologia in questo ci viene incontro!);
- **outfit**: è importante sentirsi a proprio agio, quindi sì sia a capelli in ordine, barba curata e camicia, sia a tuta e ciabatte. Il comfort è una sensazione soggettiva (ricordatevi però di non farvi cogliere impreparati da eventuali videochiamate!);
- **fare delle pause e sgranchirsi le gambe**. A casa non ci sono i colleghi con cui bere il caffè o fare due chiacchiere: ottime scuse sono le piccole faccende domestiche, la lavatrice, il pranzo, il corriere che porta quel pacco tanto atteso. Anche camminare per casa quando si è al telefono è una soluzione per non rischiare di stare seduti tutto il giorno.

Ora vediamo gli strumenti che possono aiutare nella nostra condizione di "lavoro agile".

HARDWARE

Per poter lavorare a distanza servono necessariamente alcuni strumenti tecnologici, in particolare:

- laptop, quindi un computer portatile;
- smartphone;
- tablet;
- linea Internet ADSL o, meglio, fibra.

Con questi strumenti avrete di fatto un intero ufficio a disposizione. Trovate poi un posto in casa da adibire a studio, dove ricavare il vostro spazio e non dover così continuamente togliere e mettere il computer.

SOFTWARE

Ciò che vi permetterà di coprire buona parte delle vostre esigenze lavorative sarà il pacchetto Microsoft Office 365, che contiene al suo interno programmi fondamentali come Wordpress, Excel, Power Point, Outlook. Avrete così i principali programmi, compreso il client di posta elettronica.

L'azienda o Studio per cui lavorate potrà poi darvi l'accesso al gestionale o software per la fatturazione e gestione delle incombenze quotidiane. Poiché tutti i software sono oggi in cloud, sarà sufficiente avere il link e le credenziali di accesso per lavorare da remoto.

VIDEOCONFERENZE

Per poter lavorare a distanza organizzando bene il lavoro e mantenendo alta la motivazione sarà utile vedersi almeno una volta al giorno con il proprio team di lavoro. Per fare ciò esistono diversi software di videochiamate, spesso utilizzabili gratuitamente. Eccone alcuni molto diffusi e facili da utilizzare:

- Skype;
- Teams (fa parte del pacchetto Microsoft);
- Google Hangout;
- Google Hangouts Meet;
- WhatsApp

Il mio consiglio è di **fare almeno un videomeeting al giorno** per allinearvi con i progetti, far circolare la motivazione, rimanere affiatati come team.

Create le condizioni ambientali giuste per fare le videochiamate, quindi:

- curate che lo sfondo sia una parete, una tenda (evitare i fornelli della cucina e situazioni del genere);
- verificate che l'illuminazione permetta alla videochiamata di essere visti e non essere in controluce, in ombra, eccetera;
- controllate l'audio, utilizzando eventualmente le cuffie e il microfono.

Se le videochiamate sono effettuate con i clienti, curate anche l'abbigliamento, in modo che sia consoni all'attività lavorativa e non alla tenuta casalinga.

CHAT

Come strumenti di messaggistica istantanea, utili anche per formare gruppi di lavoro, potete utilizzare:

- WhatsApp;
- Slack;
- Telegram.

Tutti gratuiti e molto validi, sostituiscono le email e sono molto più immediati e veloci. Pertanto potreste utilizzare le email con i clienti e WhatsApp con i colleghi.

Un consiglio caloroso è quello di rileggere sempre i messaggi prima di inviarli: spesso il correttore del telefono ci mette lo zampino e vi troverete a mandare messaggi imbarazzanti, oppure incomprensibili per il destinatario.

Mi raccomando, utilizzate le chat aziendali solo per contenuti di lavoro ed evitate di inviare filmati, foto e messaggi per divertimento, soprattutto nei gruppi di lavoro, dove costringereste tutti a distrarsi più volte per vedere i messaggi inviati che con il lavoro non c'entrano nulla.

COMUNICAZIONE

Poiché stiamo lavorando ciascuno da una location diversa, la comunicazione è particolarmente delicata. Non date nulla per scontato e fate in modo che la comunicazione sia centralizzata, univoca e chiara. In questo modo eviterete equivoci, con tutti i problemi che portano con sé.

Fate molta attenzione ad affidare alle parole scritte la comunicazione, perché come sappiamo lo scritto viene interpretato e può essere equivocado facilmente. Email e chat vanno usate, ma per le comunicazioni adeguate, non per chiarirsi, condividere stati d'animo o simili, dove è decisamente meglio il telefono o meglio ancora la videochiamata.

“Non date nulla per scontato e fate in modo che la comunicazione sia centralizzata, univoca e chiara. In questo modo eviterete equivoci.”

Anche le regole comunicative con questi strumenti digitali cambiano rispetto alle situazioni in cui si è *de visu*. Innanzitutto, utilizzate frasi brevi e lasciate la parola anche agli altri, in modo che la videochiamata sia pulita e ben scandita e non un sovrapporsi di voci.

In secondo luogo, spegnete gli altri strumenti di comunicazione mentre fate la videochiamata: non c'è nulla di più antipatico che vedere sullo schermo lo sguardo del nostro interlocutore che guarda altro sul monitor o che digita sul telefonino. Dedicatevi alla videochiamata, punto. A maggior ragione se dall'altra parte c'è un cliente, che necessita attenzione come prima cosa.

ORGANIZZAZIONE

A distanza, l'organizzazione dovrà necessariamente mutare. Paradossalmente proprio la distanza necessiterà particolare coesione e sincronia nel lavoro. **Bisognerà avere tempi certi, avere procedure e rispettarle tutti.** Questa è la condizione per poter procedere spediti nelle attività. In alternativa i disastri sono dietro l'angolo.

Per organizzare il lavoro e le agende si possono utilizzare programmi e di task management come:

- Trello;
- Asana.

Con questi strumenti, anch'essi gratuiti, almeno per alcune funzionalità, è possibile coordinarsi, gestire progetti insieme, sapere chi fa cosa e a che punto sono le attività portate avanti dai colleghi. Questi strumenti permettono forme di alert e di reminder, permettono di creare le priorità e di condividere informazioni utili senza dover inviare notifiche continuamente, come invece fanno le chat. In sostanza, chiunque ha l'accesso a tali agende condivise, vede lo stato dell'arte delle attività, i commenti e il timing. Questo permette di disturbare meno i colleghi con richieste di chiarimenti, con richieste di aiuto e simili, perché tutto avviene sulla piattaforma comune, centro di raccolta dei dati e di informazione centralizzata.

FIGLI E NON SOLO

Lavorare da casa vuol dire spesso non poter essere da soli. In questo periodo poi, in cui le scuole sono chiuse, è probabile che la vostra casa sembri più un centro estivo che un ufficio. Figli vocianti, mariti e mogli indaffarati a loro volta con le rispettive attività di lavoro in smart working e magari anche la nonna o il suocero da accudire. Se poi avete anche qualche amico a quattro zampe, il quadretto è completo. Che fare in questi casi? Come si può organizzare l'attività in modo da trovare lo spazio e la tranquillità per lavorare?

Se avete una famiglia numerosa, e quindi impegnativa, verificate prima di tutto di avere degli alleati. Possono essere il coniuge (almeno in questo caso!) o il figlio più grande. Scendete a patti organizzando gli orari, in modo che possiate a turno prendervi cura di cani e gatti, figli piccoli, nonni anziani. Fate dei veri e propri turni, e non scherzo!

Se invece la famiglia non è numerosa, ma siete, per esempio solo con il coniuge, oppure solo con vostro figlio, scendete nuovamente a patti, ma questa volta per dividervi le zone di casa, le stanze, in modo da non darvi fastidio a vicenda. Un'altra accortezza potrebbe essere quella di organizzare della attività da svolgere insieme durante la giornata, ritagliandosi quindi del tempo per i propri figli, chiedendo loro poi collaborazione e silenzio in altri momenti. Se il figlio è piccolo e ancora indemoniato e non vuole saperne, ricordatevi che un aiuto ve lo possono dare Netflix, RAI jojo e *in extremis*, Youtube. I buoni e cari cartoni animati, all'occorrenza in questo periodo possono dignitosamente prendere il posto della baby sitter e dell'asilo.

CONCLUSIONI

Anche questa crisi porterà con sé delle opportunità, come sempre accade. Si tratta di essere aperti al cambiamento e flessibili. Lamentarsi non serve a nulla, laddove invece l'atteggiamento curioso e dell'esploratore è sempre il benvenuto.

La tecnologia che già aveva cambiato le nostre vite, oggi ci sta permettendo di non fermare le attività e finito questo momento di emergenza saremo tutti un po' diversi. Lo smart working entrerà nella cultura italiana, come lo è già in quella anglosassone, e il lavoro agile permetterà di ottimizzare team di lavoro, ottimizzare le risorse, tra cui tempi di spostamento, stress e, perché no, ridurre l'impatto anche sull'ambiente delle nostre attività che finora richiedevano per tutti il dover raggiungere fisicamente il luogo di lavoro con mezzi pubblici o mezzi propri. Qualcosa di buono, insomma, anche il Coronavirus alla fine lo lascerà.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Formazione Tributaria Permanente” è una rivista on line a cadenza mensile

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. Vittorio Bellagamba

COMITATO SCIENTIFICO FONDAZIONE “DINO AGOSTINI”

Prof. Gianfranco Ferranti

Dott. Gabriele Sepio

Prof. Paolo Parisi

Dott. Franco Ricca

Dott. Nicola Forte

Gen. Luciano Benedetto Lipari

Dott. Giacomo Manzana

Dott. Claudio Carpentieri

Chiuso in redazione il 16 Aprile 2020

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:
roberto.valeri@logosnotizie.it